

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 31 del 3.8.2022

Supplemento n. 125

mercoledì, 3 agosto 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 12 luglio 2022, n. 13956
certificato il 13-07-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche
- Concessione di derivazione di ACQUE
SOTTERRANEE ubicata in Comune di AGLIANA,
Loc. ZONA INDUSTRIALE SPEDALINO, per uso
CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione.
Richiedente: OFFICINE MECCANICHE CIOLINI
S.R.L. - Pratica n. 35076. - Procedimento SIDIT
2540/2022.

pag. 11

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 12 luglio 2022, n. 13966
certificato il 13-07-2022

R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n.
889/2022 - Procedimento di Subentro nella titolarità
della Concessione, rilasciata con decreto dirigenziale
n.9156 del 27/05/2021, per l'occupazione del demanio
idrico con opera di scarico di acque meteoriche nel
canale -idrografico BV17279, provenienti da un invaso
già esistente, posto nella proprietà del Concessionario,
nel Comune di Chianni (PI) in Loc. Casale Paterno -
ex art 36 del Regolamento 60/R/2016.

" 19

DECRETO 12 luglio 2022, n. 13967
certificato il 13-07-2022

R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit
n.1879/2022 Procedimento di Subentro nella
titolarità della Concessione rilasciata dalla
Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale
n. 2738 del 14.06.2012 per l'occupazione del
demanio idrico con un'opera di immissione reflui
domestici depurati nel torrente Chiecinella, in loc.
Chiecinella, nel comune di Palaia (PI), ex art. 36 del
Regolamento 60/R/2016.

" 27

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 12 luglio 2022, n. 13969
certificato il 13-07-2022

Pratica SIDIT n. 2077/2018. Variazione di
titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario
della concessione, rilasciata con Determinazione
Dirigenziale 4347/08 dalla Provincia di Grosseto e
rinnovata con D.D. n. 16845 del 29/09/2021 dalla
Regione Toscana, per la derivazione di acqua
pubblica, ad uso agricolo da un pozzo (pozzo 4
Tagliaferri) ubicato in località Castellaccia, nel
comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Soc. Agr.
Selvello Srl.

" 36

DECRETO 12 luglio 2022, n. 13970
certificato il 13-07-2022

Pratica SIDIT n. 2085/2018 - Variazione di
titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario
della concessione, rilasciata con Determinazione
Dirigenziale 4488/08 dalla Provincia di Grosseto e
rinnovata con D.D. n. 17677 del 30/10/2019 (rettificato
con D.D. n. 18202 del 08/11/2019) dalla Regione
Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso
agricolo, da un pozzo (pozzo 2 Pian di Bruna), ubicato
in località Castellaccia nel comune di Gavorrano
(GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl.

" 40

DECRETO 12 luglio 2022, n. 13971
certificato il 13-07-2022

Pratica SIDIT n. 2086/2018 - Variazione di
titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario
della concessione, rilasciata con Determinazione
Dirigenziale 4493/08 dalla Provincia di Grosseto
e rinnovata con D.D. n. 18197 del 08/11/2019 dalla
Regione Toscana, per la derivazione di acqua
pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 1
Vallone), ubicato in località Castellaccia, nel comune
di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola
Selvello Srl.

" 44

DECRETO 12 luglio 2022, n. 13972
certificato il 13-07-2022

Pratica SIDIT n. 107099/2020 - Variazione di
titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario
della concessione, rilasciata con Determinazione
Dirigenziale 2613/08 dalla Provincia di Grosseto
e rinnovata con D.D. n. 5276 del 09/04/2019 dalla
Regione Toscana, per la derivazione di acqua

pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 6) ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl. " 48

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 12 luglio 2022, n. 13973
certificato il 13-07-2022

R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 pratica SIDIT n. 2237/2022 - Variante alla Concessione rilasciata con decreto n. 13179 del 29/07/2021 relativa all'utilizzo del demanio idrico in destra idraulica del fiume Arno in loc. Uliveto Terme nel comune di Vicopisano (PI), per ampliamento dell'area in uso per attività ricreativa e sportiva. Richiedente Canottieri Arno a.s.d. " 52

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 13 luglio 2022, n. 13997
certificato il 13-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale Formone e Torrente Musarone, loc. Santarello e Campolungo in-Comune di Sinalunga per due attraversamenti con ponti ad uso pista ciclabile. Pratica SiDIT 2297/2022. " 59

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 12 luglio 2022, n. 14000
certificato il 13-07-2022

Pratica SiDIT n. 1531-2573 del 2022. Concessione per la realizzazione di un guado a ruota bagnata (tip. 4.3 "uso agricolo forestale") per l'attraversamento del Torrente Trove (TS19069) in loc. Trove fraz. Castelmuzio, Comune di Trequanda (SI) - Cod. Locale n. 2347. " 65

DECRETO 12 luglio 2022, n. 14015
certificato il 13-07-2022

Pratica SIDIT n. 2078/2018 - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4485/08 dalla Provincia di Grosseto e

rinnovata con D.D. n. 15959 del 16/09/2021 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 5 Bottaccio) ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente: Società Agricola Selvello Srl. " 75

DECRETO 12 luglio 2022, n. 14017
certificato il 13-07-2022

Pratica SIDIT n. 2081/2018. Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4342/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 18198 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 3 Centro Azienda) ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl. " 79

DECRETO 12 luglio 2022, n. 14027
certificato il 13-07-2022

Pratica SIDIT n. 2276/2019 - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 1306/09 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 691 del 20/01/2022 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 7), ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl. " 83

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 13 luglio 2022, n. 14031
certificato il 13-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in provincia di Arezzo e Siena, per la realizzazione del nuovo acquedotto per "Approvvigionamento idropotabile dall'invaso di Montedoglio con derivazione della risorsa idrica dalla vasca di compenso n. 23 di Pozzo della Chiana (AR)", con attraversamento e parallelismo di vari corsi d'acqua. Pratica SiDIT 1892/2022. " 87

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14091
certificato il 14-07-2022

**L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT 1349/2022-
Concessione per utilizzo del demanio idrico con
contestuale autorizzazione idraulica. Immissione di
acque reflue industriali nel Rio Lama BV9635 nel
Comune di Pontedera (PI) &8208; Loc. Le Sodole
&8208; Montecastello.-Richiedente: ACR di Reggiani
Albertino SPA.** " 93

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14099
certificato il 14-07-2022

**Pratica SIDIT 2540/2019 (codice locale 3597).
Concessione di derivazione di acque pubbliche
sotterranee nel Comune di Capannori (LU).** " 103

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14110
certificato il 14-07-2022

**T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche
- Concessione di derivazione di ACQUE
SOTTERRANEE ubicata in Comune di PESCIA, Loc.
ALBERGHI, per uso-AGRICOLO. Approvazione
del Disciplinare di concessione - Pratica n. 1041/1.
Procedimento SIDIT 3926/2022.** " 108

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14118
certificato il 14-07-2022

**RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione alla
ricostruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo di
media tensione (MT 15 kV) n. DI5026201 denominato
"LUTIRANO 1" da realizzarsi in varie località nel
Comune di Marradi (FI), in attraversamento aereo di
37 corsi d'acqua. Pratica SiDIT58539/2020.** " 112

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14120
certificato il 14-07-2022

**RD 523/1904 - LR 80/2015. AUT_2457464 -
Concessione porzione di area demaniale del corso
d'acqua denominato MV44802 e Borro di Melachecca,
loc. Poggio ai Frati in-Comune di Poggibonsi, per
sostituzione e il potenziamento di linea BT in cavo**

**aereo a 0,4 kV, da realizzarsi in attraversamento
superiore. Pratica SiDIT 660/2022.** " 117

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14121
certificato il 14-07-2022

**RD 523/1904 - LR 80/2015. AUT_2314960
- Concessione porzione di area demaniale del
corso d'acqua denominato AV40855 , loc. Valiano
in Comune di Montepulciano per-costruzione
nuovo elettrodotto interrato BT. Pratica SiDIT
1374/2022.** " 124

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14122
certificato il 14-07-2022

**RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione
di area demaniale del corso d'acqua denominato
Borro del Doccio, frazione Cicogna in località Doccio
in Comune di-Terranuova Bracciolini per opere di
trasformazione del guado ad uso agricolo. Pratica
SiDIT 2143/2022.** " 130

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14123
certificato il 14-07-2022

**RD 523/1904 - LR 80/2015. AUT_2503520 -
Concessione porzione di area demaniale del corso
d'acqua denominato Torrente Staggia (MV47758)
e Fosso di Campofiori MV47680), loc. Badesse
in Comune di Monteriggioni per intervento di
attraversamento con nuova linea interrata BT.
Pratica SiDIT 1944/2022.** " 138

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14124
certificato il 14-07-2022

**RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione
di area demaniale del corso d'acqua denominato
Borro del Bugattolo, in Comune di Greve in Chianti
per attraversamento con ponte. Pratica SiDIT
1890/2022.** " 144

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14125
certificato il 14-07-2022

**T.U. 11/12/33 n. 1775, art. 95 - Concessione di
acque pubbliche sotterranee per uso agricolo -
prelievo ubicato nel Comune di Monteriggioni (SI),
località Prugliano - Uopini - Sidit n. 2083/21.** " 151

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14127
certificato il 14-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. AUT_2386900
- Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Argine della Colmata di Gragnano AV42412 e Torrente-Gragnano AV 42398, loc. Sbarchino in Comune di Chiusi per attraversamento superiore e attraversamento in sub-alveo. Pratica SiDIT 4537/2021. " 155

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14129
certificato il 14-07-2022

R.D. 1775/33 - Domanda di Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso AGRICOLO e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di-CAPRAIA E LIMITE (FI) - Pratica n. SIDIT 1452/2022. " 161

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14156
certificato il 14-07-2022

Pratica SiDIT n. 2118-22 - Concessione per attraversamento con condotta in subalveo, ad uso irriguo (tip. 11), del fosso delle Lame (TS30820), in località Perolla - Campo Mandriolo nel comune di Gavorrano (GR) - Concessionario: Tenimenti In Toscana Società Agricola S.r.l. " 165

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14158
certificato il 14-07-2022

Pratica SiDIT n. 5864-2019 - L.R. 77/2016 - Concessione di area demaniale di mq 20, sovrastante l'acquedotto, per uso strumentale (tip. 2.4), in località Poggioferro nel comune di Scansano (GR). " 175

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14177
certificato il 15-07-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2640, SIDIT n. 1956/2021. Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio Lama(codice TN34483), in località Saltocchio,

nel comune di Lucca, occupata da un attraversamento con tombino e da una passerella. " 183

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14181
certificato il 15-07-2022

R.D. nr. 1775/33 - Voltura della concessione di derivazione acqua dal Torrente Sillico in loc. Sotto la Cerreta del Comune di Pieve Fosciana (LU), prat. Sidit n. 181744/2020-ex prat. n. 1272. " 190

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14235
certificato il 15-07-2022

Pratica SiDIT n. 4570-2019 - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per n. 2 attraversamenti con ponti stradali (tip. 5.1) sul canale Pescina Statua (TS69246) e sul fosso-Migliarino-Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS69037), a servizio della Strada dei Ponti Neri, in località Alberese nel comune di Grosseto (GR) - Concessionario: Comune di Grosseto. " 193

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14255
certificato il 15-07-2022

Pratica SiDIT n. 3149-2021 - Concessione di area demaniale per un totale di mq 30.000, di cui mq 10.000 ad uso agricolo (tip 2.1) e mq 20.000 per sfalcio vegetazione-spontanea (tip.8.2), lungo le pertinenze del torrente Melacciole e del fosso Sansola, in località Granaione nel comune di Campagnatico (GR). " 204

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14256
certificato il 15-07-2022

Pratica SIDIT n. 114982/2020 - Procedimento 3230-2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Voltura della concessione di derivazione acque pubbliche ad uso civile dalla-Sorgente denominata Canalino nel comune di Montalcino (SI) - Richiedente: Società Cantina di Montalcino Srl. " 211

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14280
certificato il 18-07-2022

RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3282 - SIDIT n. 2457/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di posa di una nuova condotta-convogliante gas metano in attraversamento del corso d'acqua denominato Rio Doccia (cod. TN23950), sito in Via della Battaglia, loc. Gavinana, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT).

" 216

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 15 luglio 2022, n. 14283
certificato il 18-07-2022

Pratica SiDIT n. 1560/2022. Concessione per la realizzazione di una passerella pedonale sul Fiume Merse (TS18784), che collega la Strada Vicinale n. 1 "Maremmiana" nel Comune di Monticiano, con la Strada Vicinale n. 24 "Del Tempio di San Galgano" nel Comune di Monticiano e Chiusdino (SI). - Cod. Locale n. 2348 O.I. - Concessionario: Comune di Monticiano.

" 225

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 18 luglio 2022, n. 14337
certificato il 18-07-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO, RIEMPIMENTO PISCINA, ANTICENDIO) - derivate dal LAGO DEL CASALONE formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località-TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186; - Pratica SIDIT 3008/21 (INTERNA n. 893).

" 235

DECRETO 18 luglio 2022, n. 14338
certificato il 18-07-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO) - derivazione dal LAGO DEL CASALONE formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48

particella n. 186; - Pratica SIDIT n. 151/22 (Interna n. 970).

" 239

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 18 luglio 2022, n. 14352
certificato il 18-07-2022

R.D.523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'uso cantieristico di aree appartenenti al demanio idrico del fiume Bisenzio e autorizzazione ai-lavori di consolidamento del ponte ferroviario al km32+355 della linea FI BO, nel Comune di Cantagallo (PO). Pratica VAR3263. (SIDIT. Pratica: 2799/2022).

" 243

DECRETO 18 luglio 2022, n. 14353
certificato il 18-07-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. BOTTEGONE, per uso-AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 35091 - Procedimento SIDIT n. 161254/2020.

" 251

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 18 luglio 2022, n. 14356
certificato il 18-07-2022

Pratica SIDIT 1475/2022 (codice locale PI2962). Rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa. IRIS MOBILI SRL.

" 255

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14380
certificato il 19-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Vallimaggiore AV 9328, loc. Faella in Comune di Castelfranco Piandiscò per realizzazione attraversamento. Pratica SiDIT 2191/2022.

" 259

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14385
certificato il 19-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vincio, lungo la S.P. 111 in loc. Massarella nei Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi per sostituzione tubazione rete gas con attraversamento in sub-alveo. Pratica SiDIT 2152/2022. " 265

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14391
certificato il 19-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV10818, Piazza Garibaldi in Comune di Loro Ciuffenna per intervento -di messa in sicurezza idraulica e regimazione delle acque meteoriche. Pratica SiDIT 2112/2022. " 271

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14392
certificato il 19-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Vallimaggiore AV9328, loc. Faella in Comune di Castelfranco Piandiscò per realizzazione attraversamento. Pratica SiDIT 2193/2022. " 278

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14398
certificato il 19-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Il Girone in Comune di Fiesole per allestimento fuochi d'artificio. Pratica SiDIT 2629/2022. " 285

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14401
certificato il 19-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV40585, loc. Mattonaia in Comune di Montespertoli per scarico di -acque reflue domestiche depurate e piovane. Pratica SiDIT 2144/2022. " 291

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14422
certificato il 19-07-2022

L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT 427/2022

- Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica. Immissione di acque meteoriche nel Fosso Quartuccio TS14083 per adeguamento delle opere civili della postazione di perforazione "Radicondoli 15" nel comune di Radicondoli (SI). Richiedente: Enel Green -Power Italia S.r.l. " 298

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14542
certificato il 20-07-2022

RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV34880, loc. Via delle Cave di Monteripaldi 18-20, in Comune di Firenze con scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 2381/2022. " 308

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 21 luglio 2022, n. 14621
certificato il 21-07-2022

Pratica SiDIT n. 2695-2019 e n. 1513-2021 - Subentro di I Ponti Associazione per la Maremma APS nelle concessioni demaniali intestate all'Associazione Osa Albegna Giannella per due passerelle galleggianti stagionali di cui una sul torrente Osa (TS 75355), rilasciata con decreto dirigenziale n. 12018 del 18/07/2019, variata con decreto dirigenziale n. 12782 del 14/08/2020 (pratica Sidit 2695-19) e una sul canale Principale n. 1 (TS75401), rilasciata con decreto dirigenziale n. 9429 del 01/06/2021 (pratica Sidit 1513-21) nel comune di Orbetello (GR). " 315

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 21 luglio 2022, n. 14628
certificato il 21-07-2022

Pratica n. 1884/2019 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 13663. " 319

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 21 luglio 2022, n. 14678

certificato il 22-07-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. CASTELNUOVO, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 806/D - Procedimento SIDIT n. 4202/2022. " 324

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14808

certificato il 26-07-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 2146 (SIDIT n.195659/2020). Rinnovo della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso della Covaccia (Cod. TN28385), in località Ronchi, nel comune di -Massa (MS), occupata da una tombatura a pertinenza dell'immobile di proprietà dei richiedenti. " 328

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14810

certificato il 26-07-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), località Fosci - N.C.T. foglio n. 17 particella n. 711 ex 42 - Pratica SIDIT 5040-2016 - Loc. 4609. " 335

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14811

certificato il 26-07-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro delle Serre, loc. Antella in Comune di Bagno a Ripoli per scarico acque meteoriche del versante a monte dell'autostrada. Pratica SiDIT 1540/2022. " 339

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14813

certificato il 26-07-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3227 - SIDIT n. 2004/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di realizzazione di una nuova linea elettrica in cavo interrato a media tensione e posa di cinque armadi stradali su suolo pubblico in via Forni, nel Comune di Seravezza (LU), in attraversamento del corso d'acqua senza nome -(cod. TN30254). " 345

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14814

certificato il 26-07-2022

T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fosso delle Schianze e da una sorgente in Loc. Capraia nel Comune di Talla, ad uso agricolo - Pratica SIDIT: 1671/2022 (Codice locale: - CSU2022_00003). Approvazione del disciplinare di concessione. " 356

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14819

certificato il 26-07-2022

R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica n. 3226, Sidit 2248/2022. Concessione per occupazione area demaniale per la realizzazione di uno scarico reflui domestici nel Fosso del Confine (Cod. TN39620) in località Cerasomma nel Comune di Lucca. " 360

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14832

certificato il 26-07-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 2317 (SIDIT n.306/2020). Rinnovo e subentro nella titolarità della concessione rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara, di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Frigido (Cod. TN 438129), nella frazione di Forno, nel comune di Massa (MS), occupata da una passerella. " 368

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14834

certificato il 26-07-2022

D.P.G.R. 60/R/2016 - L.R. 77/2016 - Subentro e regolarizzazione ai sensi della L.R. 77/2016 concessione per occupazione area demaniale per scarico acque meteoriche nel T. iolo nel Comune di Prato. Pratica 4004 (exC.390) n. SIDIT 2440/2022 - procedimento sidit n. 3740/2022. " 375

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14836
certificato il 26-07-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 1051 (SIDIT n. 260/2020). Rinnovo della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del torrente Carrione (Cod. TN24412), in località Stadio, nel comune di Carrara -(MS), occupata da una difesa spondale. " 382

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14846
certificato il 26-07-2022

R.D.523/1904 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3092 - Sidit n. 2815/2022 DINIEGO di Concessione idraulica per condotta gas metano in attraversamento su manufatto esistente e parallelismo al Rio Summonti (Cod. TN32684) sito in Via delle Silerchie, loc. Silerchie nel Comune di Camaiore (LU). " 388

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14857
certificato il 26-07-2022

R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3198 - Sidit n. 2845/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU). " 391

DECRETO 25 luglio 2022, n. 14865
certificato il 26-07-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3249 (SIDIT n. 2663/2019). Subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio Summonti (cod. TN32700), nel Comune di Camaiore (LU), occupata da uno scarico. " 398

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 26 luglio 2022, n. 14876
certificato il 26-07-2022

Pratica SIDIT n. 121310/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Squadre Basse individuato nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo - Richiedente: Swiss Olives SS. " 404

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 27 luglio 2022, n. 14965
certificato il 27-07-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di alveo del fosso del Mandrocco (Id. MV16155), all'interno di area appartenente al Golf Club Poggio dei Medici nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), da occuparsi con n. 8 ponticelli pedonali in attraversamento e manufatti di parziale copertura. Pratica SiDIT 304/2022. " 408

DECRETO 27 luglio 2022, n. 14972
certificato il 27-07-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione Preferenziale di acqua pubblica ad uso POTABILE, IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO mediante 1 SORGENTE posta nel Comune di FIESOLE - Pratica Sidit n. 3928/21 (interna n. 1899) - Precisazioni. " 416

DECRETO 27 luglio 2022, n. 14973
certificato il 27-07-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Grosso, rio di Rigutino e Rio di Chio per lavori di intercettazione e convogliamento degli scarichi liberi censiti in loc. Rigutino, in Comune di Arezzo. Pratica SiDIT 946/2022. " 419

DECRETO 27 luglio 2022, n. 14981
certificato il 27-07-2022

D.P.G.R.. 61/R/2016 art. 10 - Licenza d'uso annuale (anno 2022) di acque pubbliche per uso civile, (aggottamento di acque sotterranee d'infiltrazione e meteoriche) - prelievo-ubicato nel Comune di Firenze (FI), N.C.T. foglio 75 particella n. 835 - Pratica sidit n. 586/2021 - cod loc. 882. " 426

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 27 luglio 2022, n. 14982
certificato il 27-07-2022

**R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016.
Pratica SIDIT n. 2336/2022. Procedimento di rilascio
di concessione di area demaniale con contestuale
rilascio di-autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D.
523/1904 e della L.R. 80/2015, per la realizzazione di
un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua
denominato "Scolmatore Dell'Arno", nei comuni di
Pisa (PI) e Collesalveti (LI).**

" 429

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 27 luglio 2022, n. 14985
certificato il 27-07-2022

**R.D. nr. 1775/33 - voltura concessione di
derivazione acqua dal sottosuolo in loc. Arancio nel
Comune di Lucca, prat. Sidit n. 179934/2020 ex prat.
n. 2282.**

" 441

DECRETO 27 luglio 2022, n. 14993
certificato il 27-07-2022

**R.D. nr. 1775/33 - concessione di derivazione acqua
mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU)
loc. Vallecchia, ad uso produzione di beni e servizi
(prat. SIDIT n. 193767/2020 ex prat. n. 5192).**

" 445

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13956 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n.2801 (Sidit n.2967/2021).
Concessione di un'area del demanio idrico, di pertinenza del Torrente Turrice Cava, nel comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), utilizzata per il convogliamento e l'allontanamento dell'acqua piovana dalla sede stradale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015500

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATA la DGRT n. 888/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATA la DGRT 1035/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA l'istanza di concessione idraulica inviata dal Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), recepita al protocollo Regionale con n. 0332519 del 20/08/2021, perfezionata con pec del 26/11/2021 (prot. 0460005) e del 06/12/2021 (prot. 0474090) con le quali è stata inoltrata la seguente documentazione tecnica, a firma dell' Ing. Emanuele Morotti, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A1974:

- corografia
- estratto catastale
- documentazione fotografica
- relazione tecnica e calcoli idraulici
- planimetria generale
- particolari costruttivi
- computo metrico
- dichiarazione tecnico
- relazione illustrativa e calcoli idraulici,
- planimetria con indicazione interventi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

PRESO ATTO che il progetto presentato prevede la realizzazione di una serie di opere al fine di migliorare la sicurezza di percorrenza sul tratto di strada comunale di collegamento tra l'abitato di Gragliana e Fabbriche di Vallico, tratto fiancheggiato dal Torrente Turrice Cava e ricadente nel Comune di Fabbriche di Vergemoli;

PRESO ATTO che le opere consistono principalmente nella realizzazione di 7 nuovi scarichi da realizzarsi con tubazioni corrugate a doppia parete (diametro interno 60cm) e caditoie gettate in opera (dim. interne 100x100x150, spess. muratura 15cm) con griglia in ghisa sferoidale carrabile, per il convogliamento e l'allontanamento dell'acqua piovana dalla sede stradale, da riversarsi nell'attiguo corso d'acqua;

PRESO ATTO, nel medesimo tratto stradale, della presenza di 13 scarichi esistenti sprovvisti di titolo concessorio;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare poiché il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere è quella agli atti della pratica n.2801 (Sidit n.2967/2021);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

ACCERTATO che il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

ATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Le tubazioni di scarico esistenti e quelle in progetto dovranno essere dimensionate secondo quanto stabilito nel calcolo idraulico effettuato, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque. Le stesse tubazioni dovranno essere ridotte a raso della sponda, in modo da non costituire ostacolo e riduzione della sezione idraulica;
- Le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del torrente e dovranno provenire esclusivamente dalla sede stradale e dagli impluvi torrentizi situati a monte della stessa;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo delle opere, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese, i luoghi, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, :fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime

- idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
 - è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R, per le concessioni di durata superiore ad un anno, il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale, per la tipologia d'uso richiesta (uso 6.1 -scarichi acque piovane), è di € 80,00 (riduzione 20% art.29 c.4 Reg.60/R) a scarico, per un totale di 1600€ da corrispondere annualmente; tale importo è determinato ai sensi del Regolamento Regionale n. 60/R/2016 e successive modifiche e della DGRT n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del Demanio Idrico – Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017";

PRESO ATTO che il Comune di Fabbriche di Vergemoli ha corrisposto alla Regione Toscana con mandati di pagamento n. 70, 71, 72, 73 del 31.01.2022, per i 20 scarichi (7 di progetto oltre ai 13 già esistenti) :

€ 1.600,00 (euro milleseicento/00) di canone demaniale per l'anno 2022

€ 1.040,00 (euro millequaranta/00) di canone demaniale per l'anno 2021

€ 7.025,09 (euro settemilaventicinque/09) di canone demaniale per gli anni dal 2016 al 2020

€ 1.941,69 (euro millenovecentoquarantuno/69) di imposta regionale per gli anni 2016 e 2021

DATO ATTO che in data 06/07/2022 (prot. 0271899) è pervenuta la quietanza di pagamento F24 relativa al pagamento dell' imposta di registro per la registrazione del presente atto;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare al Sindaco pro tempore del Comune di Fabbriche di Vergemoli (PIVA. 02335530461) con sede in località Campaccio n. 1 a Fabbriche di Vergemoli LU, la concessione di un'area del demanio idrico, di pertinenza del Torrente Turrite Cava, nel comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), identificata catastalmente ai fogli 109-110-313-315, utilizzata per il convogliamento e l'allontanamento dell'acqua piovana dalla sede stradale tramite 20 scarichi (7 nuovi da realizzare e 13 esistenti), così come rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla pratica n.2801 (Sidit n.2967/2021);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione degli scarichi , ai sensi e per gli effetti dell' art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015;
3. di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi dalla stessa data, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. di stabilire che la concessione ha la durata di 19 anni, dalla data del presente atto e che il canone annuale di concessione è pari a € 1600, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana;
5. di disporre che i lavori e la gestione dell'area demaniale siano sottoposti alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di trasmettere, per via telematica, il presente provvedimento al Comune di Fabbriche di Vergemoli e all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Massa-Carrara;
9. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13966 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 889/2022 -Procedimento di Subentro nella titolarità della Concessione, rilasciata con decreto dirigenziale n.9156 del 27/05/2021, per l'occupazione del demanio idrico con opera di scarico di acque meteoriche nel canale idrografico BV17279, provenienti da un invaso già esistente, posto nella proprietà del Concessionario, nel Comune di Chianni (PI) in Loc. Casale Paterno - ex art 36 del Regolamento 60/R/2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015635

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 9 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n.60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

PREMESSO che in data 27/05/2021 con Decreto Dirigenziale n. 9156 questa amministrazione ha rilasciato, per la durata di 9 anni (e cioè fino al 26.05.2030), alla Società Orione S.n.c. di Spinelli Simona una concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area appartenente al demanio idrico per lo scarico in alveo del canale idrografico BV17279 delle acque meteoriche provenienti da un invaso già esistente posto nella proprietà del Concessionario, nel Comune di Chianni (PI), in Loc. Casale Paterno (N.C.T. foglio 26, part. 145);

DATO ATTO che, con istanza protocollo n. 0306721 del del 27/07/2021, la Sig.ra Ripamonti Laura (i cui dati anagrafici sono riportati in allegato A) ha presentato domanda di subentro nella titolarità della concessione, pratica sidit n. 889/2022, a seguito del trasferimento di proprietà dell'immobile servito dallo scarico con atto di compravendita del 26/03/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.P.G.R. n.60/2016, in caso di trasferimento di proprietà, è ammissibile il subentro da parte dei nuovi proprietari nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del Concessionario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che, trattandosi di una concessione in assegnazione diretta, di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento n.60/R/2016, ai sensi dell'art. 24 comma 6 dello stesso Regolamento, si valuta di poter procedere al subentro senza sottoscrizione di un nuovo disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente ed il Concessionario;

RITENUTO di confermare la scadenza della concessione originaria al 26/05/2030, come determinata dal Decreto iniziale di concessione, n. 9156 del 27/05/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.i.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone annuo viene confermato in euro 100,00 da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità contenute nella D.G.R.T. n. 1414/2018, Allegato B;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione ed il Concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. n.60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI GENERALI:

La concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente lo scarico, in alveo del canale idrografico BV17279, delle acque meteoriche provenienti da un invaso già esistente posto nella proprietà del Concessionario nel Comune di Chianni (PI), in Loc. Casale Paterno (N.C.T. foglio 26, part. 145), per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area in concessione mantenendola in buon stato, provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei luoghi in concessione, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione dell'area in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione di lavori e/o opere non autorizzate; utilizzo dell'immobile in difformità da quanto autorizzato;
- d) mancato pagamento di due annualità del canone.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata

incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal Concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto, in data 05/07/2022, ad effettuare i seguenti versamenti propedeutici al subentro nella concessione, chiesti con nota del 01/07/2022 prot. 264641:

- euro 100,00 a titolo di deposito cauzionale sul codice IBAN IT41X0760102800001031581018;
- imposta di bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente decreto sul codice IBAN IT890 07601 02800 001031575820 ;
- canone per l'anno 2022 (€ 100,00) sul codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016,

DECRETA

1. di autorizzare il subentro della Sig.ra Laura Ripamonti, come meglio identificata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a far data dal 26/03/2021, nella titolarità della Concessione di demanio idrico, già rilasciata alla Società Orione S.n.c. di Spinelli Simona con Decreto dirigenziale n. 9156 del 27/05/2021, che ha per oggetto lo scarico in alveo del

canale idrografico BV17279 delle acque meteoriche provenienti da un invaso esistente posto nella proprietà del Concessionario, nel Comune di Chianni (PI), in Loc. Casale Paterno (N.C.T. foglio 26, part. 145);

2. di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 26/05/2030 determinata con il Decreto dirigenziale n.9156 del 27/05/2021;

3. che il canone di concessione è pari a euro 100,00, ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale per un importo pari al cinquanta per cento del canone di concessione, ai sensi della L.R. n. 2/1971;

4. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle condizioni e alle prescrizioni generali individuate in premessa, con l'obbligo per il Concessionario di osservarne ogni condizione e vincolo;

5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

All.A dati identificativi Sidit 889-22

4d4d32a90922492e384fb94517e6944bad20b8beed7a77250ec5e7b69a73f95f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13967 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n.1879/2022 Procedimento di Subentro nella titolarità della Concessione rilasciata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 2738 del 14.06.2012 per l'occupazione del demanio idrico con un'opera di immissione reflui domestici depurati nel torrente Chiecinella, in loc. Chiecinella, nel comune di Palaia (PI), ex art. 36 del Regolamento 60/R/2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015656

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso

dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

PREMESSO che dalla documentazione agli atti risulta che:

- la Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 2738 del 14.06.2012 ha rilasciato alla Sig.ra Cinzia Gimignani, la concessione (ex pratica n. 5923) per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo del demanio idrico per l'immissione di reflui civili domestici depurati nel torrente Chiecinella (opera di scarico autorizzata con atto n. 494 del 01/02/2011 della U.O. Idraulica della Provincia di Pisa), provenienti dall'immobile posto in via Santa Chiara 7 loc. Chiecinella nel Comune di Palaia (PI), identificato a foglio 10 particella 64;

- la concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 2738/2012 scade il 04.10.2024, in quanto è stata rilasciata per la durata di anni 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione (05/10/2012);

- in data 17.03.2017, il Sig. Matteo Lapi ha presentato domanda di subentro nella concessione di cui sopra, acquisita agli atti con prot. n. 145363, avendo acquisito dalla Sig.ra Cinzia Gimignani la proprietà dell'immobile servito dall'opera di scarico, assolvendo da quel momento in poi al pagamento del canone, in quanto obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui è subentrato, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del Regolamento;

- il Sig. Matteo Lapi in data 28/04/2021 ha trasferito alla Sig.ra Valentina Bassi (i cui dati anagrafici sono riportati in allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto) la proprietà dell'immobile servito dall'opera di immissione di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Sig.ra Valentina Bassi con istanza acquisita agli atti con protocollo n. 230619 del 27.05.2021, prat. Sidit 1879/2022, ha presentato domanda di subentro nella titolarità della concessione di cui sopra;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.P.G.R. 60/2016, in caso di trasferimento di proprietà è ammissibile il subentro da parte dei nuovi proprietari nella titolarità della concessione demaniale, e che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del Concessionario a cui subentra;

ACCERTATO l'assolvimento da parte del proprietario cedente di tutti gli adempimenti indicati all'art. 36 comma 6, come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che si tratta di una concessione in assegnazione diretta di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del regolamento 60/R/2016; ai sensi dell'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento, si valuta di poter procedere al subentro senza sottoscrizione di un nuovo disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

RITENUTO di confermare la scadenza del 04.10.2024 stabilita per la concessione originaria, di cui

alla determinazione dirigenziale n. 2738 del 14.06.2012 della Provincia di Pisa, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione;

CONSIDERATO che il canone annuo viene confermato in euro 230,00 in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 6.2, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità contenute nella D.G.R.T. 1414/2018, Allegato B;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione ed il Concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI GENERALI:

La concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'immissione di reflui civili domestici depurati nel torrente Chiecinalla, in località Chiecinella, nel comune di Palaia (PI), relativi all'immobile posto in via Santa Chiara 7 loc. Chiecinella nel Comune di Palaia (PI), per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione agli atti, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area in concessione mantenendola in buon stato, provvedendo a proprie spese alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei luoghi in concessione, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora l'Amministrazione Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione dell'area in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare da quanto concesso;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione o di sub-concessione a terzi;
- c) esecuzione di lavori e/o opere non autorizzate;

d) mancato pagamento di due annualità del canone;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo del ripristino dei luoghi;
- nel caso il concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che:

- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in

attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R, per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2022, aggiornato secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 e alla D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017", pari a Euro 230,00 sarà oggetto di riscossione da parte del Settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal Concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti:

- euro 230,00 a titolo di deposito cauzionale mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018, in data 07/07/2022;

- imposta di bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente decreto, in data 07/07/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016,

DECRETA

- 1) di autorizzare il subentro della Signora Valentina Bassi, così come identificata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a fare data dal 28.04.2021, nella titolarità della Concessione di demanio idrico rilasciata dalla Provincia di Pisa con determinazione dirigenziale n. 2738 del 14.06.2012 che ha per oggetto l'immissione di reflui civili domestici depurati nel torrente Chiecinella, essendo subentrata nella proprietà dell'immobile servito dall'opera di scarico posto in via Santa Chiara 7 in loc. Chiecinella nel Comune di Palaia (PI);
- 2) di stabilire che la presente concessione mantiene la scadenza originaria del 04.10.2024 stabilita nel disciplinare di concessione richiamato in premessa il cui schema è stato approvato con la determinazione dirigenziale di cui al punto 1;
- 3) che il canone di concessione è pari a euro 230,00 da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento ed è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana; è altresì previsto il pagamento dell'imposta regionale per un importo pari al cinquanta per cento del canone di concessione, ai sensi della L.R. n. 2/1971;
- 4) di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle condizioni e alle prescrizioni generali individuate in premessa;

- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
- 6) di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- 7) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A All.A_Dati_identificativi_Sidit1879-22
8f40c6c0d62bd7c7d0523770ee62c116cbf30fb5bed46fa05d9abdf43d74cee9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13969 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2077/2018. Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4347/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.16845 del 29/09/2021 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo da un pozzo (pozzo 4 Tagliaferri) ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Soc. Agr. Selvello Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015516

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”.

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/05/22 n. 0183486 presentata dal Sig. Arturo Santini, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 4 Tagliaferri” ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4347/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.16845 del 29/09/2021 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2077/2018;

PRESO ATTO CHE

- la Società Agricola Selvello Srl risulta proprietaria dei terreni sui quali insiste la concessione in parola a seguito di atto di compravendita stipulato con gli eredi di Maestrini Settimio, titolari della Società Agricola La Castellaccia, precedente intestataria della concessione stessa;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n.16845/2021 che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista, di 92.176,00 (novantaduemilacentosettantaseivirgolazerozero) metri cubi/anno, per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) l/s;
- la Società Agricola Selvello Srl ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 22/06/22 il deposito cauzionale stabilito in € 230,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Società Agricola Selvello Srl la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 4 Tagliaferri” ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4347/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.16845 del 29/09/2021 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2077/2018;

CONSIDERATO CHE

- ferme restando le condizioni di cui al Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n.16845 del 29/09/2021, il volume annuale richiesto per la derivazione ad uso agricolo di cui alla pratica in oggetto è di 92.176,00 metri cubi/anno;

- la portata di acqua massima richiesta 12,00 litri al secondo, e che la portata media di concessione è pari a 2,92 l/s, così come risulta dal decreto di rinnovo n.16845 del 29/09/2021.
- la durata della concessione rinnovata è stabilita fino al 02/12/2028;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4347/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.16845 del 29/09/2021 dalla Regione Toscana, alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato "pozzo 4 Tagliaferri" ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2077/2018,
2. di stabilire che la Società Agricola Selvello Srl subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, così come rinnovata con Decreto del Dirigente regionale n.16845 del 29/09/2021 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di 2,92 (duevirgolananovadue) litri al secondo, per un volume massimo di 92.176,00 (novantaduemilacentosettantaseivirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 02/12/2028, come da scadenza del rinnovo di cui al D.D. n.16845 del 29/09/2021;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 230,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 ;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanon rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al D.D. n.16845 del 29/09/2021;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13970 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2085/2018 - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4488/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.17677 del 30/10/2019 (rettificato con D.D. n.18202 del 08/11/2019) dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 2 Pian di Bruna), ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015566

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/05/22 n. 0183486, presentata dal Sig. Arturo Santini in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 2 Pian di Bruna” ubicato in loc. Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4488/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 17677 del 30/10/2019 (rettificato con D.D. 18202 del 08/11/2019) dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2085/2018;

PRESO ATTO CHE

- la Società Agricola Selvello Srl risulta proprietaria dei terreni sui quali insiste la concessione in parola a seguito di atto di compravendita stipulato con gli eredi di Maestrini Settimio, titolari della Società Agricola La Castellaccia, precedente intestataria della concessione stessa;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 17677 del 30/10/2019 (rettificato con D.D. 18202 del 08/11/2019) che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista, quantificato in 109.500,00 (centonovemilacinquecentovirgolazerozero) metri cubi/anno, per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) l/s;
- la Società Agricola Selvello Srl ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 il deposito cauzionale stabilito in € 255,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Società Agricola Selvello Srl la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 2 Pian di Bruna”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4488/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 17677 del 30/10/2019 (rettificato con D.D. 18202 del 08/11/2019) dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2085/2018;

CONSIDERATO CHE

- ferme restando le condizioni di cui al Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n.17677 del 30/10/2019 (rettificato con D.D. 18202 del 08/11/2019), il volume annuale richiesto per la derivazione, ad uso agricolo, di cui alla pratica in oggetto è di 109.500,00 metri cubi/anno;
- la portata di acqua massima richiesta 12,00 litri al secondo, e che la portata media di concessione è pari a 3,47 l/s, così come risulta dal decreto di rinnovo n.17677 del 30/10/2019 (rettificato con D.D. 18202 del 08/11/2019)
- la durata della concessione rinnovata è stabilita fino al 09/12/2028;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4488/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con DD n. 17677 del 30/10/2019 (rettificato con DD 18202 del 08/11/2019) dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato "pozzo 2 Pian di Bruna", ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2085/2018;
2. di stabilire che la Società Agricola Selvello Srl subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, così come rinnovata con Decreto del Dirigente regionale n.17677 del 30/10/2019 (rettificato con DD 18202 del 08/11/2019) e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di 3,47 (trevirgolaquarantasette) litri al secondo, per un volume massimo di 109.500,00 (centonovemilacinquecentovirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 09/12/2028, come da scadenza del rinnovo di cui al D.D. n. 17677 del 30/10/2019 (rettificato con D.D.18202 del 08/11/2019);
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 255,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 ;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanonati rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al D.D. n. 17677 del 30/10/2019 (rettificato con D.D. n. 18202 del 08/11/2019);

8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13971 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2086/2018 - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4493/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.18197 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 1 Vallone), ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015577

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/05/22 n. 0183486, presentata dal Sig. Arturo Santini in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 1 Vallone”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4493/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 18197 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2086/2018;

PRESÈ ATTÈ CÈ E

- la Società Agricola Selvello Srl risulta proprietaria dei terreni sui quali insiste la concessione in parola, a seguito di atto di compravendita stipulato con gli eredi di Maestrini Settimio, titolari della Società Agricola La Castellaccia, precedente intestataria della concessione stessa;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 18197 del 08/11/2019 che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista quantificata in 127.500,00 (centoventisettemilacinquecentovirgolazerozero) metri cubi/anno, per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) l/s;
- la Società Agricola Selvello Srl ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 il deposito cauzionale stabilito in H285,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Società Agricola “Il Selvello” la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 1 Vallone”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4493/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 18197 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2086/2018;

CÈ NSIDERATÈ CÈ E

- ferme restando le condizioni di cui al disciplinare allegato al decreto di rinnovo n.18197 del 08/11/2019, il volume annuale richiesto per la derivazione, ad uso agricolo, di cui alla pratica in oggetto Odi 127.500,00 metri cubi/anno;
- la portata di acqua massima richiesta 12,00 litri al secondo, e che la portata media di concessione Opari a 4,04 l/s;
- la durata della concessione rinnovata Ostabilita fino al 09/12/2028;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATÈ ATTÈ :

- che il bollo virtuale Ostato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATÈ ATTÈ che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., O il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto cii premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4493/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 18197 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato "pozzo 1 Vallone", ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2086/2018,
2. di stabilire che la Società Agricola Selvello Srl, subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, così come rinnovata con Decreto del Dirigente regionale n.18197 del 08/11/2019 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di 4,04 (quattrovirgolazeroquattro) litri al secondo, per un volume massimo di 127.500,00 (centoventisettemilacinquecentovirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione Ostabilita fino al 09/12/2028, come da scadenza del rinnovo di cui al D.D. n. 18197 del 08/11/2019;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in H285,00 Ostato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 ;

6. di dare atto che la concessione Osubordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al D.D. n. 18197 del 08/11/2019;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento Oammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13972 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.107099/2020 - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 2613/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 5276 del 09/04/2019 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 6) ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015579

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/05/22 n. 0183486, presentata dal Sig. Arturo Santini in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “Pozzo 6”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 2613/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 5276 del 09/04/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n.107099/2020;

PRESO ATTO CHE

- la Società Agricola Selvello Srl risulta proprietaria dei terreni sui quali insiste la concessione in parola, a seguito di atto di compravendita stipulato con gli eredi di Maestrini Settimio, titolari della Società Agricola La Castellaccia, precedente intestataria della concessione stessa;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 5276 del 09/04/2019 che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista quantificato in 45.360,00 (quarantacinquemilatrecentosessantavirgolazerozero) metri cubi/anno, per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) l/s;
- la Società Agricola Selvello Srl ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 il deposito cauzionale stabilito in € 155,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Società Agricola Selvello Srl la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “Pozzo 6”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 2613/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 5276 del 09/04/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 107099/2020;

CONSIDERATO CHE:

- ferme restando le condizioni di cui al disciplinare allegato al decreto di rinnovo n.5276 del 09/04/2019 , il volume annuale richiesto per la derivazione ad uso agricolo di cui alla pratica in oggetto è di 45.360,00 metri cubi/anno;
- la portata di acqua massima richiesta 12,00 litri al secondo, e che la portata media di concessione è pari a 1,44 l/s, così come risulta dal decreto di rinnovo n.5276 del 09/04/2019;

- la durata della concessione rinnovata è stabilita fino al 13/07/2033;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 2613/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 5276 del 09/04/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato "Pozzo 6", ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 107099/2020;
2. di stabilire che la Società Agricola Selvello Srl subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, così come rinnovata con Decreto del Dirigente regionale n. 5276 del 09/04/2019 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di 1,44 (unovirgolaquarantaquattro) litri al secondo, per un volume massimo di 45.360,00 (quarantacinquemilatrecentosessantavirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 13/07/2033, come da scadenza del rinnovo di cui al D.D. n. 5276 del 09/04/2019;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 155,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 ;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanon rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al D.D. n. 5276 del 09/04/2019;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13973 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 pratica SIDIT N . 2237/2022 - Variante alla Concessione rilasciata con decreto n. 13179 del 29/07/2021 relativa all'utilizzo del demanio idrico in destra idraulica del fiume Arno in loc. Uliveto Terme nel comune di Vicopisano (PI), per ampliamento dell'area in uso per attività ricreativa e sportiva. Richiedente Canottieri Arno a.s.d.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015709

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel suo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso

dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTO il decreto n. 13179 del 29/07/2021 con il quale è stata rilasciata, alla Società Canottieri Arno a.s.d., C.F. 80005250503 P.IVA 01307090504, con sede legale in L.no Bonaccorso da Padule n.2, nel comune di Pisa (PI), la Concessione per l'utilizzo del demanio idrico per installazione stagionale di piattaforma galleggiante nel Fiume Arno e realizzazione gradonata di accesso alla stessa in destra idraulica dello stesso corso d'acqua in loc. Uliveto Terme nel comune di Vicopisano (PI);

VISTA la nuova istanza di concessione presentata dalla Società Canottieri Arno a.s.d., acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. n.195365 del 12/05/2022 (SIDIT n. 2237/2022), costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva;
- estratto mappa catastale;
- planimetria stato attuale;
- planimetria di progetto;
- documentazione fotografica;

VISTA la documentazione tecnica integrativa acquisita da questo Settore con prot. 240799 del 13/06/2022 e costituita da:

- ortofoto con misure dell'area richiesta;

DATO ATTO che oggetto dell'istanza è l'ampliamento, nella misura pari a mq. 944,40, dell'area di demanio idrico già in uso, in virtù della concessione di cui al decreto n. 13179/2021, per l'allestimento di una spiaggia con gazebo, ombrelloni e sedie a sdraio e di 2 "campi sportivi", di cui uno per la pratica del beach volley e l'altro per la pratica del beach soccer; la maggior superficie oggetto della variante alla concessione in essere è compresa tra la scalinata di accesso e la piattaforma galleggiante e comprende una porzione della part. 1 del fg. 22 e una porzione della part. 70 del fg. 15 del catasto terreni del comune di Calci;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO della Convenzione stipulata dal Richiedente con il comune di Vicopisano per la gestione della Piscina Comunale di Uliveto Terme (PI);

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto rientra nella fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento 60/R/2016;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali

e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati nella loro stesura finale, che descrivono la variazione dell’occupazione di cui trattasi ed ai quali si riferisce il presente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che in data 20/05/2022 si è conclusa la verifica di compatibilità idraulica con esito positivo e con le prescrizioni di seguito specificate;

DATO ATTO che, nell'utilizzazione delle aree dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali seguenti oltre quelle generali e tecniche contenute nel decreto n. 13179/2021:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'utilizzo dell'area demaniale non potrà iniziare prima del 1° maggio di ogni anno e non dovrà protrarsi oltre il 30/09/22 con l’obbligo della rimozione di tutte le infrastrutture ivi collocate;
- durante la lavorazione del terreno dovrà essere prestata la massima attenzione alle due opere idrauliche (ventole) situate in prossimità dell'area oggetto della presente concessione;
- i due campi da Beach Volley, Beach Soccer e il posizionamento degli ombrelloni oltre al gazebo, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 4,00 ml dal ciglio di sponda del F. Arno, dall'unglia arginale e dal ciglio di sponda del rio di scolo della ventola detta "Tunnel";
- le infrastrutture o i lavori non dovranno intralciare il libero transito del personale addetto alla Vigilanza Idraulica e alla manutenzione del fiume Arno e dei rii di scolo provenienti dalle due ventole prospicienti l'area in concessione denominate “Piscina e Tunnel”.
- il Concessionario sarà unico responsabile di eventuali danni provocati alle oo.ii, cose o persone derivanti dallo svolgimento dell’attività stessa.
- ogni eventuale danno prodotto alle opere idrauliche verrà sanzionato e il richiedente autorizzato sarà chiamato al ripristino dei danni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l’autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente gli interventi indicati in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni dal termine delle attività, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- le opere saranno eseguite e mantenute a totale cura e spese del richiedente. Per tutta la durata della concessione, s’intendono autorizzati gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio della concessione, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d’inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione e concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che la variante alla concessione demaniale decorre dalla data di adozione del presente decreto e che la concessione così modificata rimane valida fino al 28/07/2024, come stabilito nel disciplinare di concessione approvato con decreto n. 13179/2021 del 29/07/2021;

CONSIDERATO che il canone annuo complessivo dovuto per l'utilizzo dell'area demaniale (compreso: piattaforma galleggiante, scalinata e area per spiaggia e campi sportivi) è pari a € 2.030,80, calcolato in base all'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 applicando la tariffa 2.9 e 2.8;

VISTO che, con nota Prot. 245897 del 16/06/2022, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare gli adempimenti propedeutici al rilascio della concessione che comprendono il versamento del canone anticipato per l'anno 2022 e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO che con nota prot 273271 del 07/07/2022 la Canottieri Arno a.s.d. ha chiesto l'applicazione della riduzione del canone ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Regolamento 60/R/2016;

PRESO ATTO della richiesta di riduzione sono stati ricalcolati e chiesti, con nota del 11/07/2022 prot. 277184, gli adempimenti propedeutici al rilascio della concessione secondo gli importi seguenti:

- il canone dovuto per l'anno 2022 è pari a € 869,12 (calcolato per l'intero anno relativamente alla piattaforma galleggiante e alla gradinata di accesso, e in ragione di ratei mensili pari a 6/12 per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione per l'area richiesta in ampliamento), mentre l'importo del canone annuo complessivo (compreso: piattaforma galleggiante, scalinata e area per spiaggia e campi sportivi), calcolato in base all'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 applicando la tariffa uso sportivo dilettantistico 2.9 e 2.8 e applicando la riduzione del 20% è pari a € 1.624,64;

- a titolo di deposito cauzionale è stato chiesto il versamento dell'importo di € 1.280,64 (milleduecentottanta/64), a integrazione dell'importo pari a euro 344,00 già versato a titolo di deposito cauzionale per la precedente concessione (decreto n. 13179/2021, essendo la cauzione pari ad un'annualità del canone, che con l'applicazione della riduzione è pari a € 1.624,64;

CONSIDERATO che in data 11/07/2022 è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti indicati al punto precedente;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 30/06/2022;

DATO ATTO che per quanto non modificato con il presente provvedimento rimane valido quanto concesso e autorizzato con decreto n. 13179/2021 del 29/07/2021 e relativo disciplinare;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. di variare la concessione, rilasciata con decreto n. 13179 del 29.07.2021 alla Società Canottieri Arno a.s.d., P.IVA 01307090504 (C.F. 80005250503), con sede legale nel comune di Pisa L.no Bonaccorso da Padule n.2, per ampliamento, nella misura di mq. 944,40, dell'area già in uso, per l'allestimento di spiaggetta attrezzata e di n.2 campi sportivi, in golena del fiume Arno in località Uliveto Terme, nel comune di Vicopisano (PI);
2. di autorizzare l'allestimento di cui al punto precedente, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come descritto in narrativa e rappresentato negli elaborati elencati in premessa, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi ed atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa, nonché alle condizioni e prescrizioni tecniche e generali indicate

nel decreto dirigenziale n. 13179/2021 e nel relativo disciplinare, di cui si richiamano in particolare gli art. 3-4-7-8-9 e 10;

4. di dare atto che la concessione, così modificata, rimane valida fino alla scadenza del 28/07/2024 come stabilito nel decreto n. 13179/2021;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13997 - Data adozione: 13/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale Formone e Torrente Musarone, loc. Santarelli e Campolungo in Comune di Sinalunga per due attraversamenti con ponti ad uso pista ciclabile. Pratica SiDIT 2297/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015576

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di autorizzazione idraulica n. 2297/2022 presentata dal richiedente Comune di Sinalunga, c.f. 81001930528, con sede legale in Comune di Sinalunga, Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 43, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 240018 del 13-06-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Maggi Giacomo iscritto all'Ordine Ingegneri Siena:

- Relazione tecnica
- Planimetria di inquadramento scala 1:2000 comprensiva di documentazione fotografica e stato di progetto e sovrapposto
- Ipotesi di consolidamento del ponte sul Canale Formone e Relazione di calcolo

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Canale Formone e Torrente Musarone, loc. Santarellino e Campolungo in Comune di Sinalunga, per la realizzazione dell'opera n. 11479 restauro e consolidamento strutturale di ponticino sul Canale Formone e la sostituzione della balaustra metallica esistente sul ponticino sul Torrente Musarone con una in metallo tipo cor-ten, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e delle opere è quella agli atti del procedimento n. 3556/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D. 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli ;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza

del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a predisporre, a monte ed a valle dei attraversamenti, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e segnalanti il pericolo di piene dei corsi d'acqua;
- a prevedere un adeguato piano di manutenzione degli attraversamenti oggetto della presente concessione, che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, da attuarsi periodicamente, ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato, che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica del ponte, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- si dichiara edotto che, a seguito di eventi meteorologici, gli attraversamenti potrebbero essere soggetti a periodici allagamenti, e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori, tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione;
- è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emanati dal Centro Funzionale Regionale e a provvedere alla sorveglianza degli attraversamenti in parola e delle aree circostanti, con particolare attenzione al superamento delle condizioni di sicurezza;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvivere;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 il richiedente Comune di Sinalunga, c.f. 81001930528, con sede legale in Comune di Sinalunga, Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 43 all'esecuzione dei lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Canale Formone e Torrente Musarone, loc. Santarello e Campolungo in Comune di Sinalunga, per la realizzazione dell'opera n. 11479 restauro e consolidamento di ponticino e sostituzione parapetto su ponte così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, salvo motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Comune di Sinalunga la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale Formone e Torrente Musarone, loc. Santarello e Campolungo in Comune di Sinalunga per due attraversamenti con ponti ad uso pista

ciclabile;

4. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione delle aree demaniali siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione non è dovuto secondo quanto riportato all'art. 33 del Regolamento approvato con DPGR 60/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
7. di notificare il presente atto all'indirizzo pec giacomo.maggi@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14000 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n.1531-2573 del 2022. Concessione per la realizzazione di un guado a ruota bagnata (tip. 4.3 "uso agricolo forestale") per l'attraversamento del Torrente Trove (TS19069) in loc. Trove fraz. Castelmuzio, Comune di Trequanda (SI) - Cod. Locale n° 2347

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015510

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in*

attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R.74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal Sig. Bindi Valerio, come meglio identificato nell'allegato A, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0168825 del 26/04/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Corografia 1:10.000;
- Tavole Stato Attuale, Stato Progetto, Stato Sovrapposto;
- Documentazione Fotografica;
- Estratto di mappa catastale 1:2.000;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Geom. Nicola Guazzi, prevede la realizzazione di un guado a ruota bagnata (tip. 4.3 "uso agricolo forestale") per l'attraversamento del Torrente Trove (TS19069) in loc. Trove nella fraz. Castelmuzio, Comune di Trequanda (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il Torrente Trove è riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, e risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e s.m.i.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud come da nota acquisita agli atti con prot n.205139 del 18/05/2021, nella quale lo stesso esprime contributo istruttorio favorevole;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

PREDISPOSTO l'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", in cui viene individuato distintamente l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "b" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 241069 del 13/06/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- avrà onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, accertando la possibilità di utilizzo dei guadi solo in condizione di totale sicurezza e sotto la propria, piena responsabilità;
- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità e a terzi;
- dovrà prevedere a periodiche e opportune operazioni di manutenzione dei guadi stessi, ripristinando allo stato originario eventuali modifiche alla sezione del corso d'acqua, nell'area di attraversamento;
- dovrà porre attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, nei tratti a monte e valle dell'attraversamento;
- il Concessionario è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo conto anche quanto di competenza del Comune in merito al Piano di protezione civile.
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il guado dovrà essere realizzato a “ruota bagnata”, mediante il posizionamento di uno strato di massi calcarei di idonea pezzatura, ammorsati sul fondo per una profondità massima di 50 cm (è escluso l'uso di gabbionate) e mediante una modesta regolarizzazione delle sponde nel solo tratto utilizzato per il transito ed in raccordo con la sede della viabilità esistente;
- il guado dovrà essere realizzato con un profilo a “corda molla”, con una zona centrale leggermente più depressa al fine di creare un corridoio di magra per le acque, avendo cura di ripristinare il profilo longitudinale del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovranno essere rimossi tutti i materiali, compreso quelli di scavo, che non potranno essere ricollocati nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua o in zone dove eventuali fenomeni di piena, possano riportarli in alveo;
- dovrà adottare specifiche misure relative alla gestione del rischio idraulico del guado da attivare nei casi di allerte meteo;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- il Concessionario è tenuto ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile ed il Consorzio di Bonifica, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che, il concessionario nella utilizzazione dell'attraversamento dovrà osservare le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- sarà ritenuto responsabile di fenomeni di dilavamenti, erosioni, avvallamenti, cedimenti e fessurazioni presenti in alveo, riconducibili al passaggio improprio di mezzi e/o persone, nel tragitto interferente con il corso d'acqua;
- vista la tipologia del guado e le caratteristiche del corso d'acqua, dovrà prevedere periodiche e opportune operazioni di manutenzione al guado stesso, ripristinando eventuali avvallamenti che si possono formare dall'utilizzo dell'attraversamento;
- avrà onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, accertando la possibilità di utilizzo del guado solo in condizione di piena sicurezza e sotto la piena responsabilità del soggetto utilizzatore;
- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza del passaggio in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, anche nei tratti a monte dell'attraversamento;
- dovrà posizionare una segnaletica a norma che indichi la presenza del guado in entrambi i sensi di marcia ad una adeguata distanza dallo stesso e che riporti tutte le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza il pericolo derivante da eventi meteorologici avversi;
- ai sensi dell'art.12 del R.D.523/1904 ("i lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada ...") l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento sono a carico del soggetto proprietario/concessionario.
- il Concessionario è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo eventualmente conto di quanto di competenza del Comune in merito al Piano di Protezione Civile;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 9 anni;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'attraversamento con 1 guado (tip. 4.3- Guado Agricolo Forestale) dovuto per l'anno in corso, ammonta a € 80,96 in base alla rivalutazione su base ISTAT applicata ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, e decurtato del 60% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art 29 del Regolamento. e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022 al versamento dell'importo di € 40,48, pari ad 6/12 esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 80,96, pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (mediante versamento con F24 del 22/06/2022 presso Banca Terre Etrusche di Valdichiana e Maremma);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Bindi Valerio, come meglio identificato nell'allegato A, la concessione per la realizzazione di un guado a ruota bagnata (tip. 4.3 "uso agricolo forestale") per l'attraversamento del Torrente Trove (TS19069) in loc. Trove fraz. Castelmuzio, Comune di Trequanda (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato B) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/06/2031;

2. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
3. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
6. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Trequanda (SI) per le competenze in materia di Protezione civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

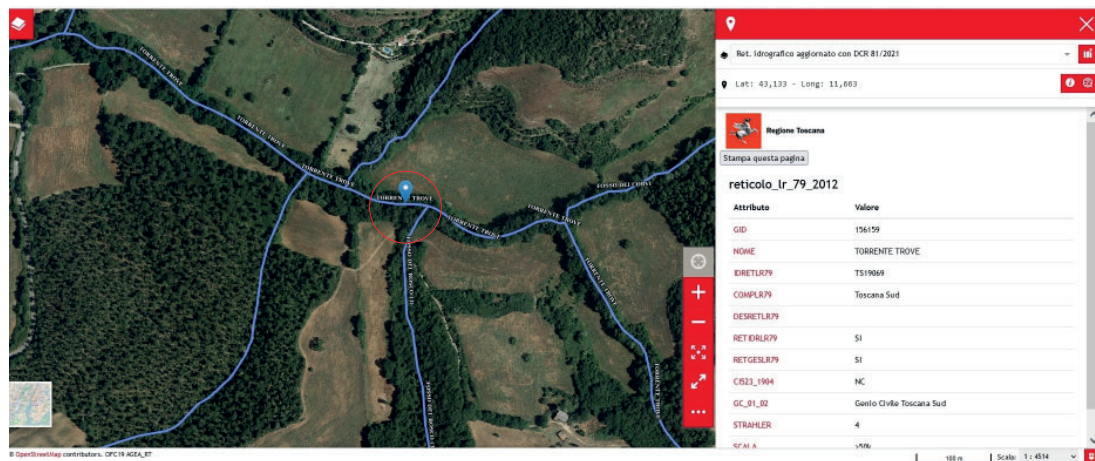
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *dati identificativi soggetto*
68b85b00dd35613890557d7d01fac9df20c78b844e349d0a4b4e20cd92ddf1ef
- B* *planimetria*
4d9a873bae1d8d81d29cc837c4c26f8023f78bce75851ea1570af85db5425cc7

Pratica SiDIT n.1531-2573 del 2022

Concessione per la realizzazione di un guado a ruota bagnata (tip. 4.3 “uso agricolo forestale”) per l’attraversamento del Torrente Trove (TS19069) in loc. Trove fraz. Castelmuzio, Comune di Trequanda (SI) - Cod. Locale n° 2347 - Concessionario: Bindi Valerio.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14015 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2078/2018 - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4485/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.15959 del 16/09/2021 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 5 Bottaccio) ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente: Società Agricola Selvello Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015524

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/05/22 n.0183486, presentata dal Sig.Arturo Santini in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 5 Bottaccio” ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4485/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 15959 del 16/09/2021 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2078/2018;

PRESO ATTO CHE

- la Società Agricola Selvello Srl, risulta proprietaria dei terreni sui quali insiste la concessione in parola a seguito di atto di compravendita stipulato con gli eredi di Maestrini Settimio, titolari della Società Agricola La Castellaccia, precedente intestataria della concessione stessa;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 15959/2021 che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista di 11.909,00 (undicimilanovecentonovevirgolazerozero) metri cubi/anno, per una portata massima di 7,00 (settevirgolazerozero) l/s;
- la Società Agricola Selvello Srl ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 il deposito cauzionale stabilito in € 100,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Società Agricola Selvello Srl, la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 5 Bottaccio”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4485/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 15959 del 16/09/2021 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2078/2018;

CONSIDERATO CHE

- ferme restando le condizioni di cui al Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 15959 del 16/09/2021, il volume annuale richiesto per la derivazione ad uso agricolo di cui alla pratica in oggetto è di 11.909,00 metri cubi/anno;

- la portata di acqua massima richiesta 7,00 litri al secondo, e che la portata media di concessione è pari a 0,4 l/s, così come risulta dal decreto di rinnovo n.15959 del 16/09/2021.
- la durata della concessione rinnovata è stabilita fino al 02/12/2028;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4485/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.15959 del 16/09/2021 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato "pozzo 5 Bottaccio", ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2078/2018,
2. di stabilire che la Società Agricola Selvello Srl, subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, così come rinnovata con Decreto del Dirigente regionale n.15959 del 16/09/2021 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 7,00 (settevirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di a 0,4 (zerovirgolaquattro) litri al secondo per un volume massimo di 11.909,00 (undicimilanovecentonovevirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 02/12/2028, come da scadenza del rinnovo di cui al DD n. 15959 del 16/09/2021;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 100,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 ;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanon rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al D.D. n. 15959 del 16/09/2021;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si

possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14017 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2081/2018. Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4342/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n.18198 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 3 Centro Azienda) ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015551

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/05/22 n.0183486, presentata dal Sig. Arturo Santini in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 3 Centro Azienda” ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4342/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 18198 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2081/2018;

PRESÈ ATTÈ CÈ E

- la Società Agricola Selvello Srl risulta proprietaria dei terreni sui quali insiste la concessione in parola a seguito di atto di compravendita stipulato con gli eredi di Maestrini Settimio, titolari della Società Agricola La Castellaccia, precedente intestataria della concessione stessa;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 18198/19 che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista quantificata in 35.020,00 (trentacinquemilaventivirgolazerozero) metri cubi/anno, per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) l/s;
- la Società Agricola Selvello Srl ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 il deposito cauzionale stabilito in H140,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Società Agricola Selvello Srl la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “pozzo 3 Centro Azienda”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4342/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 18198 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2081/2018;

CÈ NSIDERATÈ CÈ E

- ferme restando le condizioni di cui al Disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 18198 del 08/11/2019, il volume annuale richiesto per la derivazione ad uso agricolo di cui alla pratica in oggetto è di 35.020,00 metri cubi/anno;
- la portata di acqua massima richiesta 12,00 litri al secondo, e che la portata media di concessione è pari a 1,11 l/s, così come risulta dal decreto di rinnovo n.18198 del 08/11/2019.

- la durata della concessione rinnovata Ostabilita fino al 02/12/2028;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATè ATTè

- che il bollo virtuale Ostato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATè ATTè che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., O il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531, a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 4342/08 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 18198 del 08/11/2019 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato "pozzo 3 Centro Azienda", ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2081/2018,
2. di stabilire che la Società Agricola Selvello Srl subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, così come rinnovata con Decreto del Dirigente regionale n.18198 del 08/11/2019 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di 1,11 (unovirgolaundici) litri al secondo, per un volume massimo di 35.020,00 (trentacinquemilaventivirgolazerozero) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione Ostabilita fino al 02/12/2028, come da scadenza del rinnovo di cui al D.D. n. 18198 del 08/11/2019;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in H140,00 Ostato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 ;
6. di dare atto che la concessione Osubordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanon rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al D.D. n. 18198 del 08/11/2019;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento Oammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14027 - Data adozione: 12/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2276/2019 - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'intestatario della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 1306/09 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 691 del 20/01/2022 dalla Regione Toscana, per la derivazione di acqua pubblica, ad uso agricolo, da un pozzo (pozzo 7), ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR) - Richiedente Società Agricola Selvello Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015578

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.55 del 28/12/2021 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 05/05/22 n.0183486, presentata dal Sig. Arturo Santini in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “Pozzo 7”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 1306/09 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 691 del 20/01/2022 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2276/2019;

PRESÈ ATTÈ CÈ E

- la Società Agricola Selvello Srl risulta proprietaria dei terreni sui quali insiste la concessione in parola, a seguito di atto di compravendita stipulato con gli eredi di Maestrini Settimio, titolari della Società Agricola La Castellaccia, precedente intestataria della concessione stessa;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 691 del 20/01/2022 che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista quantificata in 14.843,50 (quattordicimilaottocentoquarantatrevirgolacinquanta) metri cubi/anno, per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) l/s;
- la Società Agricola Selvello Srl ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 il deposito cauzionale stabilito in H110,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla Società Agricola Selvello Srl, la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato “Pozzo 7”, ubicato in località Castellaccia nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1306/09 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 691 del 20/01/2022 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio - Pratica SIDIT n. 2276/2019;

CÈ NSIDERATÈ CÈ E:

- ferme restando le condizioni di cui al disciplinare allegato al decreto di rinnovo n. 691 del 20/01/2022 , il volume annuale richiesto per la derivazione ad uso agricolo di cui alla pratica in oggetto Odi 14.843,50 metri cubi/anno;

- la portata di acqua massima richiesta 12,00 litri al secondo, e che la portata media di concessione Opai a 0,47 l/s, così come risulta dal decreto di rinnovo n. 691 del 20/01/2022;
- la durata della concessione rinnovata Ostabilita fino al 09/04/2029;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATè ATTè

- che il bollo virtuale Ostato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'eserita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATè ATTè che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., O il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla Società Agricola Selvello Srl, con sede legale in Cesena, via Cervese n. 364 (P.IVA 01256800531), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 1306/09 dalla Provincia di Grosseto e rinnovata con D.D. n. 691 del 20/01/2022 dalla Regione Toscana alla Società Agricola La Castellaccia degli eredi di Maestrini Settimio, per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo denominato "Pozzo 7", ubicato in località Castellaccia, nel comune di Gavorrano (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2276/2019;
2. di stabilire che la Società Agricola Selvello Srl subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione, così come rinnovata con Decreto del Dirigente regionale n. 691 del 20/01/2022 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodicivirgolazerozero) litri al secondo, una portata media annua di 0,47 (zerovirgolaquarantasette) litri al secondo, per un volume massimo di 14.843,50 (quattordicimilaottocentoquarantatrevirgolacinquanta) metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione Ostabilita fino al 09/04/2029, come da scadenza del rinnovo di cui al D.D. n. 691 del 20/01/2022;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in H110,00 Ostato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 23/06/22 ;
6. di dare atto che la concessione Osubordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanon rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al D.D. n. 691 del 20/01/2022;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento Oammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14031 - Data adozione: 13/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in provincia di Arezzo e Siena, per la realizzazione del nuovo acquedotto per "Approvvigionamento idropotabile dall'invaso di Montedoglio con derivazione della risorsa idrica dalla vasca di compenso n. 23 di Pozzo della Chiana (AR)", con attraversamento e parallelismo di vari corsi d'acqua. Pratica SiDIT 1892/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015614

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n.1892/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 109240 del 16-03-2022 presentata da Acquedotto del Fiora SpA, c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via G. Mameli, n. 10 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Mori Aila, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Relazione interferenze;
- Planimetria generale;
- Tipologici attraversamenti;
- Particolari attraversamento Fosso S. Smeraldo;
- Particolari attraversamento Fosso Gorgo;
- Particolari attraversamento Fosso delle Prata;
- Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 92 del 29/10/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua in provincia di Arezzo e Siena, per la realizzazione dell'opera n. 11196 nuovo acquedotto per "Approvvigionamento idropotabile dall'invaso di Montedoglio con derivazione della risorsa idrica dalla vasca di compenso n. 23 di Pozzo della Chiana (AR)", con attraversamento e parallelismo di vari corsi d'acqua (elenco allegato), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3048/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i sottoattraversamenti dei corsi d'acqua devono essere posti ad una profondità non inferiore a 1,50 metri, misurati dalla generatrice superiore del tubo al fondo alveo attuale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere versati gli obblighi ittiogenici se dovuti al competente Settore Pesca della Regione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente

sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200307284898 del 30/05/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 13-06-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 5.343,36 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 3.116,96 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sette/dodicesimi del canone annuale di € 5.343,36 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103;
- € 1.558,48 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Acquedotto del Fiora SpA, c.f. 00304790538, con sede legale in Comune di Grosseto, Via G. Mameli, n. 10 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua in provincia di Arezzo e Siena, per la realizzazione dell'opera n. 11196 nuovo acquedotto per "Approvvigionamento idropotabile dall'invaso di Montedoglio con derivazione della risorsa idrica dalla vasca di compenso n. 23 di Pozzo della Chiana (AR)", con attraversamento e parallelismo di vari corsi d'acqua di cui all'elenco allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 5.343,36, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta maggiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: protocollo@pec.fiora.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14091 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT 1349/2022- Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica. Immissione di acque reflue industriali nel Rio Lama BV9635 nel Comune di Pontedera (PI) - Loc. Le Sodole - Montecastello.

Richiedente: ACR di Reggiani Albertino SPA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015784

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel suo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019” che ha disposto all’articolo comma 1 che per l’anno 2020 l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è ridotta del 100 per cento;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 è previsto che a decorrere dal 2021 all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTA l’istanza di concessione presentata da ACR - di Reggiani Albertino – S.P.A., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), Via Strada Statale Nord, 162 P.IVA 00778780361, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0113742 del 18/03/2022 e con prot. 0229702 del 06/06/2022 (SIDIT n. 1349/2022);

VISTA la documentazione progettuale complessivamente integrata costituita dai seguenti elaborati conservati agli atti dell’Ufficio a firma ing. Mario Maretti iscritto all’albo della Provincia di Modena (MO) al numero 1295:

- Modulo Allegato B;
- Relazione tecnica;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Tav. 1 Planimetria catastale;
- Tav. 2 Ortofoto con ubicazione punto di scarico;
- Tav. 3 Inquadramento su Carta Tecnica Regionale;
- Tav.4 Reticolo Idrografico;
- Tav.5 Sezione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento riguarda esclusivamente la posa in opera di condotta di scarico in HDPE 110 mm, che convoglierà acque reflue industriali nel recettore Rio Lama (2) BV9635 (particella n. 40 e n.39 del foglio 27) e la realizzazione di opere di protezione (scogliera) a tutta sezione per 2 metri a monte e a valle rispetto al punto di immissione;

PREMESSO che i lavori sono riferiti all’impianto di oleodotto ENI nel Comune di Pontedera (PI) contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni del comune di Pontedera con il Foglio di mappa n.39 e particella n.38, iscritto all’anagrafe dei siti da bonificare con codice SISBONPI-PO-1007 denominato “Oleodotto Eni sversamento da effrazione-via Le Sodole, 56025, Pontedera, (PI)”;

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n.1459 del 02/02/2022 del Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche in merito all’Autorizzazione allo scarico in acque superficiali ai sensi dell’art. 243 D.Lgs 152/06 e dell’art.5-bis della L.R. 20/2006 e s.m.i. delle acque provenienti dall’impianto di trattamento acque di falda installato per l’intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) del sito denominato Oleodotto Eni sversamento da effrazione - via Le Sodole, 56025, Pontedera, PI Codice PI-PO-1007;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ingegnere Francesco Pistone del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

CONSIDERATO che per l’istanza è necessario, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, del Regolamento approvato con D.G.R.T. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le

clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere di cui sopra presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni tecniche e generali riportate di seguito;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- la verifica di compatibilità idraulica interna al Settore ha dato esito positivo con prescrizioni;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, nell'installazione dell'opera dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione di immissione dello scarico deve essere rastremata a filo del rivestimento ed orientata verso valle;
- nella fascia di 4 metri dal corso d'acqua la tubazione deve essere carrabile o almeno di adeguata resistenza al fine di garantire il transito dei mezzi addetti alla manutenzione del corso d'acqua;
- la scogliera dovrà essere ancorata al fondo senza restringere la sezione libera dell'alveo e modificare la quota di fondo e dovrà essere raccordata alla sponda, garantendo continuità tra il tratto oggetto di lavori e quello posto nel tratto immediatamente a valle e a monte, al fine di evitare discontinuità geometriche e brusche variazioni morfologiche che potrebbero causare fenomeni erosivi e di scalzamento;
- l'attività prevista non dovrà comportare trasformazioni morfologiche o realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, anche temporanei, nelle aree ricomprese nelle fasce di rispetto di 10 metri dei corsi d'acqua;
- al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere sgombrato il tratto d'alveo attivo interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora in fase dei lavori si verificassero, nel tratto interessato dal cantiere, ostruzioni del corso d'acqua causate dal mancato passaggio del materiale flottante trasportato dalla corrente, o per altre ragioni dipendenti dai lavori stessi, il soggetto autorizzato dovrà senza indugio, a proprie cure e spese, ripristinare il regolare deflusso;
- è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su terreni imbibiti e loro pertinenze idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato, compreso il rivestimento di sponda;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto, se necessario, dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- dovrà essere consentito in qualsiasi momento, a spese del richiedente, l'accesso al personale di vigilanza idraulica incaricato dalla Concedente e dal Consorzio di Bonifica, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio del Concedente;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Built" con le opere effettivamente eseguite;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente decreto pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione del manufatto oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- il Concessionario dovrà mantenere in buono stato le opere e le parti accessorie affinché il loro deterioramento non causi impedimenti od ostacoli al libero scorrimento delle acque;
- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei manufatti di cui trattasi, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate senza avere niente da pretendere nei confronti della Concedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- ad assicurare che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le

opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola con le opere effettivamente eseguite;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento n.60/R 2016 e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

La concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

La decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo del canone per le opere di immissione in argomento, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 6.3, ammonta ad euro 270,00 (duecentosettanta/00);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente atto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per le opere mediante il versamento della somma pari a euro 270,00 (duecentosettanta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot. 0264639 del 01/07/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo complessivo di euro 135,00 (centotrentacinque/00), a titolo di acconto della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, in base a quanto previsto dalla

D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 6.3 (scarico acque reflue industriali) in ragione di ratei mensili pari a 6/12 per ciascun mese di validità del Provvedimento di Concessione;

- versamento dell'importo di euro 270,00 (duecentosettanta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento in data 05/07/2022;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a ACR - di Reggiani Albertino - S.P.A., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), Via Strada Statale Nord, 162 P.IVA 00778780361, della Concessione per utilizzo del demanio idrico per l'immissione di acque reflue industriali nel Rio Lama BV9635 nel Comune di Pontedera (PI) in Loc. Le Sodole - Montecastello;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole sopra espresse, e che il canone annuo di concessione è pari a euro 270,00 (duecentosettanta/00) salvo successivi aggiornamenti;

4. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti e gli obblighi stabiliti nel regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa;

5. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14099 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 2540/2019 (codice locale 3597). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Capannori (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015822

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- la D.G.R. n.1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;
- l'istanza acquisita al protocollo con n. 567490 del 14/12/2018, presentata dalla ditta “Pasticceria Pinelli di Borelli Lorenzina e Cordoni - s.n.c.”, C.F. 01696740461 con sede legale in Via Beccheria, 28 in Comune di Lucca (LU), nella persona del legale rappresentante della società, di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, mediante n° 1 pozzo sito su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Capannori (LU) al foglio di mappa n° 67 part. n° 68, in Località Lunata, di proprietà del Sig. Berti Nicolao che ha dato l'assenso, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile, igienico sanitario e potabile per un quantitativo totale di 2950 m³/anno, Pratica SIDIT 2540/2019 (codice locale 3597);

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO CHE :

- il concessionario ha corrisposto il canone per l'anno 2022 per l'uso dell'acqua secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalla DGRT n.1035 del 05-08-2019, comprensivo del contributo idrografico previsto sulla prima annualità ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, per un importo totale pari ad euro duecentocinquanta/76 (250,76);
- il richiedente ha corrisposto la cauzione prevista pari ad € 244,64 (duecentoquarantaquattro/64), le spese d'istruttoria, ed ottemperato al versamento dell'imposta di bollo complessiva di euro 48 (equivalente di n. 2 marche da bollo da € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto e n. 1 marca per convalidare il presente decreto), con versamento effettuato con bonifico, Banco BPM SPA in data 27/06/2022, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT 88 Z 07601 02800 001020546857;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 06/07/2022 dal Sig. Ademaro Giovanni Cordoni in qualità di legale rappresentante della "Pasticceria Pinelli di Borelli Lorenzina e Cordoni - s.n.c.", C.F. 01696740461 con sede legale in Via Beccheria, 28 in Comune di Lucca (LU), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 06/07/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla "Pasticceria Pinelli di Borelli Lorenzina e Cordoni - s.n.c.", C.F. 01696740461 con sede legale in Via Beccheria, 28 in Comune di Lucca (LU), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n° 1 pozzo ubicato su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Capannori (LU) al foglio di mappa n° 67 part. n° 68, in Località Lunata, di proprietà del Sig. Berti Nicolao che ha dato l'assenso, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile, igienico sanitario e potabile per un quantitativo totale di 2950 m³/anno, Pratica SIDIT 2540/2019 (codice locale 3597), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 06/07/2022 dal Sig. Ademaro Giovanni Cordoni in qualità di legale rappresentante della "Pasticceria Pinelli di Borelli Lorenzina e Cordoni - s.n.c.", C.F. 01696740461 con sede legale in Via Beccheria, 28 in Comune di Lucca (LU), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;

7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A 3597 Pasticceria Pinelli Disciplinare firmato
32af834b05dcaef4862ac93ed736bcf26dc3ddc6913a83086ec99dd6e2759d7b

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14110 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PESCIA, Loc. ALBERGHI, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 1041/1. - Procedimento SIDIT 3926/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015385

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 28/12/2017 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 622400 il richiedente Società Agricola Baldi di Baldi Luca e Berti Nuccia s.s.a. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PESCIA, Loc. ALBERGHI, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,16 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Baldi di Baldi Luca e Berti Nuccia s.s.a. - C.F. 00521160473, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PESCIA, Loc. ALBERGHI, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 96 particella n.632, per una portata media di 0,16 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 82,20;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PESCIA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE 1041.1

621caa597e356dbb3b535dffd5b60f65c824a309daea1bee7b84c65c6f8b5110



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14118 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione alla ricostruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026201 denominato "LUTIRANO 1" da realizzarsi in varie località nel Comune di Marradi (FI), in attraversamento aereo di 37corsi d'acqua. Pratica SiDIT58539/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015678

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di autorizzazione idraulica e concessione del demanio idrico n. 58539/2020 presentata dalla richiedente e-distribuzione Spa, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo settore con prott. n. 53007 del 11/02/2020, n. 53010 del 11/02/2020, n. 53014 del 11/02/2020, 54594 del 12/02/2020, 54597 del 12/02/2020 e n. 54694 del 12/02/2020, successivamente integrata con pec prot. n. 102275 del 11/03/2020, e l'allegata documentazione progettuale, relativa alla pratica e- distribuzione AUT_1758052, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma del tecnico Ing. Vito Cavallotti:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:1.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026201 denominato "LUTIRANO 1" da realizzarsi in varie località nel Comune di Marradi (FI), in attraversamento aereo di vari corsi d'acqua, rientrante nel più ampio "Progetto Resilienza" della rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Toscana - pratica e- distribuzione AUT_1758052

DATO ATTO che con Decreto n. 4599 del 30/03/2020 questo Settore ha autorizzato, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, la realizzazione delle suddette opere, rimandando il rilascio della concessione demaniale ad un successivo atto prima della fine dei lavori;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua (n. 37 attraversamenti aerei) in varie località appartenenti al Comune di Marradi (FI), per la realizzazione dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026201 denominato "LUTIRANO 1";

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il

disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 58583/2020;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche riportate nel Decreto n. 4599 del 30/03/2020 citato in precedenza, e quelle generali di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 a partire dal 01/01/2022 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto, in fase di registrazione, è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dalla richiedente a mezzo versamento con modello F24 in data 18/05/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi per n. 37 attraversamenti aerei MT:

- € 22.024,32 a titolo di indennità arretrate anni 2015-2020 mediante versamento, effettuato in data 16/03/2020, sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 3.069,22 a titolo di indennità anno 2021 mediante versamento, effettuato in data 14/03/2022, sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018

PRESO ATTO che in data 14/04/2020 e-distribuzione Spa ha stipulato con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. apposita polizza fideiussoria (garanzia n. 8312/8200/00801464/495377/788-2020), conservata in atti, a garanzia del deposito cauzionale per l'importo di € 3.069,22 (euro tremilasessantatré/22);

DATO ATTO infine che il canone (per € 3.069,22) e l'imposta regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971 (per € 1.534,61) riferiti all'anno 2022 saranno oggetto di specifica richiesta da parte del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana entro il 31 Dicembre 2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare alla Società e-distribuzione Spa, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la Concessione per l'utilizzo di porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua (n. 37 attraversamenti aerei) in varie località appartenenti al Comune di Marradi (FI), per la realizzazione dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5026201 denominato "LUTIRANO I";
2. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. di stabilire che la concessione è accordata per anni 19 a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 3.069,22, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di trasmettere il presente atto agli indirizzi pec: vito.cavallotti@pec.it e e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14120 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2457464 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV44802 e Borro di Melachecca, loc. Poggio ai Frati in Comune di Poggibonsi, per sostituzione e il potenziamento di linea BT in cavo aereo a 0,4 kV, da realizzarsi in attraversamento superiore. Pratica SiDIT 660/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015722

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 660/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 78546 del 28-02-2022 presentata da e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Pazzaglia Alberto iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Siena, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria e Sezione di progetto;
- Doc. fotografica;
- Schede tecniche dei componenti da porre in opera.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV44802, loc. Poggio ai Frati in Comune di Poggibonsi, presso la particella 44, 48 del Foglio 22 per la realizzazione dell'opera n. 10598 - pratica AUT_2457464 - Sostituzione e il potenziamento di linea BT in cavo aereo a 0,4 kV, da realizzarsi in attraversamento superiore, così comedescripto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Melachecca (MV44791), loc. Poggio ai Frati in Comune di Poggibonsi, presso la particella 273, 277 del Foglio 22 - pratica AUT_2457464 - per Sostituzione e il potenziamento di linea BT in cavo aereo a 0,4 kV, da realizzarsi in attraversamento superiore, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1192/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere

considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà

privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto con Aut. AdE n.133874/99, come da comunicazione assolvimento imposta di bollo del 30/06/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 11,06 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 11,06 a titolo di primo canone concessorio, riferito all'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 5,53 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 54,91 a titolo di indennizzo per gli anni 2017/2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV44802, loc. Poggio ai Frati in Comune di Poggibonsi, presso la particella 44, 48 del Foglio 22 con l'opera n. 10598 - pratica AUT_2457464 – Sostituzione e il potenziamento di linea BT in cavo aereo a 0,4 kV, da realizzarsi in attraversamento superiore;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Melachecca (MV44791), loc. Poggio ai Frati in Comune di Poggibonsi, presso la particella 273, 277 del Foglio 22 - pratica AUT_2457464 - per Sostituzione e il potenziamento di linea BT in cavo aereo a 0,4 kV, da realizzarsi in attraversamento superiore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 11,06 (undici/06), secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: studiotecnicoassociatopr@pec.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14121 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2314960 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV40855, loc. Valiano in Comune di Montepulciano per costruzione nuovo elettrodotto interrato BT. Pratica SiDIT 1374/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015723

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1374/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 151258 del 11-04-2022 presentata da e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Provvedi Stefano, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnico-descrittiva
- Corografia 1:25.000
- Planimetria catastale 1:2.000
- Sezione trasversale della posa dei cavi

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede: lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato corso d'acqua AV40855, loc. Valiano in Comune di Montepulciano, presso la particella 83 del Foglio 31 per la realizzazione dell'opera n. 10959 costruzione nuovo elettrodotto interrato BT interferente con il corso d'acqua AV40855 in località Valiano nel Comune di Montepulciano (SI). AUT_2314960, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2351/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con modalità virtuale con Autorizzazione A.d.E. n. 133874/99.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 22/06/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- €. 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta,

codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 121,44 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sei/dodicesimi del canone annuale di € 0 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,72 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV40855 , loc. Valiano in Comune di Montepulciano, presso la particella 83 del Foglio 31 con l'opera n. 10959 costruzione nuovo elettrodotto interrato BT interferente con il corso d'acqua AV40855 in località Valiano nel Comune di Montepulciano (SI) . AUT_2314960;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a €. 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14122 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Doccio, frazione Cicogna in località Doccio in Comune di Terranuova Bracciolini per opere di trasformazione del guado ad uso agricolo. Pratica SiDIT 2143/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015727

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2143/2022 presentata dal richiedente Raffaella Grai, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 222401 del 30-05-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Passarella Alessandro:

- Relazione Tecnica
- Tavola 1: inquadramento catastale, PRG e vincoli
- Tavola 2: planimetrie e sezioni (stato attuale, modificato e sovrapposto)
- Tavola 3: individuazioni delle proprietà
- Atto di Divisione del 07-04-1982, rep. n° 32166 (I° atto – costituzione della servitù di passo)
- Atto di compravendita del 09-12-2020, rep. n. 69017 (II° atto - trasferimento diritto di servitù di passo);
- Atto di compravendita del 08-04-2022, rep. n. 37993 (III° atto - trasferimento diritto di servitù di passo);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Doccio, fraz. Cicogna in località Doccio in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 178 del Foglio 61 per la realizzazione dell'opera n. 11356 opere di trasformazione del guado ad uso agricolo e regolarizzazione concessione idraulica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3357/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il guado dovrà essere realizzato senza che questo comporti la modifica della sezione libera di deflusso del corso d'acqua, ritenendo ammissibile unicamente la modesta regolarizzazione delle sponde nel tratto utilizzato per il transito ed in raccordo con la sede stradale contigua;
- il concessionario avrà l'onere e il dovere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, tramite il sito del Centro Funzionale Regionale (<https://www.cfr.toscana.it/>) accertando la possibilità di utilizzo del guado solo in condizione di totale sicurezza e sotto la propria piena responsabilità;
- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità e a terzi, prevedendo periodiche e opportune operazioni di manutenzione del guado stesso, ripristinando allo stato originario eventuali modifiche alla sezione del corso d'acqua, nell'area di attraversamento;
- dovrà provvedere al posizionamento di idonea segnaletica che indichi la presenza del guado in entrambi i sensi di marcia e di pericolo per la presenza di aree allagabili, posizionati ad una adeguata distanza dallo stesso e che riporti tutte le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza i pericoli derivanti da eventi meteorologici avversi;
- dovranno essere installati su entrambe le sponde del Borro del Doccio, idonei dispositivi di interdizione al transito sul guado affinché nessuno, al di fuori dei soggetti individuati e autorizzati dal concessionario, vi possa accedere;
- dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione del guado che preveda i più opportuni interventi di ispezione, pulizia ed eventuale stabilizzazione dello stesso, da attuarsi periodicamente, ovvero, a seguito di eventi di piena del corso d'acqua che determinino fenomeni di trasporto solido significativi, comunque compromettenti la sua funzionalità idraulica, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria di progetto derivante dalle valutazioni idrauliche effettuate;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è a conoscenza che l'attraversamento è soggetto a periodici allagamenti e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione.
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01190407995504 del 18-06-2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 04-07-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 80,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 80,00 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 40,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Raffaella Grai, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Doccio, frazione Cicogna in località Doccio in Comune di Terranuova Bracciolini, presso la particella 178 del Foglio 61 con l'opera n. 11356 opere di trasformazione del guado ad uso agricolo e regolarizzazione concessione idraulica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 80,00, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi

entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo PEC alessandro.passarella@archiworldpec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
c6d74a49fc3af55b415276f151df2dc78e8c8399c79a1d305f89c7143d48717b

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14123 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2503520 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia (MV47758) e Fosso di Campofiori (MV47680), loc. Badesse in Comune di Monteriggioni per intervento di attraversamento con nuova linea interrata BT. Pratica SiDIT 1944/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015728

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1944/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 206390 del 19-05-2022 presentata da E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Provvedi Stefano iscritto al Collegio dei Geometri di Siena, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Planimetria e Sezione di progetto;
- Doc. fotografica;
- Schede tecniche dei componenti da porre in opera;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Staggia (MV47758) e Fosso di Campofiori (MV47680), loc. Badesse in Comune di Monteriggioni, per la realizzazione dell'opera n. 11224 - pratica AUT_2503520 - Intervento di attraversamento con nuova linea interrata BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3117/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto con Aut. AdE n.133874/99, come da comunicazione assolvimento imposta di bollo del 30/06/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 23-06-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 485,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 283,36 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 7 (sette) dodicesimi del canone annuale di € 485,76 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 242,88 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente E-Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrore, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia (MV47758) e Fosso di Campofiori (MV47680), loc. Badesse in Comune di Monteriggioni, con l'opera n. 11224 - pratica AUT_2503520 - Intervento di attraversamento con nuova linea interrata BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € € 485,76 (quattrocentottantacinque/76), secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e stefano.provvedi@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14124 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Bugattolo, in Comune di Greve in Chianti per attraversamento con ponte. Pratica SiDIT 1890/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015730

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1890/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 201557 del 17-05-2022, successivamente integrata da Elaborato Unico Rev. 4 presentata da Città Metropolitana di Firenze, c.f. 80016450480, con sede legale in Comune di Firenze, Via Cavour, n. 1 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Carosella Maria Teresa, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione generale, idraulica e idrologica
- Planimetria di inquadramento dello stato attuale
- Planimetria di progetto e particolari costruttivi
- Piano particellare espropri ed occupazioni
- Integrazione Rev 04

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato borro del Bugattolo, in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 33 del Foglio 94 per la realizzazione dell'opera n. 11193 - Intervento di manutenzione su ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che si rende necessario regolarizzare il ponte oggetto dell'intervento in quanto privo di titolo concessorio per l'occupazione dell'area del demanio del Borro del Bugattolo;

PRESO ATTO altresì che gli interventi previsti sono i seguenti:

- consolidamento dei paramenti murari;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

RILEVATO, dalle valutazioni idrologiche-idrauliche a cura dei progettisti, la compatibilità idraulica dell'attraversamento esistente in quanto l'ampia sezione idraulica del ponte ad arco smaltisce portate molto superiori a quelle di piena;

CONSIDERATO che ai sensi della Circolare-21-gennaio-2019-n. 7 per i ponti esistenti sono ammessi gli interventi per l'incremento della sicurezza strutturale in analogia a quanto prescritto al § 8.4 della Norma, solo nel caso in cui siano esclusi incrementi, rispetto all'attuale, del livello di traffico di progetto e gli stessi interventi non vadano in alcun modo a peggiorare le condizioni di sicurezza idraulica esistenti;

CONSIDERATO inoltre che per l'occupazione del ponte ad arco, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3046/2022;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE (per gli interventi di manutenzione sul ponte):

- il cantiere e le lavorazioni in alveo dovranno essere limitate al periodo estivo e comunque alle condizioni di magra del Borro del Bugattolo. Pertanto, qualora si verificino situazioni di piovosità eccezionale, il Richiedente dovrà valutare lo stato dei luoghi e adottare tutte le misure atte ad eliminare i rischi derivanti dalle lavorazioni suddette, anche tramite la sospensione temporanea di alcune lavorazioni e rimozione di materiali e mezzi d'opera;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; in previsione di condizioni meteo avverse (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale <http://www.cfr.toscana.it/>), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, sgombrando le pertinenze idrauliche da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la

preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una

sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni data.infoPagamenti.durata_concessione la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 145,73 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica codice IBAN IT 29 Q 01000 03245 311300030938), ;
- € 145,73 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2021 mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica codice IBAN IT 29 Q 01000 03245 311300030938;
- € 91,08 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto di Tesoreria Unica codice IBAN IT 29 Q 01000 03245 311300030938.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 e il mantenimento del ponte così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Città Metropolitana di Firenze, c.f. 80016450480, con sede legale in Comune di Firenze, Via Cavour, n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Bugattolo, in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 33 del Foglio 94 con l'opera n. 11676 - Ponte.
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 145,73, secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec [cittametropolitana.fi@postacert.toscana, it](mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it) e .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14125 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n° 1775, art. 95 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel Comune di Monteriggioni (SI), località Prugliano - Uopini - Sidit n. 2083/21.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015788

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 09/03/2021 Prot. n. 104629, la Sig.ra ARMINI MANUELA ha presentato la domanda per ottenere concessione di acque pubbliche per uso agricolo da prelevare mediante la realizzazione di un campo pozzi - n. 3 pozzi, individuati in terreni posti nel Comune di Monteriggioni (SI), località Prugliano - Uopini, N.C.T. foglio n. 80 particella 81, foglio n. 76 particella 83, foglio n.76 particella 109;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30/06/2021 al 15/07/2021, registro N. 1193/2021;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, come da art. 48 del DPGR 61/R/2016, è stata effettuata il giorno 14/07/2021 presso la sede del settore Genio Civile Valdarno Superiore in Firenze, via San Gallo 34/A, e che dal verbale conservato agli atti non emergono né osservazioni né opposizioni;

VISTO CHE con Decreto n. 13568 del 04/08/2021 della Regione Toscana, è stata autorizzata la realizzazione del campo pozzi sopracitato;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 26/04/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 2.500 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,08 l/s, destinata ad uso agricolo;

VISTA la relazione tecnica di fine lavori conservata agli atti, firmata dal Dott. Geol. Stefano Nastasi (n. 956 Ordine dei Geologi della Toscana), pervenuta alla Regione Toscana con nota prot. n. 0149000 in data 08/04/2022, in cui si conferma la realizzazione di un solo pozzo (denominato P1) e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 80 particella 81 in località Prugliano - Uopini nel Comune di Monteriggioni (SI), e per il quale vengono riportate nella suddetta relazione le caratteristiche tecniche e le relative prove di pompaggio;

VISTA la richiesta, pervenuta alla Regione Toscana con nota prot. n. 0149000 del 08/04/2022, di trasferimento di utenza (ai sensi dell' art. 74 del d.p.g.r. 61/R/2016) relativa alla concessione di derivazione di acque pubbliche in oggetto, presentata dalla Sig.ra Armini Manuela in favore della SOCIETA' AGRICOLA PARADISO S.S. (C.F. 01540350525), di cui è legale rappresentante il Sig. Giacomo Paradiso;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 79,51;
- ha versato € 46,38 per canone 2022;
- ha versato € 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul presente atto, mediante versamento sul c.c.p. intestato alla Regione Toscana del 25/05/2022;
- in data 24/05/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;"

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della società SOCIETA' AGRICOLA PARADISO S.S (C.F. 01540350525) per uso agricolo entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di nuovo pozzo individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 80 particella 81 in località Prugliano - Uopini nel Comune di Monteriggioni (SI), di proprietà della società richiedente;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 24/05/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 79,51;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

e453373e058ed3ee0ccc6d40e19941972b6327253a2b7baaec2b56fa61ae95fe

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14127 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2386900 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Argine della Colmata di Gragnano AV42412 e Torrente Gragnano AV 42398, loc. Sbarchino in Comune di Chiusi per attraversamento superiore e attraversamento in sub-alveo. Pratica SiDIT 4537/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015821

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 4537/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 447688 del 17-11-2021 presentata da E-Distribuzione Spa, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2;

VISTA la richiesta di integrazioni al progetto prot. n. 155826 del 13/04/2022,

VISTA le integrazioni acquisite con prot. n. 208698 del 20/05/2022 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Della Giovampaola Doriano, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborato Tecnico Interferenza I-1 "Revisione" – Argine colmata di Gragnano, composto da: relazione tecnica, corografia 1:25.00, planimetria intervento 1:10.000, planimetria catastale 1:2.000, sezione di progetto.
- Elaborato Tecnico Interferenza I-2 – Torrente Gragnano composto da: relazione tecnica, corografia 1:25.00, planimetria intervento 1:10.000, planimetria catastale 1:2.000, sezione di progetto.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Argine della Colmata di Gragnano AV42412 e Torrente Gragnano AV 42398, loc. Sbarchino in Comune di Chiusi, per la realizzazione dell'opera n. 9818 - attraversamento superiore del corso d'acqua denominato Argine della Colmata di Gragnano, (Codice identificativo tratto AV42412 e attraversamento in sub-alveo del corso d'acqua denominato AV 42398, nonché in parallelismo in area di pertinenza idraulica (AUT_2386900), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5525/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- prima di eseguire i lavori, si dovrà contattare il tecnico di Nuove Acque di zona per non interferire con la condotta fognaria presente in sinistra del torrente Gragnano in fronte al sottopasso ferroviario lato valle;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai

lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale con Aut. AdE n. 133874/99.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 704,35 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 469,56 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a otto dodicesimi del canone annuale di € 704,35 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 234,56 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente E-Distribuzione Spa, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Argine della Colmata di Gragnano AV42412 e Torrente Gragnano AV 42398, loc. Sbarchino in Comune di Chiusi, con l'opera n. 9818 - attraversamento superiore del corso d'acqua denominato Argine della Colmata di Gragnano, Codice identificativo tratto AV42412 e attraversamento in sub-alveo del corso d'acqua denominato AV 42398, nonché in parallelismo in area di pertinenza idraulica (AUT_2386900);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 5,53 per l'attraversamento aereo e 242,88 per l'attraversamento in subalveo per un totale di € 248,49, secondo quanto riportato ai punti 1.1 e 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14129 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 - Domanda di Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso AGRICOLO e CIVILE in terreno individuato al N.C.T. del Comune di CAPRAIA E LIMITE (FI) - Pratica n. SIDIT 1452/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015902

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 19.04.2022 prot. n. 160681, la MONTEREGGI S.n.c. di Maria Luisa Marmugi & C. con sede legale a Empoli in Piazza A. Gramsci, 15, ha fatto domanda di concessione di acque pubbliche per uso Agricolo e Civile, mediante n. 1 pozzo posto nel Comune di Capraia e Limite (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 21 p.la 24, di proprietà di Antonio e Carlo Borgioli;

VISTA la relazione geologica a firma della geologa dott.ssa Annalisa Masoni (n. 1217 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 160681 del 19.04.2022;

VISTA la relazione di istruttoria in data 13.06.2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 1.000 mc, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,032 l/s destinata ad uso Agricolo e Civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 231,72, ha versato € 135,17 quale canone per l'anno 2022, €. 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- l'imposta di bollo è stata assolta tramite bonifico di 48 euro del 21/06/2022 sul conto corrente della Regione Toscana IT89O076010280000103157820;
- in data 22.06.2022 ha sottoscritto, nella persona del titolare sig. Antonio Borgioli, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della MONTEREGGI S.n.c. di Maria Luisa Marmugi & C., con sede legale a Empoli (FI) in Piazza A. Gramsci, 15, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel Comune di Capraia e Limite (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 21 p.lla 24, per uso Agricolo e Civile, per una portata media annua di 0,032 l/s sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 22.06.2022 dal richiedente a mezzo del titolare, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone annuo di concessione è definito in € 231,72
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare firmato

4327d5c731db4e6c4704c660ac52ee6addfd0368d7bcb644f1cae29be34bbeb8

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14156 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2118-22 - Concessione per attraversamento con condotta in subalveo, ad uso irriguo (tip. 11), del fosso delle Lame (TS30820), in località Perolla - Campo Mandriolo nel comune di Gavorrano (GR) - Concessionario: Tenimenti In Toscana Società Agricola S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015924

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017, con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. 28, comma 7, del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da Tenimenti In Toscana Società Agricola S.r.l., con sede legale in località Perolla, nel comune di Gavorrano (GR) – C.F. 01689950531, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Marco Scanu, con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 31/05/2022 prot. n. 224408, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Planimetria ubicativa
- Piante, Sezioni
- Documentazione fotografica

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Roberto Biondi, prevede la realizzazione di una nuova condotta interrata, ad uso irriguo, (HDPE PN16 Ø 160 mm) con attraversamento in subalveo del fosso delle Lame (TS30820), in loc. il Perolla/Campo Mandriolo – Comune di Gavorrano, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua denominato fosso delle Lame (TS30820), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 241251 del 13/06/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano”;
si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.”;
 - L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010.”;
 - D.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della staffatura, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato da presentare 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio di Bonifica, la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento, può essere rilasciata per la durata massima di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area/le opere con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale annuale per un attraversamento (tip. 11) ammonta ad € 303,60, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019; lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 151,80, corrispondente a 6/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 303,60, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla marca da bollo n. 01201636442181 del 28/05/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Tenimenti In Toscana Società Agricola S.r.l., con sede legale in località Perolla, nel comune di Gavorrano (GR) – C.F. 01689950531, la concessione demaniale per l'attraversamento con condotta in subalveo, ad uso irriguo (tip. 11), del fosso delle Lame (TS30820), in località Perolla nel comune di Gavorrano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/06/2031;
2. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione, risulta

inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Tecnico incaricato: roberto.biondi3@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elaborato cartografico

f3fb5b9c35c8a3a0ae82f8b81a92737db454ecf7ff8a6317f1b47795dcb15632

Allegato "A"

Pratica SIDIT n. 2118-22 – Concessione per attraversamento con condotta in subalveo (tip. 11), ad uso irriguo, del fosso delle Lame (TS30820), in località Perolla-Campo Mandriolo, nel comune di Gavorrano (GR) – Concessionario: Tenimenti In Toscana Agricola S.R.L. Riferimenti catastali: Foglio n. 7, particella n. 2 e n. 19.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14158 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5864-2019 - L.R. 77/2016 - Concessione di area demaniale di mq 20, sovrastante l'acquedotto, per uso strumentale (tip. 2.4), in località Poggioferro nel comune di Scansano (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015983

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l’utilizzo della risorsa idrica e l’occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all’anno, che l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020 che riducono del 100% l’imposta suddetta, rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la richiesta di concessione di area demaniale di mq 20, sovrastante l’acquedotto, per uso strumentale, censita al foglio 150 - particella 335 del Catasto Terreni del comune di Scansano (GR), in località Poggioferro, presentata dalla Sig.ra Sig.ra Lia Schweiger, come identificata nell’allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti della Provincia di Grosseto con prot. n. 47830 del 13/03/2007;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dall’Acquedotto del Fiora S.p.A., con nota acquisita agli atti del Settore con prot. n. 0153852 del 12/04/2022 e successiva di prot. n. 0183484 del 05/05/2022, nelle quali non vengono rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione in argomento;

CONSIDERATO che per l’occupazione dell’area demaniale sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto e che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare l’occupazione suddetta, a partire dal 01/01/2016, come previsto dalla L.R. 77/2016;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all’art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0262063 del 29/06/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon funzionamento della rete idrica; consentire, inoltre, l'accesso al personale del gestore idrico per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il gestore idrico competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 1/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la stessa si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore

competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per la concessione di un'area di mq 20 per uso strumentale (tip. 2.4), ammonta:

- per l'anno 2016 ad € 320,00, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016);
- per le annualità dal 2017 al 2021 ad € 250,00 per ciascuna annualità, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- a partire dall'anno 2022 ad € 253,00, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata e alle richieste di pagamento inoltrate dal Settore politiche fiscali e riscossione tributi:

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'indennizzo per l'uso di beni demaniali senza titolo concessorio, nel periodo 2011-2015, maggiorato del 20%, pari a € 219,15;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2016 e per l'anno 2021, stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 253,00, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 del 29/06/2022 - protocollo telematico: B0100503234290622 - 2152574 dell'Agenzia delle Entrate);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Sig.ra Lia Schweiger, come identificata nell'allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale, la concessione di area demaniale di mq 20, sovrastante l'acquedotto, censita al foglio 150, particella 335 del Catasto Terreni comune di Scansano (GR), in località Poggioferro, per uso strumentale (tip. 2.4), così come rappresentata nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di anni 9, con scadenza il 31/12/2024;
3. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, e alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al soggetto istante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2**A Dati personali**232fa4f563b6b9e7b55e49db35cc10716d06891f29d535d8e5bdf15c80f58c85**B Elaborato cartografico**3e4cc712081698b5386074fc4a2baefb5bcfc6c6bf697f65544fc130a927805f*

Allegato B

Pratica SiDIT n. 5864-2019 - L.R. 77/2016 - Concessione di area demaniale di mq 20, sovrastante l'acquedotto, per uso strumentale (tip. 2.4), in località Poggioferro nel comune di Scansano (GR) - Riferimenti catastali: foglio 150 - particella 335.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14177 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.2640, SIDIT n. 1956/2021. Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio Lama(codice TN34483), in località Saltocchio, nel comune di Lucca, occupata da un attraversamento con tombino e da una passerella.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015676

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T.. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di concessione inviata dall'Ing. Dario Bessi, iscritto all'Ordine iscritto all'ordine degli ingegneri di Lucca al n° A2019, tecnico incaricato dalla Toscopaper S.p.A, di seguito denominata “concessionario” cod. fisc./P.IVA:01574450464, con sede legale a Ponte a Moriano (LU) in via Brennero 6143, protocollata da Regione Toscana con n. 225843 in data 25/05/2021, perfezionata con pec del 24.08.2021 (prot.n. 334128), del 10.12.2021 (prot. n. 478505) e del 09.02.2022 (prot. n. 51905) con le quali è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica:

- relazione tecnica
- relazione idraulica
- relazione idraulica integrativa
- tav 1 corografia
- tav 2 planimetria generale stato sovrapposto, sezioni stato attuale, modificato e sovrapposto
- tav.3 estratto di mappa catastale;

DATO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio Lama Codice:TN34483), identificata al foglio 58, mappali 1019 e 1736, in località Saltocchio, nel comune di Lucca, occupata per realizzare le seguenti opere:

- sostituzione di un ponte esistente con un tombino, da realizzare nel tratto terminale del Rio Gatto ovvero nel diversivo di scarico del Condotto Pubblico in località Saltocchio (LU) ove scorrono altresì le acque scaricate dal Condotto Pubblico provenienti dal casello idraulico “Saltocchio2”;
- passerella pedonale in acciaio zincato ad uso esclusivamente pedonale, con struttura portante costituita da profili HEB200 della lunghezza approssimativa di circa 7 metri, larghezza camminamento circa 1 metro, corredata da parapetti metallici e scalini necessari a superare il dislivello fra il piano di campagna e le murature esistenti sul Rio Gatto, prima della confluenza che consentirà l'accesso pedonale ad una porzione dell'immobile “ex casello idraulico” e sarà realizzata alla quota del piano abitabile dell'immobile;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnata alla pratica idraulica il n. 2640 (SIDIT n. 1956/2021);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

VALUTATO con esito positivo che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, l'utilizzo richiesto dell'area demaniale:

- non produce alterazione del buon regime delle acque,
- non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche,
- non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde,
- non costituisce aggravio del rischio in altre aree,
- non costituisce aggravio del rischio per le persone e per le opere stesse;

RITENUTO di stabilire in 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che in data 16.06.2022 Toschi Gianfranco, Amministratore Unico della Toscopaper S.p.A. ha sottoscritto il disciplinare di concessione (allegato A) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la presente concessione;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e le società concessionarie;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (4.2 attraversamenti), secondo la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 ad unità (totale € 600,00); importo aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2 ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione e con L.R. 74/2018 è stata commisurata al 50% del canone di concessione;

RISCONTRATO che per il rilascio della concessione, la società Toscopaper SpA ha dimostrato, con la produzione delle relative ricevute, agli atti d'ufficio, di aver corrisposto alla Regione Toscana, in data 21/02/2022, i seguenti importi:

- euro 1.861,32 di indennità pregresse più interessi legali (dal 2016 al 2021), mediante bonifico (iban beneficiario: IT41X0760102800001031581018),
- euro 327,53 di imposta regionale +interessi legali (dal 2016 al 2021), mediante bonifico (iban beneficiario: IT70J0760102800000011899580),
- euro 300 di imposta regionale anno 2022, mediante bonifico (iban beneficiario: IT70J0760102800000011899580);
- euro 600,00 di canone demaniale anno 2022, mediante bonifico (iban beneficiario: IT41X0760102800001031581018),
- euro 600,00 (seicento/00) di deposito cauzionale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mediante bonifico (iban beneficiario: IT41X0760102800001031581018);

DATO ATTO che la suddetta società ha ottemperato all'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo 16,00 euro che ha il n. id. 01210438883610 e la data del 16.06.2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

-durante l'utilizzo dell'area in concessione non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso superficiale delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato;

-durante l'utilizzo dell' area in concessione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-tutte le opere provvisorie occorrenti per l'utilizzo dell'area in concessione dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

-al termine dell'utilizzo dell' area in concessione eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

-l'utilizzo dell' area in concessione dovrà avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di utilizzo delle aree in concessione in occasione delle piene del corso d'acqua ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona interessata;

La società concessionaria deve:

-assumere la custodia dell'area demaniale data in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel RD 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

-non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione da parte della Concedente, prendendo atto che tutte le migliori autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che le società Concessionarie possano avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il soggetto la società concessionaria esegua le predette migliori senza autorizzazione saranno tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuta inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene demaniale, ivi compresi gli oneri tributari;

-non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso;

-posizionare in prossimità delle aree un cartello con i dati identificativi della concessione;

-ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Toscopaper S.p.A, cod. fisc./P.IVA:01574450464, con sede legale a Ponte a Moriano (LU) in via Brennero 6143, la concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato,

di pertinenza del Rio Lama Codice:TN34483), identificata al foglio 58, mappali 1019 e 1736, in località Saltocchio, nel comune di Lucca, occupata per realizzare un tombino e una passerella, come meglio descritti in narrativa e negli elaborati allegati all'istanza;

2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto da Toschi Gianfranco, amministratore unico della società, in data 16.06.2022;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato ing. Dario Bessi;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione
98f499f69813102893943b9ffcaa83288d32353a93a7118349a7e98c2e73267c

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14181 - Data adozione: 14/07/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Voltura della concessione di derivazione acqua dal Torrente Sillico in loc. Sotto la Cerreta del Comune di Pieve Fosciana (LU), prat. Sidit n. 181744/2020 ex prat. n. 1272.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015856

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;

Vista l’istanza acquisita al protocollo in data 09/06/2022 con il n. 237640, presentata dal Sindaco del Comune di Pieve Fosciana, C.F.: 00423460468, con sede a Pieve Fosciana (LU) via San Giovanni n. 48, con la quale viene chiesta la voltura a proprio favore della concessione di derivazione acqua dal Torrente Sillico in loc. Sotto la Cerreta del Comune di Pieve Fosciana (LU), intestata a Consorzio Irriguo fra i Comune di Pieve Fosciana e Castelnuovo di Garfagnana, di cui al decreto R.T. n. 6482 del 27/09/1996 (prat. n. 1272); a tal fine viene dichiarato che il Consorzio è cessato già da diverso tempo e che la titolarità della concessione è ceduta al Comune di Pieve Fosciana che ne ha la piena disponibilità;

Dato atto che è stato effettuato in data 07/06/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820 il versamento di complessivi Euro 91,00 per le spese di istruttoria di Euro 75,00 e la marca da bollo da Euro 16,00;

Visto il decreto R.T. n. 6482 del 27/09/1996 con il quale veniva concesso al Consorzio Irriguo fra i Comune di Pieve Fosciana e Castelnuovo di Garfagnana, di derivare dal Torrente Sillico in loc. Sotto la Cerreta del Comune di Pieve Fosciana (LU), la portata di medi moduli 0,50 (l/s 50,00) di acqua per uso irriguo, rinnovando l'utenza concessa con decreto Provv.to OO.PP. n. 29310 del 14/09/1961, scaduta il 13/09/1991; la concessione veniva accordata per la durata di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 14/09/1991, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2169/bis del 11/09/1992 e verso il pagamento del canone annuo;

Considerato che in data 20/06/2022 prot. n. 249992, il Comune di Pieve Fosciana ha presentato istanza di rinnovo concessione, la cui istruttoria è in corso di svolgimento e pertanto, il deposito cauzionale verrà chiesto durante le susseguenti fasi procedurali;

Tenuto conto dei dovuti accertamenti effettuati dal personale tecnico dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 09/06/2022 prot. n. 237640, sopra descritta e volturare quindi a: Comune di Pieve Fosciana, C.F.: 00423460468, con sede a Pieve Fosciana (LU) via San Giovanni n. 48, la concessione di derivazione acqua dal Torrente Sillico in loc. Sotto la Cerreta del Comune di Pieve Fosciana (LU), di cui al decreto R.T. n. 6482 del 27/09/1996 e al disciplinare n. 2169/bis del 11/09/1992, prat. Sidit n. 181744/2020 ex prat. n. 1272;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di volturare a: Comune di Pieve Fosciana, C.F.: 00423460468, con sede a Pieve Fosciana (LU) via San Giovanni n. 48, la concessione di derivazione acqua dal Torrente Sillico in loc. Sotto la Cerreta del Comune di Pieve Fosciana (LU), di cui al decreto R.T. n. 6482 del 27/09/1996 e al disciplinare n. 2169/bis del 11/09/1992, prat. Sidit n. 181744/2020 ex prat. n. 1272;
2. di dare atto che è stato effettuato in data 07/06/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820 il versamento di complessivi Euro 91,00 per le spese di istruttoria di Euro 75,00 e la marca da bollo da Euro 16,00;
3. di dare atto che in data 20/06/2022 prot. n. 249992, il Comune di Pieve Fosciana ha presentato istanza di rinnovo della concessione di cui al decreto R.T. n. 6482 del 27/09/1996 e al disciplinare n. 2169/bis del 11/09/1992, la cui istruttoria è in corso di svolgimento; il deposito cauzionale verrà pertanto chiesto durante le susseguenti fasi procedurali;
4. di trasmettere il presente atto al richiedente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14235 - Data adozione: 15/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4570-2019 - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per n. 2 attraversamenti con ponti stradali (tip. 5.1) sul canale Pescina Statua (TS69246) e sul fosso Migliarino-Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS69037), a servizio della Strada dei Ponti Neri, in località Alberese nel comune di Grosseto (GR) - Concessionario: Comune di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016057

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12 c. 1 della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020 che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido alla momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

PRESO ATTO che la realizzazione dei due ponti stradali posti a servizio della Strada dei Ponti Neri - attraversamento del canale Pescina Statua (TS69246) e del fosso Migliarino-Canale Essiccatore Principale dell’Alberese (TS69037), in località Alberese nel comune di Grosseto, è stata autorizzata dalla Regione Toscana con atto di Rep. n. 5442 del 05/02/1993 (Opere in Alveo n. 241) e successivo atto integrativo di Rep. n. 5833 del 02/10/1997;

CONSIDERATO che l’autorizzazione rilasciata con gli atti sopra citati (Rep. n. 5442/1993 e successivo atto integrativo di Rep. n. 5833/1997) ha durata trentennale con scadenza 05/02/2023, che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto e che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido a questa data, come previsto dalla L.R. 77/2016;

RICHIAMATO il parere del Settore Genio Civile Toscana Sud, di prot n. 0438811 del 15/12/2020, espresso ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta dal Comune di Grosseto avente ad oggetto: “Risanamento e ristrutturazione di due ponti stradali posti sulla Strada dei Ponti Neri”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2685 del 23/12/2020 del Comune di Grosseto, acquisita agli atti del Settore con prot. 0452946 del 24/12/2020, avente ad oggetto: “Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14-bis Legge 241/1990, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta per il progetto esecutivo denominato “Risanamento e ristrutturazione di due ponti stradali posti sulla Strada dei Ponti Neri”;

RICHIAMATO il contributo istruttorio del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (rif. prot. C6TS n. 6859 del 01/12/2020) trasmesso al Comune di Grosseto in sede di Conferenza di Servizi e citato nella determinazione dirigenziale comunale n. 2685 del 23/12/2020, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d’acqua;

VISTA la richiesta di concessione presentata dal Comune di Grosseto, con sede legale in Piazza Duomo, 1 - C.F. / P.Iva 00082520537, nella persona del Dirigente del Servizio Sviluppo Infrastrutturale Ing. Raffaele Guldani legale rappresentante, e acquisita agli atti di questo Settore con prot n. 0240560 del 13/06/2022;

DATO ATTO che gli interventi proposti riguardano il risanamento e la ristrutturazione di due ponti stradali posti sulla Strada dei Ponti Neri, con l'attraversamento del canale Pescina Statua (TS69246) e del fosso Migliarino-Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS69037), in località Ponti Neri nel comune di Grosseto, come da elaborati tecnici allegati all'istanza.

In particolare sono previste le seguenti lavorazioni:

- posa in opera di pali in c.a. trivellati costituenti sottofondazioni laterali alle spalle dei ponti, fermati in testa da nuova platea anch'essa in c.a.;
- sistemazione delle sedi stradali con ripristino dei rilevati e rifacimento del piano viario con pavimentazione bituminosa;

PRESO ATTO, sulla base della documentazione tecnica presentata, che gli interventi necessari per l'incremento della sicurezza strutturale dei ponti non interessano l'alveo e non modificano la sezione idraulica dei manufatti esistenti e del corso d'acqua;

VISTO il progetto allegato all'istanza, redatto dall'Ing. Cesare Tinti e rilevato che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti:

- relazione tecnica;
- relazione idraulica;
- planimetrie ubicative;
- elaborati di progetto (stato attuale, progetto e sovrapposto);
- sezioni;
- documentazione fotografica;

ACCERTATO che i corsi d'acqua denominati canale Pescina Statua (TS69246) e fosso Migliarino-Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS69037), riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati distintamente gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la concessione può essere rilasciata con decorrenza dal 01/01/2016, con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 0261560 del 29/06/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; inoltre le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada...");
- in merito alla verifica della compatibilità idraulica delle opere, nello studio idrologico-idraulico si evidenzia che i tempi di ritorno che garantiscono il franco idraulico di 1,5 m sono inferiori al $Tr=200$ previsto dalle NTC, di cui al D.M. 17/01/2018 e collegata Circolare del C.S.LL.PP. n° 7 del 21/01/2019. Si prescrive che gli attraversamenti dovranno essere inseriti nel Sistema di Protezione Civile Comunale con tutte le considerazioni ed azioni atte alla gestione del rischio idraulico residuo, così come disposto dalla L.R.T. 41/2018;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 1/01/2016, può essere rilasciata per la durata di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento; poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la stessa si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario e che il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e che fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale viene ridotto del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del Regolamento a favore degli enti pubblici territoriali;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per n. 2 attraversamenti con ponti stradali (tip. 5.1) ammonta:

- per l'anno 2016 a € 400,00, corrispondente all'importo di € 200,00 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2017 al 2021 a € 1.440,00, corrispondente all'importo di € 144,00 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- per l'annualità 2022 a € 288,00, e dovrà essere corrisposto, a seguito di apposita richiesta del Settore Politiche Fiscali e Riscossioni, entro il 31/12/2022, unitamente all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita con l'art. 1, comma 1, della l.r. 2/1971, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della l.r. 2/1971;

e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

CONSIDERATO che, nel caso di enti pubblici territoriali, il pagamento della cauzione, non è dovuto ai sensi del comma 4bis dell'art 31 del Regolamento;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata e alle richieste di pagamento inoltrate dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione:

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2016 e per l'anno 2021, stabilita dall'art.1 comma 2, della L.R. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Grosseto, con sede legale in Piazza Duomo, 1 - C.F. / P.Iva 00082520537, la concessione demaniale per n. 2 attraversamenti con ponti stradali (tip. 5.1) sul canale Pescina Statua (TS69246) e sul fosso Migliarino-Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS69037), a servizio della Strada dei Ponti Neri, in località Alberese nel comune di Grosseto, così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A);
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di anni 19, con scadenza il 31/12/2034;
3. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 25 e 23 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

6. di disporre che, ai sensi della L.R. 41/2018, il Comune di Grosseto garantisca la gestione e l'esercizio delle opere in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, provvedendo ad attuare le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Comune di Grosseto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elaborato cartografico

b22459c4d99cf7a92e69a6dee30716342467bd0d5ac90aaf695ced64253bb2f6

Allegato A

Pratica SIDI n. 4570-2019 (ex 39 attr) – l.r. 77/2016 - Concessione demaniale per n. 2 attraversamenti con ponti stradali (tip. 5.1) sul canale Pescina Statua (TS69246) e sul fosso Migliarino-Canale Essiccatore Principale dell'Alberese (TS69037), a servizio della Strada dei Ponti Neri, in località Alberese nel comune di Grosseto - Concessionario: **Comune di Grosseto**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14255 - Data adozione: 15/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3149-2021 - Concessione di area demaniale per un totale di mq 30.000, di cui mq 10.000 ad uso agricolo (tip 2.1) e mq 20.000 per sfalcio vegetazione spontanea (tip.8.2), lungo le pertinenze del torrente Melacciole e del fosso Sansola, in località Granaione nel comune di Campagnatico (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016035

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l’allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017, con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che “l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R.74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio

idrico e delle relative aree e l'articolo 5 della L.R. 74/18 che proroga a tutto il 2019 il blocco dell'imposta suddetta riducendone l'aliquota del 100%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra Mazzi Lea, come identificata nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A", come parte integrante e sostanziale e acquisita agli atti del Settore con prot n. 298181 del 19/07/2021, per il rilascio della concessione di area demaniale, per uso agricolo (tip 2.1) e sfalcio vegetazione spontanea (tip.8.2) lungo la pertinenza del torrente Melacciole e del fosso Sansola, in località Granaione nel comune di Campagnatico (GR), censita catastalmente nei terreni demaniali esenti da estimo, confinanti con quelli di proprietà (Foglio n. 87, part. 25), del Catasto Terreni, per totali mq 30.000;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale, attualmente non concessionata né occupata;

VISTO il decreto n. 3038 del 23/02/2022, col quale è stato approvato l'avviso di gara, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall'art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale per uso agricolo (tip. 2.1) e sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2) nell'area oggetto di istanza, tramite una procedura a evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT, sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Campagnatico (GR) e sui relativi siti web istituzionali, avvenuta in data 09/03/2022, non sono pervenute domande in concorrenza a quella della Sig.ra Mazzi Lea sopra citata, e pertanto la concessione può essere rilasciata al predetto soggetto istante;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso con nota Prot. n. 431060 del 05/11/2021, agli atti, con il quale il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, non rileva motivi ostativi alle attività di manutenzione del torrente Melacciole e del fosso Sansola;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 211629 del 23/05/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento e gli "ulteriori obblighi" evidenziati distintamente negli articoli 2 e 3 del disciplinare allegato ;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, al termine della stagione agricola, in data in data 31/07/2030;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve, col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che, in caso contrario, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale dovuto per la concessione di un'area di mq 30.000, di cui mq 10.000 per uso agricolo e mq 20.000 per sfalcio di vegetazione spontanea, ammonta a € 146,74, corrispondenti a € 126,50 per l'area a uso agricolo e € 20,24 per l'area a uso sfalcio di vegetazione spontanea, in base alle tariffe approvate con D.G.R.T. n. 888/2017 e rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmato del 1,2%, ai sensi della D.G.R.T. 1035/2019, evidenziando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

ACCERTATO che il versamento di € 170,61, effettuato dal richiedente a favore della Provincia di Grosseto in data 10/07/2014 a titolo di cauzione (riferito a precedente concessione scaduta), assunto con accertamento n. 5581-2018 nel capitolo di entrata 61059 del bilancio della Regione Toscana a seguito del trasferimento dei depositi cauzionali sulle concessioni del demanio idrico disposto dalla Provincia di Grosseto a favore della Regione Toscana, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e che pertanto lo stesso rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 97,82, corrispondente a 8/12 esimi del canone annuo;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare, ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione di pagamento con bonifico in data 19/07/2021 sul c/c n. 1031575820 intestato alla Regione Toscana);

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata l'area oggetto della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 02/05/2022, parte

integrante e sostanziale del presente atto (Allegato “A”), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1 di rilasciare alla Sig.ra Mazzi Lea, come identificata nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera “A”, come parte integrante e sostanziale, la concessione di area demaniale per un totale di mq 30.000, di cui mq 10.000 ad uso agricolo (tip 2.1) e mq 20.000 per sfalcio vegetazione spontanea (tip.8.2), lungo le pertinenze del torrente Melacciole e del fosso Sansola, in località Granaione nel comune di Campagnatico (GR), censita catastalmente nei terreni demaniali esenti da estimo, confinanti con quelli di proprietà (Foglio n. 87, Particella 25) del Catasto Terreni, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di adozione del decreto, fino al 31/07/2030;
- 2 di approvare l’allegato disciplinare di Concessione, sottoscritto dal Concessionario in data 13/07/2022, con l’impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
- 3 di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Disciplinare di concessione*
55166ab48c36009d6b72cc247cfe550b61e7ab1b85b035b3b9bf2ba58b7ca4f9
- B* *Elaborato cartografico*
7185955ece7bf244db8da98d2e11365453e202ec3259ea23e643b126fdc33313

Allegato B

Pratica SiDIT n. 3149-2021 - Concessione di area demaniale per un totale di mq 30.000, di cui mq 10.000 ad uso agricolo (tip 2.1) e mq 20.000 per sfalcio vegetazione spontanea (tip.8.2), lungo le pertinenze del torrente Melacciole e del fosso Sansola, in località Granaione nel comune di Campagnatico (GR).



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14256 - Data adozione: 15/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 114982/2020 - Procedimento 3230-2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Voltura della concessione di derivazione acque pubbliche ad uso civile dalla Sorgente denominata Canalino nel comune di Montalcino (SI) - Richiedente: Società Cantina di Montalcino Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016081

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la Legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla Legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1139 del 15/11/2016 “ – Modifica della DGRT n. 816/2016”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 35 del 24/01/2017 “Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo”;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto della Regione Toscana n. 17361 del 28/11/2017, è stata accordata alla Ditta Cantine Leonardo Da Vinci (C.F. 00426430484) con sede a Vinci (FI), la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla Sorgente denominata “Canalino” nel Comune di Montalcino (SI), ubicato su terreno catastalmente individuato al Foglio n. 82 Particella n. 1, ad uso civile – Pratica 114982/2020 – Codice Locale 25945 (Ex PC776);

PRESO ATTO CHE:

- con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 158727 del 15/04/2022, la Società Cantina di Montalcino Srl (Codice Fiscale 01551560525), con sede legale a Montalcino (SI), ha richiesto il trasferimento di titolarità della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla sorgente denominata “Casalino” rilasciata con Decreto della Regione Toscana n. 17361 del 28/11/2017 alla Ditta Cantine Leonardo Da Vinci;
- la Società Cantina di Montalcino Srl, chiede il subentro in seguito ad atto di compravendita del Notaio Luigi Tinti con Repertorio n. 2938 del 07/03/2022 (in atti);
- la Società Cantina di Montalcino Srl ha controfirmato il Disciplinare allegato al decreto della Regione Toscana n. 17361 del 28/11/2017 sotto la lettera A, accettando le condizioni in esso contenute, il quale costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- la portata massima è di 1 l/sec e la portata media è pari a 0,7 l/s per un volume annuo stimato di 22.100 metri cubi ad uso civile;

- a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al trasferimento di utenza della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di cui trattasi, ai sensi dell'art.74 del D.P.G.R. 61/R/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U. n. 1775/1933, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

CONSIDERATO che l'importo del canone annuale ammonta a Euro 372,00 salvo adeguamento, e per gli anni successivi, soggetto a revisione e rivalutato, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa, salvo il diritto di rinuncia e sarà richiesto al concessionario dall'Ente concedente;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di trasferire alla Società Cantina di Montalcino Srl (C.F. 01551560525), con sede legale a Montalcino (SI), la titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla Sorgente denominata "Canalino" nel Comune di Montalcino (SI), ubicata su terreno catastalmente individuato al Foglio n. 82 Particella n. 1, ad uso civile, di cui al Decreto della Regione Toscana n. 17361 del 28/11/2017, a tutti gli effetti di legge e a far data dall'esecutività del presente decreto, per una portata massima di 1 litri al secondo, una portata media di 0,7 litri al secondo con un volume annuo stimato di 22.100 metri cubi – Pratica SIDIT n.114982/2020 - Ex Pratica 25945;
2. di confermare la durata della concessione in anni 20 (venti) successivi e continui, decorrenti dal 22/11/2016, e quindi fino al 21/11/2036, fatti salvi casi di rinuncia, decadenza o revoca;
3. di dare atto che la concessione prevede il pagamento di un canone annuale pari a € 372,00 salvo adeguamento di legge;
4. di dare atto che il deposito cauzionale è stato versato nelle casse della Regione Toscana;
5. di dare atto che la Regione Toscana si riserva la facoltà di stabilire i tempi e le modalità dei versamenti del canone dovuto per la presente derivazione;
6. di dare atto che la Società Cantina di Montalcino Srl ha controfirmato il Disciplinare allegato al decreto della Regione Toscana n. 17361 del 28/11/2017 sotto la lettera A, accettando le condizioni in esso contenute, il quale costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di trasmettere il presente atto alla Società Cantina di Montalcino Srl in qualità di richiedente della voltura;
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

519ea26493d50f24de700998e05daad0f2c9a3697826581dac7119de917d528e

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14280 - Data adozione: 15/07/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3282 - SIDIT n. 2457/2022.
Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di posa di una nuova condotta convogliante gas metano in attraversamento del corso d'acqua denominato Rio Doccia (cod. TN23950), sito in Via della Battaglia, loc. Gavinana, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C, D, E, F nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015925

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante: “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica, presentata dalla Società Toscana Energia S.p.A., con sede legale in P.za E. Mattei n. 3 Firenze, codice fiscale/partita IVA 05608890488, per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa all’attraversamento, mediante posa in opera di nuova condotta convogliante gas metano, del corso d’acqua denominato Rio Doccia (cod. TN23950), sito in Via della Battaglia, loc. Gavinana, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) e la richiesta di autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori di posa in opera di una nuova condotta convogliante gas metano con attraversamento del corso d’acqua di cui sopra, sito in Via della Battaglia, loc. Gavinana, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 0228762 del 03/06/2022 con la quale

è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Giorgio Barci, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 5873:

- Relazione descrittiva con Documentazione fotografica;
- Estratti cartografici (catastale, corografia con indicazione dell'area di intervento);
- Tav. unica: Progetto n. 3652/2021 – Progetto Definitivo (Planimetria generale - Particolari costruttivi);
- Dichiarazione compatibilità idraulica art. 3 comma 5 L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico relativa all'attraversamento, mediante posa in opera di nuova condotta convogliante gas metano, del corso d'acqua denominato Rio Doccia (cod. TN23950), sito in Via della Battaglia, loc. Gavinana, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) e la richiesta di autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di posa in opera di una nuova condotta convogliante gas metano con attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, sito in Via della Battaglia, loc. Gavinana, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) individuato al NCEU sul Foglio 60 part. 434 del Comune di San Marcello Piteglio (PT);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 116,00 (euro centosedici/00) del 30/05/2022 su conto IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana di cui € 100,00 (euro cento/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo per la istruttoria;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 3282, SIDIT 2457/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Il rilascio della concessione per l'attraversamento in progetto è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;
- Installazione di apposita valvola di chiusura/intercettazione alimentazione gas in prossimità dell'attraversamento;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero

arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e

per le spese sostenute;

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione Progettista (All. A), Nulla Osta Autorità di Bacino (All. B), Relazione (All. C), Corografia (All. D), Planimetria (All. E), Planimetria Catastale (All. F);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 11.0 – attraversamenti sotterranei), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2022 pari a 240,00 (euro duecentoquaranta/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0256028 del 24/06/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) quale rateo 7/12 canone anno 2022, € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 70,00 (euro settanta/00) quale imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 05/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 140,00 (euro centoquaranta/00) quale rateo 7/12 canone anno 2022;
- € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 05/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT89O07601028000001031575820 di:

- € 70,00 (euro settanta/00) quale imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo Id n. 01200295480285 del 26/01/2022;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Toscana Energia S.p.A. con sede legale in P.za E. Mattei n. 3 Firenze, codice fiscale/partita IVA 05608890488, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa all'attraversamento, mediante posa in opera di nuova condotta convogliante gas metano, del corso d'acqua denominato Rio Doccia (cod. TN23950), sito in Via della Battaglia, loc. Gavinana, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) – individuato al NCEU sul Foglio 60 part. 434 del Comune di San Marcello Piteglio (PT); così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 3282 – Pratica SIDIT n. 2457/2022;
2. DI AUTORIZZARE la Società Toscana Energia S.p.A. con sede legale in P.za E. Mattei n. 3 Firenze, codice fiscale/partita IVA 05608890488, per l'esecuzione dei lavori di posa in opera di una nuova condotta convogliante gas metano con attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, sito in Via della Battaglia, loc. Gavinana, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) individuato al NCEU sul Foglio 60 part. 434 del Comune di San Marcello Piteglio (PT), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 3282 – Pratica SIDIT n. 2457/2022;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione Progettista (All. A), Nulla Osta Autorità di Bacino (All. B), Relazione (All. C), Corografia (All. D), Planimetria (All. E), Planimetria Catastale (All. F);
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari, e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2022 in € 240,00 (euro duecentoquaranta/00), così come dettagliato in premessa;
6. DI DARE atto che il provvedimento autorizzatorio è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

<i>A</i>	<i>Dichiarazione Progettista</i> <i>fde2e87932395f3575c4089d4488a5f692486fa718b2f151491864d47d55c72f</i>
<i>B</i>	<i>Nulla Osta Autorita' di Bacino</i> <i>a5062728d2789729c22dbfaedea9a35e9d797e66f8614026de1f9e70ad84fa2f</i>
<i>C</i>	<i>Elaborato 1 - Relazione</i> <i>99f5e879f2ba214a53339dffa099a64879aedc2230188dc22318ded85e20e056</i>
<i>D</i>	<i>Elaborato 2 - Corografia</i> <i>07536d3e7b11e0e356111ad94943d373a3b8bebb3b702e0c8d8403e025eea7de</i>
<i>E</i>	<i>Elaborato 3 - Planimetria</i> <i>7ec1a290d579c1ee3b06d4922b580bf407b59908ba08c46ff76b9dafadeb2b5e</i>
<i>F</i>	<i>Planimetria Catastale</i> <i>170116dfdda1c5fe30153d39d48dd1f94b1671ef8b7b2790997932ad6c74ffe</i>

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14283 - Data adozione: 15/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1560/2022. Concessione per la realizzazione di una passerella pedonale sul Fiume Merse (TS18784), che collega la Strada Vicinale n. 1 "Maremmiana" nel Comune di Monticiano, con la Strada Vicinale n. 24 "Del Tempio di San Galgano" nel Comune di Monticiano e Chiusdino (SI). - Cod. Locale n°2348 O.I. - Concessionario: Comune di Monticiano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016000

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 93/2020 che revoca l’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato ai canoni delle annualità 2019 e 2020;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R.74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTE le note dello scrivente Settore prot. 0320047 del 06/08/2021 e prot.0346791 del 07/09/2021 con richieste di integrazioni relative alla “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di una passerella pedonale sul Fiume Merse per collegare la Strada Vicinale n. 1 “Maremmana” nel Comune di Monticiano con la Strada Vicinale n. 24 “Del Tempio di San Galgano” nel Comune di Chiusdino.” Deposito n. 366/20 e 367/20 (prot. 277065 del 02/07/2021);

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Monticiano, con sede legale in Piazza S. Agostino 1, Monticiano (SI) – C.F e P.IVA 00227480522, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 161561 del 20/04/2022 (Pratica SiDIT n. 1560/2022) e la documentazione progettuale trasmessa con prot. n. 156360 del 13/04/2022 e con prot. n. 237484 del 09/06/2022, costituita dai seguenti elaborati:

- RA01 - Relazioni tecniche generali;
- RA02 - Vincolo idrogeologico;
- R06 - Relazione idraulica;
- R07 - Relazione geologica;
- RS01 - Relazione tecnica generale - Relazione sui materiali – Relazione geotecnica - Relazione sulle fondazioni - Relazione di calcolo strutturale;
- RS02 - Fascicolo dei calcoli passerella pedonale in acciaio;
- RS03 - Fascicolo dei calcoli spalle;
- RS04 - Piano di manutenzione;
- TA01 - Planimetria generale - Estratto ortofotocarta – Estratto catastale;
- TA02 - Planimetria generale – Stato attuale;
- TA03 - Planimetria generale – Stato trasformato;
- TA04 - Planimetria generale – Stato sovrapposto;
- TA05 - Sezioni - Stato attuale;
- TA06 - Sezioni - Stato trasformato;
- TA07 - Sezioni - Stato sovrapposto;
- TA08 - Particolari costruttivi architettonici;
- TS01 - Planimetria generale;
- TS02 - Piante e sezioni;
- TS03 - Particolari costruttivi;
- TS04 - Piante tracciamento pali – carpenterie ed armature spalle;
- TS05 - Apparecchi d’appoggio;
- Integrazioni 1 - Studio Idrologico e Idraulico - Relazione;
- Integrazioni 1 - Studio Idrologico e Idraulico - Rappresentazioni Grafiche;
- Integrazioni 2 - Tav. M - Modifiche alle Sezioni e Planimetrie con Particolari Costruttivi;
- Integrazioni 2 - Nota alle verifiche Idrologiche-Idrauliche presentate;

DATO ATTO che il progetto, redatto dai tecnici Ing. Carlo Bernardini e Ing. Alessio Gabbrielli, prevede lavori di costruzione di una passerella pedonale sul Fiume Merse (TS18784), che collega la Strada Vicinale n. 1 “Maremmana” nel Comune di Monticiano, con la Strada Vicinale n. 24 “Del Tempio di San Galgano” nel Comune di Monticiano e Chiusdino (SI), come da elaborati tecnici

allegati all'istanza;

VISTA la nota dello scrivente Settore prot. 0181548 del 04/05/2022 con cui, preso atto delle risultanze degli studi condotti, si comunica l'esito positivo del controllo effettuato ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 5/R/2020;

ACCERTATO che il Fiume Merse (TS18784), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento.

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile, sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", viene individuato distintamente l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 256678 del 27/06/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D.

1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

- PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il piccolo argine ("coronella") in sponda sinistra, descritto negli allegati alla nota integrativa prot. 237484 del 09/06/2022, dovrà essere realizzato con le stesse modalità e geometria di quello previsto in sponda destra, con altezza e dimensioni adeguate a proteggere le spalle e andamento quasi ortogonale all'asta del Merse, al fine di intercettare le acque e ricondurle in alveo;
- il concessionario dovrà garantire la manutenzione stagionale dei rilevati arginali, accertando dopo ogni evento meteorico rilevante il loro stato di conservazione ed intervenendo a ripristinarne il profilo e le dimensioni originarie in caso di fenomeni erosivi o cedimenti;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata allo scrivente Settore la planimetria aggiornata della Tav. M, con il nuovo argine in sponda sinistra da realizzarsi come prescritto e relativa sezione rappresentativa;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
- gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
- siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*";
 - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- in caso di terreno bagnato, è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario è tenuto ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- l'esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

- PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere

rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile ed al Consorzio di Bonifica di riferimento, la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale viene ridotto del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dall'art.29 del Regolamento a favore degli enti pubblici territoriali;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per un attraversamento dovuto per l'anno in corso (Uso 5 - Guadi, Ponti, Viadotti per Pubblica Utilità - 5,1 - Enti Pubblici), ammonta a €.145,73 annui, calcolato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

CONSIDERATO che, nel caso di enti pubblici territoriali, il pagamento della cauzione, non è dovuto ai sensi del comma 4bis dell'art 31 del Regolamento;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2022 per l'importo complessivo di €. 72,86 (euro,settantadue/86);
- che il Soggetto richiedente è esente dagli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 allegato B;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Monticiano, con sede legale in Piazza S. Agostino 1, Monticiano (SI) – C.F e P.IVA 00227480522, la concessione demaniale per la realizzazione di una passerella pedonale sul Fiume Merse (TS18784), che collega la Strada Vicinale n. 1 “Maremmana” nel Comune di Monticiano, con la Strada Vicinale n. 24 “Del Tempio di San Galgano” nel Comune di Monticiano e Chiusdino (SI), così come rappresentato nell’elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/06/2041;
2. di autorizzare l'esecuzione dell’opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l’autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all’art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria*
fb75d36a67d1830801e6296d64ddefab3c14b8dffa4aa8379143db9d1bed4

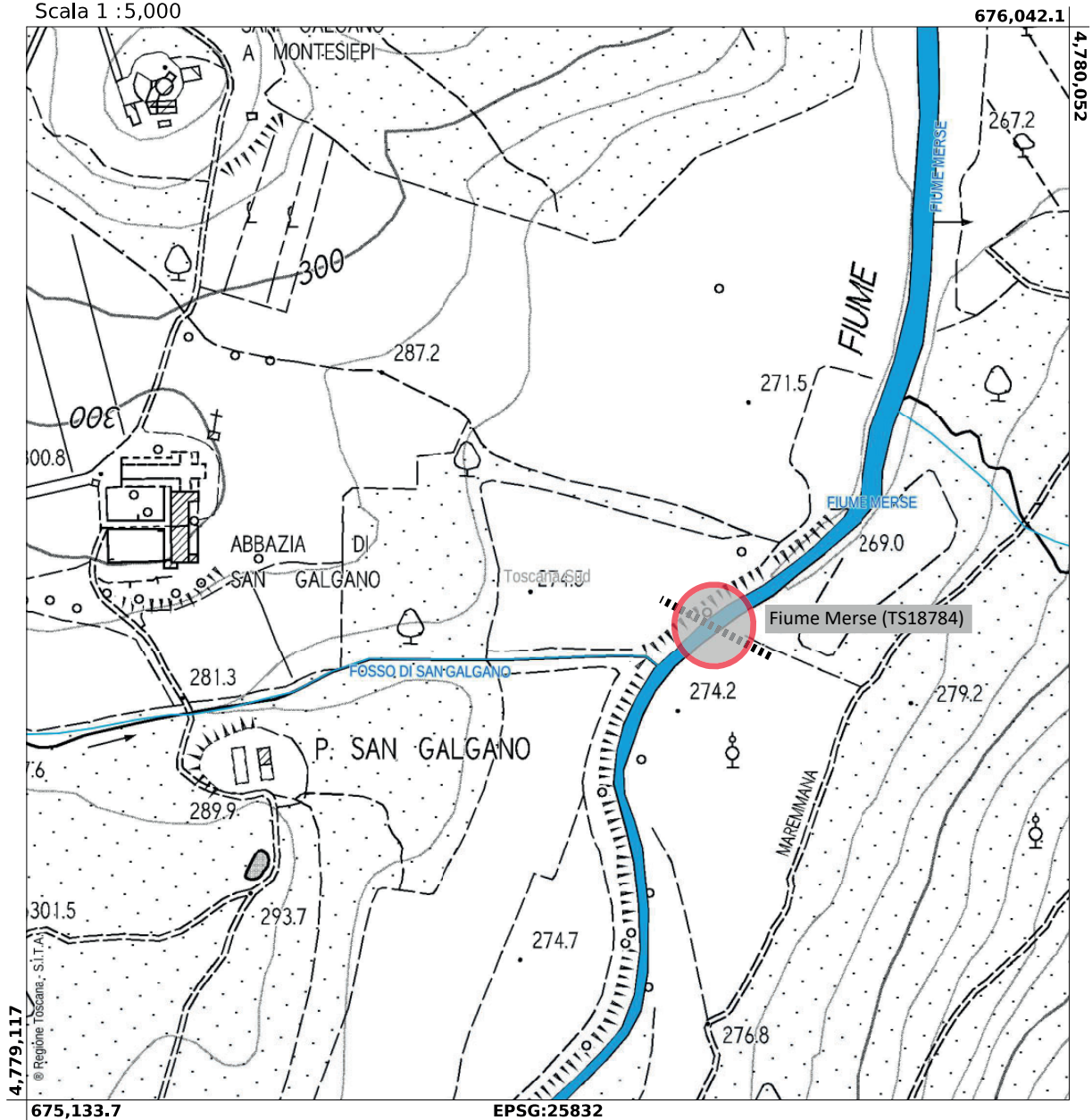


Regione Toscana



ALLEGATO - A -

Scala 1 :5,000



Pratica SiDIT n. 196194-2020. Concessione per la realizzazione di una passerella pedonale sul Fiume Merse (TS18784), che collega la Strada Vicinale n. 1 “Maremmana” nel Comune di Monticiano, con la Strada Vicinale n. 24 “Del Tempio di San Galgano” nel Comune di Monticiano e Chiusdino (SI). - Cod. Locale n°2348 O.I. - Intestata al Comune di Monticiano.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14337 - Data adozione: 18/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO, RIEMPIMENTO PISCINA, ANTICENDIO) - derivate dal LAGO DEL CASALONE formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186; - Pratica SIDIT 3008/21 (INTERNA n. 893)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015965

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 11/12/2019 prot. 460919, la Ditta VILLA TRIBOLI SOCIETA' SEMPLICE, ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO, RIEMPIMENTO PISCINA, ANTICENDIO), con derivazione che verrà effettuata dal LAGO DEL CASALONE, mediante un opera di presa ubicata in località TRIBOLI, nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186;

DATO ATTO che l’avviso d’istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di IMPRUNETA per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/09/2021, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 36 del 08/09/2001;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 29/09/2021, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

CONSIDERATA la presenza di altre distinte domande di concessione dal Lago del Casalone, formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana;

PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze con nota n. 0394968 in data 12/10/2021 ha espresso parere favorevole al prelievo richiesto alle seguenti condizioni:

“tutti i soggetti titolari della concessione, sia in forma singola che associata, dovranno essere vincolati contrattualmente e solidalmente fra loro alla responsabilità di gestione, esercizio e manutenzione del serbatoio e dell'opera di sbarramento, oltre che delle relative opere accessorie, ai sensi del DPR 1363/1959 e della Legge 584/1994 e successive modifiche e integrazioni e relative norme e circolari esplicative ed applicative, al rispetto del FCEM vigente per la diga ed al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che verranno rilasciate dello scrivente Ufficio e dalla DG dighe”;

“dovrà essere chiaramente individuato un unico soggetto giuridico, quale rappresentante e referente unico per la scrivente Amministrazione del Gestore e dei richiedenti la concessione. Tale soggetto avrà il compito

della gestione in sicurezza dell'opera di sbarramento (c.d. "Gestore") e sarà responsabile di ogni rapporto e di ogni comunicazione con gli altri soggetti richiedenti la concessione";

VISTO l'accordo sottoscritto in data 05/05/2022 tra i soggetti interessati alle concessioni di acque superficiali dal Fosso della Marsigliana (Allegato 1 – Accordo), col quale gli interessati hanno dato attuazione alle prescrizioni dell' Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze;

VISTA la relazione di istruttoria in data 16/05/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 7.214 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 0,23 l/s) metri cubi, destinata ad uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO, RIEMPIMENTO PISCINA, ANTICENDIO).

- prelievo istantaneo massimo 2,00 l/sec .

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 92,11 , ha versato €. 100,00 a titolo di oneri istruttori, €. 92,11 quale canone per l'anno 2022, €. 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite *bonifico bancario* sul cc IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana

- in data 26/06/2022, il Sig. ORIONE MARIO in qualità di legale rappresentante della Ditta VILLA TRIBOLI SOCIETA' SEMPLICE, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore della Ditta VILLA TRIBOLI SOCIETA' SEMPLICE, (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO, RIEMPIMENTO PISCINA, ANTICENDIO), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà dal LAGO DEL CASALONE formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana, mediante un'opera di presa ubicata in località TRIBOLI, nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 26/06/2022 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2022", il canone di concessione è definito in € 92,11;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

<i>1</i>	<i>ALLEGATO 1</i> <i>14889ef4eaaec4cc81397e3e9a7889654390cb9fa469599aa619b0a62d023f2e</i>
<i>A</i>	<i>ALLEGATO A</i> <i>0dd02c052b0b78f5486eeec57e3b55997355e2c1f26dc757570bb9dd3435b547</i>

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14338 - Data adozione: 18/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO) - derivazione dal LAGO DEL CASALONE formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186; - Pratica SIDIT n. 151/22 (Interna n. 970)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015972

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 06/08/2020 prot. 275428, il Sig. AGUERO FERNANDO, ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO), con derivazione che verrà effettuata dal LAGO DEL CASALONE, mediante un opera di presa ubicata in località TRIBOLI, nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186;

DATO ATTO che l’avviso d’istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di IMPRUNETA per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/09/2021, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 36 del 08/09/2022;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno **29/09/2021**, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

CONSIDERATA la presenza di altre distinte domande di concessione dal Lago del Casalone, formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana;

PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze con nota n. 0394968 in data 12/10/2021 ha espresso parere favorevole al prelievo richiesto alle seguenti condizioni:

“tutti i soggetti titolari della concessione, sia in forma singola che associata, dovranno essere vincolati contrattualmente e solidalmente fra loro alla responsabilità di gestione, esercizio e manutenzione del serbatoio e dell'opera di sbarramento, oltre che delle relative opere accessorie, ai sensi del DPR 1363/1959 e della Legge 584/1994 e successive modifiche e integrazioni e relative norme e circolari esplicative ed applicative, al rispetto del FCEM vigente per la diga ed al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che verranno rilasciate dello scrivente Ufficio e dalla DG dighe”;

“dovrà essere chiaramente individuato un unico soggetto giuridico, quale rappresentante e referente unico per la scrivente Amministrazione del Gestore e dei richiedenti la concessione. Tale soggetto avrà il compito

della gestione in sicurezza dell'opera di sbarramento (c.d. "Gestore") e sarà responsabile di ogni rapporto e di ogni comunicazione con gli altri soggetti richiedenti la concessione";

VISTO l'accordo sottoscritto in data 05/05/2022 tra i soggetti interessati alle concessioni di acque superficiali dal Fosso della Marsigliana (Allegato 1 – Accordo), col quale gli interessati hanno dato attuazione alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze;

VISTA la relazione di istruttoria in data 20/06/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 3.542 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 0,11 l/s) metri cubi, destinata ad uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO).

- prelievo istantaneo massimo 1,50 l/sec.

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 83,86, ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, € 83,86 quale canone per l'anno 2022, € 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933;

- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite bonifico bancario sul cc IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana

- in data 22/06/2022, il Sig. AGUERO FERNANDO, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore del Sig. AGUERO FERNANDO, (come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà dal LAGO DEL CASALONE, formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana, mediante un'opera di presa ubicata in località TRIBOLI, nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 22/06/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2022", il canone di concessione è definito in € 83,86;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

<i>1</i>	<i>ALLEGATO 1</i> <i>14889ef4eaaec4cc81397e3e9a7889654390cb9fa469599aa619b0a62d023f2e</i>
<i>A</i>	<i>ALLEGATO A</i> <i>c978f3ebf4a995983d9a0dfd3ae299d327247f0f82df0540cc2fcf48c6105cf1</i>

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14352 - Data adozione: 18/07/2022

Oggetto: R.D.523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'uso cantieristico di aree appartenenti al demanio idrico del fiume Bisenzio e autorizzazione ai lavori di consolidamento del ponte ferroviario al km32+355 della linea FI - BO, nel Comune di Cantagallo (PO). Pratica VAR3263. (SIDIT. Pratica: 2799/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016143

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTO il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9028 del 18/06/2020, avente ad oggetto “R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l’uso e la gestione di aree appartenenti al demanio idrico del fiume Bisenzio, interessate dal ponte ferroviario al km32+355 della linea FI – BO e autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di ripristino dello scalcamento della pila del ponte suddetto e le sistemazioni a corredo. Pratica 3263”

VISTA l’istanza di variante presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione territoriale di Bologna, con sede in via Giacomo Matteotti a Bologna, codice fiscale 01585570581, a firma del legale rappresentante Lolli Emanuele, avente ad oggetto “Interventi di miglioramento sismico e manutentivi al ponte km 32+355”, in attraversamento al Fiume Bisenzio, acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 249272 del 20/06/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 100,00 di oneri istruttori, mediante bonifico Poste Italiane Id: 1101221660265846 in data 16/06/2022 per oneri istruttori, ed ha trasmesso la dichiarazione di assolvimento ai sensi del DPR 445/2000 di una marca da bollo da Euro 16,00 avente codice 01201831125897 del 17/02/2022 per la presentazione dell’istanza, e di un’ulteriore marca da bollo virtuale da Euro 16,00 avente codice 01201831125886 del 17/02/2022 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’Ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che l’istanza costituisce una variante alla pratica n. 3263 (SIDIT. Pratica: 2799/2022-Procedimento: 4172/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma del Ing. Roberto Vallarino:

- relazione generale, relazione idraulica;
- tavole stato attuale, di progetto e sovrapposto;
- tavole cantierizzazione;

DATO ATTO che con il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9028 del 18/06/2020, avente ad oggetto "R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'uso e la gestione di aree appartenenti al demanio idrico del fiume Bisenzio, interessate dal ponte ferroviario al km32+355 della linea FI – BO e autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di ripristino dello scalcamento della pila del ponte suddetto e le sistemazioni a corredo. Pratica 3263", con il quale veniva concesso il ponte ferroviario al km 32+355 e contestualmente venivano autorizzati i lavori dell'intervento di ripristino dello scalcamento della pila del ponte suddetto e le sistemazioni a corredo;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla variante delle lavorazioni di consolidamento e alla cantierizzazione necessaria ai lavori stessi per il ponte ferroviario al km 32+355, in attraversamento al Fiume Bisenzio, in località Dogana, nel Comune di Cantagallo (PO);

- il progetto di variante differisce dal progetto autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 9028 del 18/06/2020 in quanto il consolidamento viene esteso alle arcate e ad entrambe le pile del ponte con diversa tipologia di intervento come dettagliato nel seguito:

- Per le pile è stato previsto un incremento della capacità resistente, che viene conseguito mediante la realizzazione di una controfodera delle pile in c.a di spessore 35 cm, gettata in opera e collegata alla struttura mediante connessioni metalliche;
- La fodera di rinforzo del fusto delle pile avrà alla base un nuovo cordolo di fondazione di altezza minima pari a 160 cm con sporgenza attorno al fusto di 3.5 m, sostenuto da pali. La geometria dei cordoli risulta compatibile con la sistemazione esistente e sarà eseguita al di sotto dell'opera di presidio realizzata negli anni 80;
- È previsto l'incatenamento dei timpani mediante l'inserimento di 7 tiranti (e aggiuntivi 4 disposti in quinconce) in acciaio Ø18 mm per ciascuna campata. Il progetto prevede anche la realizzazione di tiranti per la stabilizzazione del paramento che delimita lateralmente la parte lato Bologna oltre al campata in alveo;
- Inoltre verrà effettuata la manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nonché del sistema di impermeabilizzazione delle strutture estradosso impalcato.
- Verranno eseguiti interventi di ripristino e protezione come: ripristino dei giunti di malta, ripristino di mattoni rotti o mancanti con tecnica cuci-scuci, intervento di sarcitura delle lesioni mediante iniezioni di malta.

Le attività di cantierizzazione prevedono, oltre alla realizzazione di area di cantiere, lungo l'attuale strada vicinale, la realizzazione di un guado che permette di accedere all'area di lavoro e consenta il deflusso del Bisenzio. Il guado temporaneo sarà realizzato con tubazioni provvisorie DN2500 legate tra loro tramite una fune metallica in acciaio e ancorate al terreno con barre d'acciaio in modo che in caso di piena non siano trasportate dalla corrente;

Per esecuzione dell'intervento sulle pile, sarà necessaria la deviazione della corrente, realizzando ture che delimitano di volta in volta la zona di lavoro. Ultimate le lavorazioni ed i ripristini le ture verranno immediatamente rimosse;

Per l'intervento sui timpani è prevista la realizzazione di piani di lavoro in quota di larghezza minima 1.10 m impostati su un ponteggio a tubi e giunti con ancoraggio del ponteggio al paramento murario e sostenuto da montanti tralicciati che saranno impostati su speciali "tasche" realizzate appositamente. I montanti tralicciati saranno posizionati "in ombra" alle pile fondazione per evitare il restringimento delle sezioni idrauliche tra pila e pila.

La durata dei lavori è stimata in 6 mesi circa.

CONSIDERATO che:

- l'intervento di consolidamento delle pile mediante fodera delle stesse provoca un lieve restringimento della sezione idraulica;
- a tal fine è stata condotta una verifica idraulica con software HEC-RAS, moto permanente, prendendo come input idrologici gli stessi alla base delle verifiche idrauliche di cui al Decreto Dirigenziale n. 9028 del 18/06/2020;
- i risultati hanno evidenziato come l'intervento in progetto non produca variazioni apprezzabili del regime di moto della corrente e conseguentemente sul battente per la portata 200ennale di riferimento, garantendo un franco all'intradosso delle arcate del ponte di oltre 10 metri;

DATO ATTO che il Fiume Bisenzio è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, approvato con D.C.R.T. 81/2021, censito con MV13372;

DATO ATTO che per la concessione dell'area demaniale, rappresentata catastalmente al foglio di mappa 51 del comune di Cantagallo, si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere di messa in sicurezza in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- tutte le lavorazioni previste dal progetto, comportando interferenze con l'alveo del fiume Bisenzio, dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale, sulla base di piani settimanali di lavori presentati dal concessionario;
- i materiali, i mezzi ed i ponteggi interferenti con l'alveo e la sezione di deflusso del fiume Bisenzio dovranno essere rimossi completamente a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità arancione o rosso per rischio idraulico reticolo principale, nelle otto ore successive alla diramazione dello stato d'allerta. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;
- in caso di emissione da parte del Centro Funzionale Regionale di un avviso di criticità giallo per rischio idraulico reticolo principale o per rischio idrogeologico, dovranno essere allontanati dall'alveo materiali e mezzi e garantita la sorveglianza del cantiere per valutare eventuali azioni sulle opere provvisorie;
- il cantiere dovrà comunque essere oggetto di costante presidio, soprattutto in caso di condizioni di deflusso critiche e previsioni meteorologiche avverse;
- unitamente alla comunicazione d'inizio lavori dovrà essere fornito il recapito telefonico di un referente reperibile H24 per eventuali comunicazioni in caso di urgenza;
- i lavori, tanto quelli finalizzati al ripristino dello scalcamento, quanto quelli volti al mantenimento di idonee condizioni del ponte, oggetto della presente concessione, dovranno essere eseguiti in condizioni

meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- dovrà essere eseguita la sistemazione dell'immissione in sponda destra con rivestimento in massi, in corrispondenza della confluenza del fosso MV13373 che si immette in Bisenzio a ridosso del lato di valle della pila destra, come già prescritto nel decreto Decreto Dirigenziale n. 9028 del 18/06/2020, previo confronto e sopralluogo del personale tecnico dello scrivente ufficio;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità delle sponde e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;

- qualora fosse necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, sul corso d'acqua demaniale, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente autorizzazione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: annamaria.innocenti@regione.toscana.it e massimo.chiappi@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - IMPOSTA REGIONALE – CAUZIONE:

Per effetto dei citati artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447/1912, non è dovuto da parte del Concessionario alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisorie o temporanee degli alvei delle acque pubbliche, per l'esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione delle ferrovie: la concessione è pertanto rilasciata a titolo gratuito.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione territoriale di Bologna, con sede in via Giacomo Matteotti a Bologna, codice fiscale 01585570581, legale rappresentante Lolli Emanuele, dei seguenti atti:

1.1) concessione per l'uso cantieristico di aree appartenenti al demanio idrico del fiume Bisenzio, nei pressi del ponte ferroviario al km32+355 della linea FI – BO, nel Comune di Cantagallo (PO);

1.2) autorizzazione per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento di consolidamento del ponte ferroviario al km32+355 della linea FI – BO, nel Comune di Cantagallo (PO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 2 (due), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14353 - Data adozione: 18/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. BOTTEGONE, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 35091 - Procedimento SIDIT n° 161254/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016146

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 20/01/2022 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 21645 il richiedente TRINCI ROMEO ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PISTOIA, Loc. BOTTEGONE, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 276 dalle particelle n. 108-281, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,95 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 117,75, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente TRINCI ROMEO ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a TRINCI ROMEO meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PISTOIA, Loc. BOTTEGONE, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 276 dalle particelle n. 108-281, per una portata media di 0,95 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 117,75;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PISTOIA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
9. - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A 35091_Disciplinare
70783feb78cedbe1eaff0669a1575ccac9d3e8cf3945f1f18dcb017af0d58db9

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14356 - Data adozione: 18/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 1475/2022 (codice locale PI2962). Rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa. IRIS MOBILI SRL

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016193

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
 - il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
 - il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
 - il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
 - il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
 - la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
 - i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
 - la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
 - il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
 - il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
 - la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
 - la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;
- il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/12/2011 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1597 del 28/12/2011, (approvato con Determina n. 4838 dell’ 11/11/2011) dalla Ditta ABBIVEST SRL con sede legale nel comune di Roma in Via San Dalmaso 16 (C.F. / P.IVA 03879460586), con il quale veniva rilasciata la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo (derivazione n.7176) nel comune di Pisa località Ospedaletto;
- la Determina Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Pisa n.1713 dell’11/05/2015 con la quale veniva rilasciato il rinnovo e voltura alla Ditta MIMOSA MOBILI SRL con sede legale nel comune di Roma in Via San Damaso n.15 (C.F. / P.IVA 05332321008) della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un (1) pozzo (derivazione n.7176) ubicato nel comune di Pisa località Ospedaletto ed individuato al N.C.T. al Fg 93 Pt n. 285 per un totale di metri cubi annui venti (20);
- l’istanza acquisita al protocollo in data 19/04/2022 n. 160746 con successive integrazioni in data

10/05/2022 n.191303 presentata dalla Ditta IRIS MOBILI SRL con sede legale nel comune di Roma in Via Gregorio VII n.474 (C.F. / P.IVA 06888411003), con la quale viene chiesto il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione per utilizzo di acqua pubblica sotterranea nel comune di Pisa ad uso civile;

Considerato che:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria, la cauzione e il bollo da apporre sull'atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 23/06/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta IRIS MOBILI SRL con sede legale nel comune di Roma in Via Gregorio VII n.474 (C.F. / P.IVA 06888411003), il rinnovo e contestualmente il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n. 1475/2022 (codice locale n. 2962), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 7176) nel comune di Pisa località Ospedaletto individuato al N.C.T. al FG 93 Particella n. 285, ad uso civile, per un volume massimo di venti (20) metri³/anno alle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale n.1713 dell' 11/05/2015 e dalle disposizioni contenenti nel Disciplinare firmato in data 22/12/2011 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1597 del 28/12/2011, (approvato con Determina n. 4838 del 11/11/2011) per una durata di anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 21/12/2021;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla Ditta IRIS MOBILI SRL con sede legale nel comune di Roma in Via Gregorio VII n.474 (C.F. / P.IVA 06888411003), il rinnovo e di riconoscere a tutti gli effetti la titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n.1475/2022 (codice locale n. 2962), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 7176) nel comune di Pisa località Ospedaletto individuato al N.C.T. al Fg 93 Pt n. 285, ad uso civile, per un volume massimo di venti (20) metri cubi/anno alle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale n.1713 del 11/05/2015 e dalle disposizioni contenenti nel Disciplinare firmato in data 22/12/2011 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1597 del 28/12/2011, (approvato con Determina n. 4838 dell'11/11/2011);
2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 21/12/2021 fino al 21/12/2031;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Roma;

4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14380 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Vallimaggiori AV 9328 , loc. Faella in Comune di Castelfranco Piandiscò per realizzazione attraversamento. Pratica SiDIT 2191/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016077

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2191/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 225164 del 31-05-2022 presentata da Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero – Diocesi di Fiesole, c.f. 94015210480, con sede legale in Comune di Fiesole, Via San Francesco, n. 24 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Duranti Leonardo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione generale descrittiva e idraulica
- Tav.1 – planimetria generale, corografia, aereofotogrammetria e sovrapposizione catastale
- Tav.2 – planimetria stato di progetto
- Tav.3 – sezioni di progetto
- Tav.4 – planimetria catastale

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Vallimaggiore AV 9328, loc. Faella in Comune di Castelfranco Piandiscò, presso la particella 104 del Foglio 18 per la realizzazione dell'opera n. 11418 realizzazione attraversamento, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del

procedimento n. 3422/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente tramite versamento unificato – F24 in data 04-07-2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05-07-2022 al versamento a favore della Regione Toscana

dei seguenti importi:

- € 80,96 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 40,48 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sei dodicesimi del canone annuale di € 80,96 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 20,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero – Diocesi di Fiesole, c.f. 94015210480, con sede legale in Comune di Fiesole, Via San Francesco, n. 24 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Vallimaggiore AV 9328 , loc. Faella in Comune di Castelfranco Piandiscò, presso la particella 104 del Foglio 18 con l'opera n. 11418 realizzazione attraversamento;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 80,96, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 ridotto del 60% visto che il bene in oggetto rappresenta unico accesso alla proprietà, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC l.duranti@pec.atreingegneria.net.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14385 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vincio , lungo la S.P. 111 in loc. Massarella nei Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi per sostituzione tubazione rete gas con attraversamento in sub-alveo. Pratica SiDIT 2152/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016185

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2152/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 220643 del 27/05/2022 presentata da Toscana Energia S.p.A., C.-. 05608890488, con sede legale in Comune di - irenze, Piazza Enrico Mattei, n. 3 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Farci Antonio, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica e documentazione fotografica;
- Corografia scala 1 : 10.000;
- Estratto di mappa catastale scala 1 : 2.000;
- Elaborato grafico con pianta e sezioni scala 1 : 200è100.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Vincio , lungo la S.P. 111 in loc. Massarella nei Comuni di - ucecchio e Cerreto Guidi, presso la particella 334/3 del - oglio (11 Com. - ucecchio)/(16 Com. Cerreto Guidi) per la realizzazione dell'opera n. 11365 è Sostituzione tubazione rete gas con attraversamento in subálveo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del

procedimento n. 3371/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, più al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STAFILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- i tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonch' delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di subèconcessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonch' l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENBTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENBTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200295480296 del 26/01/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti

importi:

- € 240,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Fanco Posta, codice IFAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 120,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 6 (sei) dodicesimi del canone annuale di € 240,00 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Fanco Posta, codice IFAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Fanco Posta codice IFAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Toscana Energia S.p.A., C.-. 05608890488, con sede legale in Comune di - irenze, Piazza Enrico Mattei, n. 3 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vincio , lungo la S.P. 111 in loc. Massarella nei Comuni di - ucecchio e Cerreto Guidi, presso la particella 334/3 del - oglio (11 Com. - ucecchio)/(16 Com. Cerreto Guidi) per la realizzazione dell'opera n. 11365 è Sostituzione tubazione rete gas con attraversamento in subàlveo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec toscanaenergia@pec.toscanaenergia.it e barci.engineering@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14391 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV10818 , Piazza Garibaldi in Comune di Loro Ciuffenna per intervento di messa in sicurezza idraulica e regimazione delle acque meteoriche. Pratica SiDIT 2112/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016076

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di autorizzazione idraulica e concessione del demanio idrico n. 2112/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 215982 del 25-05-2022 presentata da Comune di Loro Ciuffenna, c.f. 81000790519, con sede legale in Comune di Loro Ciuffenna, Piazza Matteotti, n. 5 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico incaricato Ing. Giovannuzzi Davide, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Allegato D01 – Relazione tecnico illustrativa generale e di fattibilità
- Allegato D02 – Relazione idrologica-idraulica e di calcolo
- Allegato D04 -Relazione Piano Particellare
- Allegato D05 - Relazione sui materiali
- Allegato D06 – Elenco Prezzi
- Allegato D07 – Computo metrico
- Allegato D08 – Quadro Economico
- Allegato D09 – Crono-programma
- Allegato D10 e T08 – Prime indicazioni per la stesura dei piani per la Sicurezza
- T01 – Inquadramento generale e dei vincoli
- T02 – Planimetria stato attuale
- T03 – Rilievo Stato Attuale
- T04 – Planimetria Stato di Progetto
- T05 – Stato di Progetto profili e sezioni
- T06 – Piano Particellare
- T07 – Planimetria dei sotto servizi e delle interferenze

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV10818, loc. Piazza Garibaldi in Comune di Loro Ciuffenna, presso la particella 65-66 del Foglio 63 per la realizzazione dell'opera n. 11338 intervento di messa in sicurezza idraulica e regimentazione delle acque meteoriche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto, mediante:
 1. realizzazione di paratie di micropali a protezione dei fronti di scavo per la posa dei pozzetti e per evitare criticità sull'abitazione prospiciente al nuovo pozzetto;
 2. realizzazione di due nuovi pozzetti all'interno della proprietà privata, previa rimozione dei pozzetti esistenti e collegamento tra il tratto fognario esistente e quello di nuova realizzazione;
 3. realizzazione di tre nuovi tratti di fognatura in cls prefabbricato $\Phi 1000$, di lunghezza pari a 10m, 9m e 4m con una pendenza minima di 5%, sufficienti a smaltire adeguatamente le portate di progetto con franco di sicurezza di 50 cm;
 4. realizzazione di una griglia di raccolta delle acque meteoriche ai piedi del muro su Via Mazzini per intercettare le possibili acque divaganti sulla strada;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 2 della LR 41/2018;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3314/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato

dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto, oltre alla documentazione fotografica rappresentativa delle varie fasi dei lavori;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora

indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria e ai sensi dell'art.5 c.2 del d.p.g.r. 60/R/2016, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 202,40 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 84,33 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a cinque dodicesimi del canone annuale di € 202,40 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 42,17 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Comune di Loro Ciuffenna, c.f. 81000790519, con sede legale in Comune di Loro Ciuffenna, Piazza Matteotti, n. 5 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV10818 , Piazza Garibaldi in Comune di Loro Ciuffenna, presso la particella 65-66 del Foglio 63 con l'opera n. 11338 intervento di messa in sicurezza idraulica e regimazione delle acque meteoriche ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 202,40, secondo quanto riportato al p.to 2.5 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, ridotto ai sensi dell'art. 29 c.4 d.p.g.r. 60/R/2016 e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni

tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC comune.loro-ciuffenna@postacert.toscana.it e progeo.associati@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14392 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Vallimaggiori AV9328 , loc. Faella in Comune di Castelfranco Piandiscò per realizzazione attraversamento. Pratica SiDIT 2193/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016078

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2193/2022 presentata dal richiedente MA- RO REN-I, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 225173 del 31/05/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma dell' Ing. Duranti Leonardo:

- Relazione generale descrittiva e idraulica
- Tav.1 è planimetria generale, corografia, aerofotogrammetria e sovrapposizione catastale
- Tav.2 è planimetria stato di progetto
- Tav.3 è sezioni di progetto
- Tav.4 è planimetria catastale

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato l'osso di Vallimaggiore AV9328, loc. l'acella in Comune di Castelfranco Piandiscò, presso la particella 608 del foglio 18 per la realizzazione dell'opera n. 11421 realizzazione attraversamento, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3425/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto

realizzate e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di subconcessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITEN- TO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITEN- TO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201681186948 del 26/10/2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/07/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 80,96 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale,

codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 40,48 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2022, corrispondente a sei dodicesimi del canone annuale di € 80,96, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 20,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente MA- RO REN-I, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui dati anagrafici sono riportati nell' Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato i osso di Vallimaggiore AV9328 , loc. i aella in Comune di Castelfranco Piandisci , presso la particella 608 del i oglio 18 con l'opera n. 11421 realizzazione attraversamento;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 80,96, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo PEC l.duranti@pec.atreingegneria.net.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

894df43766ce072bdda5ced055a2c63aa71334eb8c9d7f6fff3350003572ce67

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14398 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Il Girone in Comune di Fiesole per allestimento fuochi d'artificio. Pratica SiDIT 2629/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016184

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 930_20, di cui alla Pratica Sidit n. 2629/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 270883 del 06-07-2022 presentata da Pirotecnica Soldi srl, c.f. 01275860516, con sede legale in Comune di Castelfranco Piandiscò, Via della Fornace, n. 38 e l'allegata documentazione progettuale, costituita dal seguente elaborato in formato digitale:

- Relazione Tecnica – Corografia Generale - Planimetria

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Il Girone in Comune di Fiesole, presso la particella 93 del Foglio 42 per la realizzazione dell'opera n. 11678 - allestimento fuochi d'artificio, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3984/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità dal 01/08/2022 al 31/10/2022 senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori di ogni evento con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire dal 01/08/2022 al 31/10/2022 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 29/05/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 14/07/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 151,80 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente al di canone annualità 2022, con riduzione del 50% trattandosi di occupazioni brevi mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 75,90 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità dal 01/08/2022 al 31/10/2022, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
 3. di accordare, al richiedente Pirotecnica Soldi srl, c.f. 01275860516, con sede legale in Comune di Castelfranco Piandiscò, Via della Fornace, n. 38 la Concessione Demaniale n. 930_20 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Il Girone in Comune di Fiesole, presso la particella 93 del Foglio 42 con l'opera n. 11678 - allestimento fuochi d'artificio;
 4. di stabilire che la concessione ha durata dal 01/08/2022 al 31/10/2022 e che il canone di concessione è pari a € 151,80, secondo quanto riportato al p.to 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 con aggiornamento Istat e riduzione del 50% per occupazioni brevi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec pirotecnicasoldi@boxpec.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14401 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV40585, loc. Mattonaia in Comune di Montespertoli per scarico di acque reflue domestiche depurate e piovane. Pratica SiDIT 2144/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016188

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2144/2022 presentata dal richiedente Carlalberto Mannini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 225523 del 31-05-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Pugliese Sergio:

1. Relazione tecnico – descrittiva con elaborati cartografici e documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento F il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV40585, loc. Mattonaia in Comune di Montespertoli, presso la particella 26 del foglio 128 per la realizzazione dell'opera n. 11355 - Scarico di acque reflue domestiche depurate e piovane, cosè come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, F quella agli atti del procedimento n. 3358/2022;

ACCERTATO che:

- ù il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - ù non altera il buon regime delle acque;
 - ù non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua

- ed F compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- ù non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- ù non vi Faggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- ù non vi Faggravio del rischio per le persone;
- ù la realizzazione dei lavori non F in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- ù durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- ù durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- ù tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- ù tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- ù le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- ù al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- ù dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- ù i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- ù i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- ù al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- ù non F consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- ù l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- ù i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- ù l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- ù le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- ù il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni cii al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- ù il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, F tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- ù con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- ù il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ù ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- ù a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- ù a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- ù a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- ù a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- ù a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- ù a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- ù a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- ù a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- ù a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- ù rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- ù F obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- ù dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- ù F tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche,

dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- ù al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- ù fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto F soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- ù nel caso di mancato rilascio F eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- ù per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui F vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone F dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto F sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto F stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200103804746 del 07/07/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 07/07/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- ù € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- ù € 116,38 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sei dodicesimi del canone annuale di € 232,76 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- ù € 58,19 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J

0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 cosè come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Carlalberto Mannini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - ù porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV40585, loc. Mattonaia in Comune di Montespertoli, presso la particella 26 del •oglio 128 con l'opera n. 11355 - Scarico di acque reflue domestiche depurate e piovane;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione F pari a 232,76 secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - ù il presente provvedimento F rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario F tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - ù il Concessionario F a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec pugliese.sergio@epap.sicurezza postale.it.

Avverso il presente provvedimento F ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

6511898f7ce559779b4abbdaedd258f461f5ff1a1ea5151c2ef9f0f475d22f91



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14422 - Data adozione: 19/07/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT 427/2022- Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica. Immissione di acque meteoriche nel Fosso Quartuccio TS14083 per adeguamento delle opere civili della postazione di perforazione "Radicondoli 15" nel comune di Radicondoli (SI). Richiedente: Enel Green Power Italia S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD015867

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel suo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019” che ha disposto all’articolo comma 1 che per l’anno 2020 l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è ridotta del 100 per cento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio

idrico”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Enel Green Power Italia S.r.l. ,C.F.15416251005, con sede legale nel comune di Roma (RM), Viale Regina Margherita, n.125, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0051683 del 09/02/2022 e con prot. 0203715 del 18/05/2022 (SIDIT n. 427/2022);

VISTA la documentazione progettuale complessivamente integrata costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti di questo Ufficio, a firma dell’Ing. Valentina Casalini:

- relazione idraulica;
- inquadramento cartografico;
- inquadramento geografico;
- inquadramento catastale;
- documentazione fotografica;
- stato attuale;
- stato di progetto;

CONSIDERATO che :

- la richiesta riguarda esclusivamente la posa in opera di condotta in pead di diametro 400 mm che convoglierà le acque di regimazione dell’area relativa alla postazione geotermoelettrica “Radicondoli 15” nel recettore fosso del Quartuccio, in sinistra idraulica, e la realizzazione di opere di protezione spondale (scogliera) in corrispondenza del punto di immissione (particella n.2 e n.7 del foglio 81), nel comune di Radicondoli (SI);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Pistone, Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

CONSIDERATO che per l’istanza è necessario, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, del Regolamento approvato con D.G.R.T. 60/R/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere di cui sopra presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguitoriportate;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, nell'installazione dell'opera e nell'utilizzo dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la scogliera dovrà essere ancorata al fondo senza restringere la sezione libera dell'alveo e modificare la quota di fondo e dovrà essere raccordata alle sponde, garantendo continuità tra il tratto oggetto di lavori e quello posto nel tratto immediatamente a valle e a monte, al fine di evitare discontinuità geometriche e brusche variazioni morfologiche che potrebbero causare fenomeni erosivi e di scalzamento;
- il rivestimento di sponda dovrà essere realizzato per l'intera sezione del fosso con massi di grossa pezzatura intasati e malta cementizia, per una lunghezza di un metro e mezzo a valle e un metro e mezzo a monte del punto di ubicazione dello scarico, per una estensione totale di tre metri;
- l'attività prevista non dovrà comportare trasformazioni morfologiche o realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, anche temporanei, nelle aree ricomprese nelle fasce di rispetto di 10 metri del corso d'acqua;
- l'eventuale taglio di vegetazione dovrà essere oggetto di specifica istanza di autorizzazione idraulica;
- al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere sgombrato il tratto d'alveo attivo interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- non potrà essere spostata fuori alveo alcuna quantità di materiale lapideo lì presente, ma, nel caso di esuberi localizzati, ridistribuito in alveo senza creare cumuli o restringimenti;
- qualora in fase dei lavori si verificassero, nel tratto interessato dal cantiere, ostruzioni del corso d'acqua causate dal mancato passaggio del materiale flottante trasportato dalla corrente, o per altre ragioni dipendenti dai lavori stessi, il soggetto autorizzato dovrà senza indugio, a proprie cure e spese, ripristinare il regolare deflusso;
- è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su terreni imbibiti e loro pertinenze idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato, compreso il rivestimento di sponda;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto, se necessario, dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;
- dovrà essere consentito in qualsiasi momento, a spese del richiedente, l'accesso al perso-

nale di vigilanza idraulica incaricato dalla Concedente e dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio del Concedente;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Built" con le opere effettivamente eseguite;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 18 mesi dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione del manufatto oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- il Concessionario dovrà mantenere in buono stato le opere e le parti accessorie affinché il loro deterioramento non causi impedimenti od ostacoli al libero scorrimento delle acque;
- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei manufatti di cui trattasi, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate senza avere niente da pretendere nei confronti della Concedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- ad assicurare che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola con le opere effettivamente eseguite;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento n.60/R 2016 e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

-La concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone;
- c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo del canone per le opere di immissione in argomento, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 6.1, ammonta ad euro 100,00 (cento/00);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente atto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per le opere mediante il versamento della somma pari a euro 100,00 (cento/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot. 0255944 del 24/06/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo complessivo di euro 50,00 (cinquanta/00), a titolo di acconto della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 6.1 (scarichi acque piovane) in ragione di ratei mensili pari a 6/12 per ciascun mese di validità del Provvedimento di Concessione;

- versamento dell'importo di euro 100,00 (cento/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento in data 30/06/2022;

DATO ATTO che il Concessionario per l'annualità 2022 ha assolto all'obbligo del versamento

dell'imposta regionale pari a euro 25,00 (venticinque/00), come da documentazione presente agli atti, in data 30/06/2022;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a Enel Green Power Italia S.r.l., C.F.15416251005, con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 nel comune di Roma (RM), della Concessione per utilizzo del demanio idrico per l'immissione di acque meteoriche nel Fosso Quartuccio per adeguamento delle opere civili della postazione di perforazione "Radicondoli 15" nel comune di di Radicondoli (SI);
 2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole sopra espresse, e che il canone annuo di concessione è pari a euro 100,00 (cento/00) salvo successivi aggiornamenti;
 4. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti e gli obblighi stabiliti nel regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa;
 5. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14542 - Data adozione: 20/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV34880, loc. Via delle Cave di Monteripaldi 18-20, in Comune di Firenze con scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 2381/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016254

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2381/2022 presentata dal richiedente Carlo Iuculano, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 247609 del 17-06-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma De Domenico Alessandro:

1. Relazione tecnica;
2. Cartografia ortofoto;
3. Estratto Mappa catastale;
4. Planimetria;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento F il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV34880, loc. Via delle Cave di Monteripaldi 18-20, in Comune di èirenze, presso la particella 148 del èoglio 151 per la realizzazione dell'opera n. 11523 - scarico acque reflue domestiche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, F quella agli atti del procedimento n. 3669/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed F compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi F aggravi del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi F aggravi del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non F in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- eventuali pozzetti di ispezione potranno essere posati in opera a non meno di 4 metri dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua;
- la tubazione di scarico non dovrà sporgere dal filo sponda;
- la sponda dovrà essere opportunamente protetta in modo da evitare eventuali scoscendimenti provocati dall'opera di scarico;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non F consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai

lavori in oggetto;

- F obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- F tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto F soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio F eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui F vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone F dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto F sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto F stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01191738585019 del 23/06/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/07/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 116,38 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sei dodicesimi del canone annuale di € 232,76 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 58,19 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Carlo Iuculano, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV34880, loc. Via delle Cave di Monteripaldi 18-20, in Comune di èirenze, presso la particella 148 del èoglio 151 con l'opera n. 11523 - scarico acque reflue domestiche;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione F pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento F rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario F tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario F a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec alessandro.dedomenico@pec.architettifirenze.it.

Avverso il presente provvedimento F ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

1566684ce0d2a19d23b5bbf8cd7d83164de99ddeede980a85dbc3e5b47fd6cdd

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 398 del 15-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14621 - Data adozione: 21/07/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2695-2019 e n. 1513-2021 - Subentro di I Ponti Associazione per la Maremma APS nelle concessioni demaniali intestate all'Associazione Osa Albegna Giannella per due passerelle galleggianti stagionali di cui una sul torrente Osa (TS 75355), rilasciata con decreto dirigenziale n. 12018 del 18/07/2019, variata con decreto dirigenziale n. 12782 del 14/08/2020 (pratica Sidit 2695-19) e una sul canale Principale n. 1 (TS75401), rilasciata con decreto dirigenziale n. 9429 del 01/06/2021 (pratica Sidit 1513-21) nel comune di Orbetello (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016342

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020 n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", e ss.mm.ii., di seguito "Regolamento";

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTO il decreto dirigenziale n. 12018 del 18/07/2019, con cui si rilascia all'Associazione Osa Albegna Giannella, la concessione demaniale per attraversamento con passerella pedonale galleggiante stagionale (tip.4.1) sul torrente Osa (TS 75355) nel comune di Orbetello (GR), valida fino al 30/08/2027, e il successivo decreto dirigenziale n. 12782 del 14/08/2020 nel quale viene variato il periodo di utilizzo (prolungamento del periodo annuale di installazione della passerella pedonale stagionale annuale dal 15 Maggio al 30 Settembre) Pratica SiDIT n. 2695-2019;

VISTO il decreto dirigenziale n. 9429 del 01/06/2021 con cui si rilascia a Associazione Osa Albegna Giannella la concessione demaniale per attraversamento con passerella pedonale galleggiante stagionale (tip.4.1) sul Canale Principale n. 1 (TS75401), in località foce del torrente Osa nel comune di Orbetello (GR), valida fino al 30/09/2029-Pratica SiDIT n. 1513-2021;

VISTA l'istanza pervenuta da I Ponti Associazione per la Maremma APS, con sede legale in Strada Statale Aurelia n. 199, presso Camping Voltoncino, nel comune di Orbetello (GR), C.F. 91026190537, nella persona del presidente Sig. Pietro Capelli, acquisita agli atti di questo Settore in

data 22/04/2022 prot. n. 166650, con la quale viene richiesto di subentrare nelle concessioni di cui trattasi;

VISTO il contratto di vendita sottoscritto dal Sig. Alessio Albertazzi (cedente), in qualità di presidente dell'Associazione Osa Albegna Giannella e il Sig. Pietro Capelli (subentrante), in qualità di presidente di I Ponti associazione per la Maremma, pervenuto in data 04/07/2022 prot. n. 266726, con il quale viene trasferita la proprietà di un ponte di circa 16,5 metri ed uno di circa 6,50 metri, entrambi in plastica, utilizzati rispettivamente per l'attraversamento del torrente Osa e del canale Principale n.1, indicati in oggetto;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il rilascio del presente subentro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c, del Regolamento;

ACCERTATO l'adempimento da parte della Associazione Osa Albegna Giannella degli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento per il rilascio delle concessioni del demanio idrico approvato con D.G.R.T. n. 60/R 2016 e delle ulteriori prescrizioni riportate nel decreto di concessione e la regolare corresponsione degli oneri concessori fino alla data data di presentazione dell'istanza di subentro da parte di I Ponti Associazione per la Maremma APS;

RITENUTO opportuno uniformare il termine delle concessioni oggetto del presente atto di subentro alla data del 30/09/2029, indicata nel decreto n. 9429 del 06/01/2021;

PRESO ATTO che è pervenuta in data 07/07/2022 con prot. n. 272380 a firma del Sig. Pietro Capelli, in qualità di presidente de I Ponti Associazione per la Maremma, la richiesta di riduzione del canone ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016;

CONSIDERATO che i canoni applicati alle occupazioni demaniali oggetto del presente subentro rimangono invariati rispetto a quelli indicati nel decreto n. 9429 del 06/01/2021 e nel decreto 12018 del 18/07/2019, salvo rivalutazioni su base ISTAT disposte dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il Concessionario è tenuto al rilascio di una cauzione non inferiore a una annualità del canone, da reintegrare, entro congruo termine, nel caso di prelievi parziali di somme dalla cauzione stessa;

TENUTO CONTO che il soggetto subentrante, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 404,80, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione di F.24 in data 08/07/2022 protocollo telematico B0885172320080722/0000093);

DATO ATTO che la concessione demaniale oggetto del presente atto di subentro, per quanto non modificato dallo stesso è soggetta agli obblighi e alle prescrizioni riportate nel decreto n. 12018 del 18/07/2019 (pratica Sidit 2695-19) e nel decreto n. 9429 del 01/06/2021 (pratica Sidit 1513-21);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. il subentro, a far data del 07/07/2022, di I Ponti Associazione per la Maremma APS, con sede legale in Strada Statale Aurelia n. 199, presso Camping Voltoncino, nel comune di Orbetello (GR), C.F. 91026190537, nelle concessioni demaniali intestate all'Associazione Osa Albegna Giannel-la, per due passerelle stagionali, di cui una sul torrente Osa (TS75355) rilasciata con decreto di-
rigenziale n. 12018 del 18/07/2019, variata con successivo decreto dirigenziale n. 12782 del
14/08/2020 (pratica Sidit 2695-19) e una sul canale Principale n. 1 (TS75401), rilasciata con de-
creto dirigenziale n. 9429 del 01/06/2021 (pratica Sidit 1513-21) nel comune di Orbetello (GR);
2. di uniformare alla data del 30/09/2029 il termine delle concessioni sopra indicate;
3. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento di subentro, risulta sog-
getto agli obblighi e alle prescrizioni riportate nei decreti di concessione n. 12782 del
14/08/2020 e n. 9429 del 01/06/2021 e in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 22 del Re-
golamento nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui
agli articoli 23 e 25 del Regolamento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14628 - Data adozione: 21/07/2022

Oggetto: Pratica n. 1884/2019 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 13663.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016448

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R. n. 830 del 31/07/2017, ‘Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori

per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R. n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista la delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con cui viene adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 04/01/2022;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 61940 in data 08/02/2019 e successive integrazioni, presentata dalla "Azienda Agricola Cameli Mauro", C.F.: 01138000490, con sede legale in località Debbiacci n. 69, Bolgheri - Castagneto Carducci (LI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), ad uso agricolo;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente individuato al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 13663, ubicato in località Debbiacci - Bolgheri nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 2, particella n. 161- coordinate Gauss-Boaga X: 1627799 – Y: 4788413;

Considerato che la portata annuale totale di 2.000 (duemila) metri cubi è richiesta ad uso agricolo per l'irrigazione, mediante impianti ad alta efficienza potenziale, dei terreni dell'azienda agricola aventi una superficie complessiva di circa 2,56 ettari;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1,5 (uno virgola cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,063 (zero virgola zero sessantatre) l/s medi annui;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 35/2022, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 07/07/2022 dal sig. Cameli Mauro, in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- spese d'istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 78,79
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana
IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 21/12/2020;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla “Azienda Agricola Cameli Mauro”, C.F.: 01138000490 con sede legale in località Debbiacci n. 69, Bolgheri – Castagneto Carducci (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo n. 13663 ubicato nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), in località Debbiacci - Bolgheri, su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 2, particella n. 161, ad uso agricolo;
2. la portata annuale concessa è di 2.000 (duemila) metri cubi; la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1,5 (uno virgola cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,063 (zero virgola zero sessantatre) l/s medi annui;
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente dal richiedente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Castagneto Carducci (LI), località Debbiacci n. 69 - Bolgheri;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 78,79;
8. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Az.Agr, cameli mauro disciplinare acque sotterranee firmato
461fc872b1bfb61fee0d792e45d5da014a1870baab16537eb7b503bc8a9d539

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14678 - Data adozione: 21/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. CASTELNUOVO, per uso AGRICOLO. Approvazione del Disciplinare di concessione- Pratica n. 806/D - Procedimento SIDIT n. 4202/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016475

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 18/02/2019 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 80436 il richiedente Azienda Agricola GIACOMELLI SILVANO di GIACOMELLI GIACOMO ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PRATO, Loc. CASTELNUOVO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 99 dalla particella n. 193 e 197, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,55 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 108,53, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Azienda Agricola GIACOMELLI SILVANO di GIACOMELLI GIACOMO ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Azienda Agricola GIACOMELLI SILVANO di GIACOMELLI GIACOMO C.F. 01132190479 meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. CASTELNUOVO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 99 dalla particella n. 193 e 197, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,55 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 99,75;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PRATO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A 806D_Disciplinare
f8707d6b7fde5d62fc7d540faa501f0e862f2ddeb187734df69077073c0dd66d

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14808 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 2146 (SIDIT n.195659/2020). Rinnovo della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso della Covaccia (Cod. TN28385), in località Ronchi, nel comune di Massa (MS), occupata da una tombatura a pertinenza dell'immobile di proprietà dei richiedenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016196

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”;

VISTA la L. R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1035/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti, il rilascio della concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

VISTA l'istanza di rinnovo presentata dal Geol. Cosseddu Paolo, per conto di Fornelli Michele e Cocca Simona i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare di concessione (allegato A), firmato da entrambi in data 04.07.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto, recepita al prot. con n. 0331290 in data 29.09.2020, relativa alla concessione (C.I.602/2007) rilasciata dal Settore Difesa del suolo della Provincia di Massa Carrara con determinazione dirigenziale 11116 del 08.10.2008 e con validità fino al 7/11/2013 e con la quale è stata inoltrata la seguente documentazione tecnica:

- relazione tecnico-descrittiva,
- relazione idraulica,
- mappa catastale,
- documentazione cartografica e fotografica;

PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale suddetta è stata rilasciata la concessione di un'area di mq 64,00 appartenente al Demanio dello Stato, priva di identificativo particellare, di pertinenza del fosso della Covaccia, identificato con il Cod. TN28385 nel Reticolo idrografico e di gestione regionale (l.r. 79/2012 e s.m.i), situata in località Ronchi, nel Comune Massa (MS), occupata da una tombatura del tratto iniziale del fosso, destinata a pertinenza dell'immobile di proprietà dei richiedenti, distinto al f.140 mappali 669/2-4 e 1523/1 al catasto fabbricati e 1869-1871-1873 al catasto terreni;

PRESO ATTO che la suddetta tombatura è stata realizzata nel 2007 con un tubo in prefabbricato cementizio del diametro di cm 100 e ricoperto con terra vegetale ed ha una lunghezza di metri 28,00;

PRESO ATTO che nulla è cambiato (larghezza e lunghezza del tubo utilizzato per la tombatura e stato dei luoghi) rispetto a quanto concesso dalla Provincia di Massa-Carrara, così come risulta dalla relazione tecnica a firma del Dott. Geol. Cosseddu datata settembre 2020, agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che la sezione risulta idraulicamente adeguata alle disposizioni normative attuali (NTC 2018 e circolare ministeriale 7/2019) relativamente alle tombature e i calcoli idraulici svolti dall'Ing. Giacomo Del Nero danno come risultato una portata di piena duecentennale di m^3/s 0,798 smaltibile in 2/3 di sezione; tale portata risulta cautelativa se confrontata con la portata derivata da un confronto con lo studio del Prof. Castelli (2012) pari a m^3/s 0,619;

DATO ATTO che il Settore competente ha valutato i presupposti per il rinnovo, ai sensi dell'art 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso dell'area è stabilito in € 250,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17;

CONSIDERATO che risultano regolarmente pagati i canoni 2016-2017-2018-2019-2020-2021, come da ricevute agli atti;

PRESO ATTO che i richiedenti in data 16.09.2021 hanno provveduto al versamento di:

- € 160,00 di imposta regionale per l'anno 2016,
- € 250,00 di deposito cauzionale, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate,
- € 249,50, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari;
- € 442,98 di maggiorazione del 20% per gli anni dal 2011 al 2015,
- € 16,00 di imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo che ha il n. id 01201830602337 e la data del 04.07.2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica è stato dato il n 2146 (SIDIT n.195659/2020;

DATO ATTO che i concessionari sono tenuti ad osservare le condizioni stabilite nel disciplinare (allegato A), sottoscritto in data 04.07.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni generali di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata, nonché dell' opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che i concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora i concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione sono tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, decorrenti dal 01.01.2016, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, i concessionari sono obbligati a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora i concessionari non provvedano agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sui concessionari inadempienti ed inoltre, il Settore competente, può d'ufficio o su istanza dei concessionari valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dai concessionari medesimi, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore degli stessi;

DATO ATTO, inoltre, che i Concessionari:

- sono obbligati, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell' opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell' opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovranno provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare ai richiedenti Fornelli Michele e Cocca Simona, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo della

concessione demaniale (CI 602/2007) rilasciata dal Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara con determinazione n.11116 del 08.10.2008, di un'area di mq 64,00 appartenente al Demanio dello Stato, priva di identificativo particellare, di pertinenza del fosso demaniale della Covaccia (cod. TN28385) in località Ronchi, nel Comune Massa (MS), occupata da una tombatura del tratto iniziale del fosso, destinata a pertinenza dell'immobile di proprietà dei richiedenti, distinto al f.140 mappali 669/2-4 e 1523/1 al catasto fabbricati e 1869-1871-1873 al catasto terreni;

2. di stabilire che la concessione è accordata per anni 9, a decorrere dal 01.01.2016 e che il canone di concessione è pari a € 250,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17 e soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste nel preambolo e nel disciplinare (allegato A), sottoscritto dai richiedenti in data 04.07.2022 e parte integrante e sostanziale del presente atto; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di concedere alla Provincia di Massa Carrara il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di euro 404,49 versato da Fornelli Michele e Cocca Simona per la concessione idraulica n.602/2007, in data 09.06.2008 con bonifico bancario della Deutsche Bank;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec dei richiedenti e alla Provincia di Massa Carrara per i provvedimenti di propria competenza;

7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

60fc702a2b7f181e50755a82419635a46ae62e5b01830d9417001e82a13da57f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14810 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI), località Foschi - N.C.T. foglio n. 17 particella n. 711 ex 42 - Pratica SIDIT 5040-2016 - Loc. 4609

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016366

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO CHE :

- con Disposizione della Provincia di Siena n. 110 del 20/09/2006, è stata rilasciata in favore della Ditta Marini Maria Pia una concessione di acque pubbliche sotterranee per uso aziendale, mediante un pozzo in località Fosci sito in Comune di Poggibonsi (SI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 17 p.lla 42, per la durata di 15 anni;

- con Disposizione della Provincia di Siena n. 1109 del 31/07/2012 è stato consentito all’Azienda Agricola Ortofrutticola di Capezzuoli Marcello (p.iva 01331660520) con sede legale nel comune di Poggibonsi, piazza Calatafimi n.2, di cui titolare il Sig. Capezzuoli Marcello, il subentro nella titolarità della concessione di derivazione approvata con Decreto Dirigenziale della Provincia di Siena n.110 in data 20/09/2006, e che con tale Disposizione vengono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute del Disciplinare n. 267 del 07/09/2006;

- con istanza Prot. n. 338788 del 30/08/2021 l’ Azienda Ortofrutticola di Capezzuoli Marcello (p.iva 00686510520) ha richiesto il rinnovo della concessione di acque pubbliche suddetta, per uso agricolo mediante il pozzo esistente ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) località Fosci, N.C.T. foglio n. 17 particella n. 711 ex 42;

- con nota pervenuta alla Regione Toscana il 19/10/2021 con prot. n. 0405956, la ditta richiedente ha inviato documentazione ad integrazione dell'istanza di cui prima;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29/10/2021 al 13/11/2021, Registro n.1587/2021, come da relata di pubblicazione acquisita al Protocollo della Regione Toscana con n. 0450222 del 19/11/2022; sulla pagina web della Regione Toscana per 15 gg e sul B.U.R.T. n. 43 del 27/10/2021;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, come da art. 48 del DPGR 61/R/2016, è stata effettuata il giorno 17/11/2021 presso la sede del Settore Genio Civile Valdarno Superiore in Firenze, via San Gallo 34/A, e che dal verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 16/05/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 3.500 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,11 l/s, destinata ad uso agricolo;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 19,87 (ad integrazione di € 61,08 versate in sede di primo rilascio della concessione originaria);
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT890076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 30/05/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche per uso agricolo in favore dell'Azienda Ortofrutticola di Capezzuoli Marcello (p.iva 00686510520) con sede legale nel comune di Poggibonsi, piazza Calatafimi n.c. 2, rilasciata con Disposizione della Provincia di Siena n. 110 del 20/09/2006, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà mediante pozzo esistente ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) località Fosci, N.C.T. foglio n. 17 particella n. 711 ex 42;
2. la concessione è rinnovata fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 30/05/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 80,95;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

caa2d3efba75263c42881d47c24c78f0d90e9944b989ed4034bab5377b83b93f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14811 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro delle Serre, loc. Antella in Comune di Bagno a Ripoli per scarico acque meteoriche del versante a monte dell'autostrada. Pratica SiDIT 1540/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016373

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1540/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 90904 del 07-03-2022 presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Pastorino Michele, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- 05_IDR0001 - Nota tecnica
- 06_IDR0002 - Planimetria, sezioni e particolari costruttivi
- 07_IDR0003 - Corografia

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato borro delle Serre, loc. Antella in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella 1102 del Foglio 44 per la realizzazione dell'opera n. 11025 - Scarico acque meteoriche del versante a monte dell'autostrada raccolte nel tombino TB14 e recapitate nel borro delle Serre mediante nuovo fosso di guardia, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2583/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni - ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di

rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 0121046773017 del 22/12/2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 10-06-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 59,03 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sette dodicesimi del canone annuale di € 0 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 50,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato borro delle Serre, loc. Antella in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella 1102 del Foglio 44 con l'opera n. 11025 - Scarico acque meteoriche del versante a monte dell'autostrada raccolte nel tombino TB14 e recapitate nel borro delle Serre mediante nuovo fosso di guardia - Pratica: 1540/2022 - Procedimento: 2583/2022 - Codice locale: 65_79;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 101,20, secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec autostradeperlitalia@pec.autostrade.it e tecne@pec.autostrade.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14813 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3227 - SIDIT n. 2004/2022.
Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di realizzazione di una nuova linea elettrica in cavo interrato a media tensione e posa di cinque armadi stradali su suolo pubblico in via Forni, nel Comune di Seravezza (LU), in attraversamento del corso d'acqua senza nome (cod. TN30254)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016246

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante: “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, per l’attraversamento interrato a media tensione del corso d’acqua senza nome (cod. TN30254), che di autorizzazione allo svolgimento dei lavori per la realizzazione di una nuova linea elettrica in cavo interrato a media tensione e posa di cinque armadi stradali su suolo pubblico in via Forni, nel Comune di Seravezza (LU) nella fascia di rispetto del corso d’acqua senza nome (cod. TN30254)

recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 01846 del 05/05/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geom. Stefano Faraboschi iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1326:

- Relazione descrittiva;
- Estratti cartografici (catastale, corografia, ecc. con indicazione dell'area d'intervento)
- Documentazione fotografica;
- Tav. unica: planimetria generale e sezione tipo;
- dichiarazione ex art. 1 comma 6 LR 21/2012;

Elenco documenti integrativi pervenuti con nota prot. 201911 del 17/05/2022:

- Planimetria generale con indicazione degli armadi stradali e relative distanze dal corso d'acqua;
- Sezione tipo attraversamento stradale;
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico, relativa ai lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica in cavo interrato a media tensione e posa di cinque armadi stradali su suolo pubblico in via Forni, nel Comune di Seravezza (LU), in attraversamento del corso d'acqua senza nome (cod. TN30254). – individuati al NCEU sul Foglio 31 , mappali 555 760 del Comune di Seravezza (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 116,00 (euro centosedici/00), di cui € 100,00 (euro cento/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (sedici/00) per marca da bollo su domanda, tramite bonifico su conto IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana del 08/05/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 3227 – Pratica SIDIT n. 2004/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero

arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e

per le spese sostenute;

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione Progettista (All. A), Relazione Tecnica (All. B), Planimetria (All. C), Documentazione fotografica (All. D), Sezione (All. E);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 11.0 – attraversamenti sotterranei), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 240,00 (euro duecentoquaranta/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0212309 del 23/05/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione/Autorizzazione, di effettuare il versamento di € 160,00 (euro centosessanta/00) quale rateo (8/12) canone anno 2022, versamento di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione e la marca da bollo da € 80,00 (euro ottanta/00) quale Imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 160,00 (euro centosessanta/00) quale rateo (8/12) canone anno 2022;
- € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 80,00 (euro ottanta/00) quale Imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta tramite marca in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

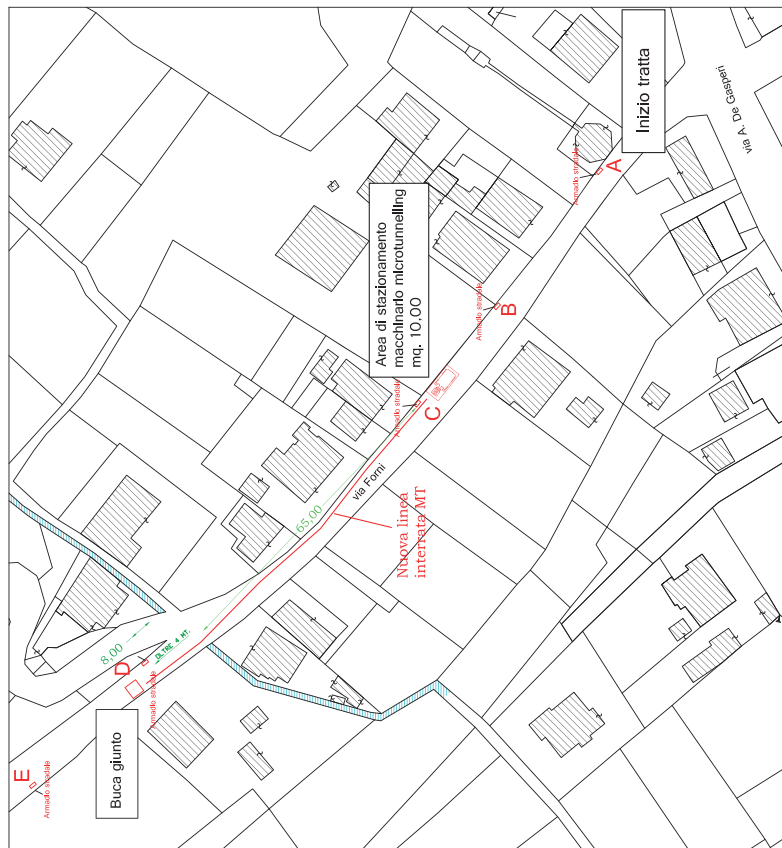
1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa l'attraversamento interrato a media tensione del corso d'acqua senza nome (cod. TN30254) nel Comune di Seravezza (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica 3227 – Pratica SIDIT n. 2004/2022;
2. DI AUTORIZZARE la Società E-Distribuzione S.p.A. allo svolgimento dei lavori per la realizzazione di una nuova linea elettrica in cavo interrato a media tensione e posa di cinque armadi stradali su suolo pubblico in via Forni, nel Comune di Seravezza (LU), in attraversamento del corso d'acqua senza nome (cod. TN30254). – individuati al NCEU sul Foglio 31 , mappali 555 760 del Comune di Seravezza (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 3227 – Pratica SIDIT n. 2004/2022;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione Progettista (All. A), Relazione Tecnica (All. B), Planimetria (All. C), Documentazione fotografica (All. D), Sezione (All. E);
4. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data di adozione del presente atto;
7. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 240,00 (euro duecentoquaranta/00), così come dettagliato in premessa;
8. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;

9. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

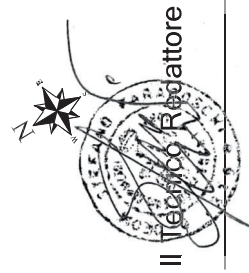
<i>A</i>	<i>Dichiarazione Progettista</i> 1d7660102706e4340c7cc1252a44933d1cc78510c21547797ea87a5caf62f366
<i>B</i>	<i>Relazione Tecnica</i> 7dcb5e8a7b66926d7cf02efe36d34d331c79dd70772c7d1599cd710645537519
<i>C</i>	<i>Planimetria</i> e629f26d64d15d1b5755c974b40f155b43356bd0b8c1e8251ea7311e0807271a
<i>D</i>	<i>Documentazione fotografica</i> 7c104cd801b2e2bef24f4366513ed8a2af298b2cc5aa367e2cd554751e02caf3
<i>E</i>	<i>Sezione</i> 2671176d7bb682a866c9747440e84200d60cf385f498b3eabf4565662f12de19



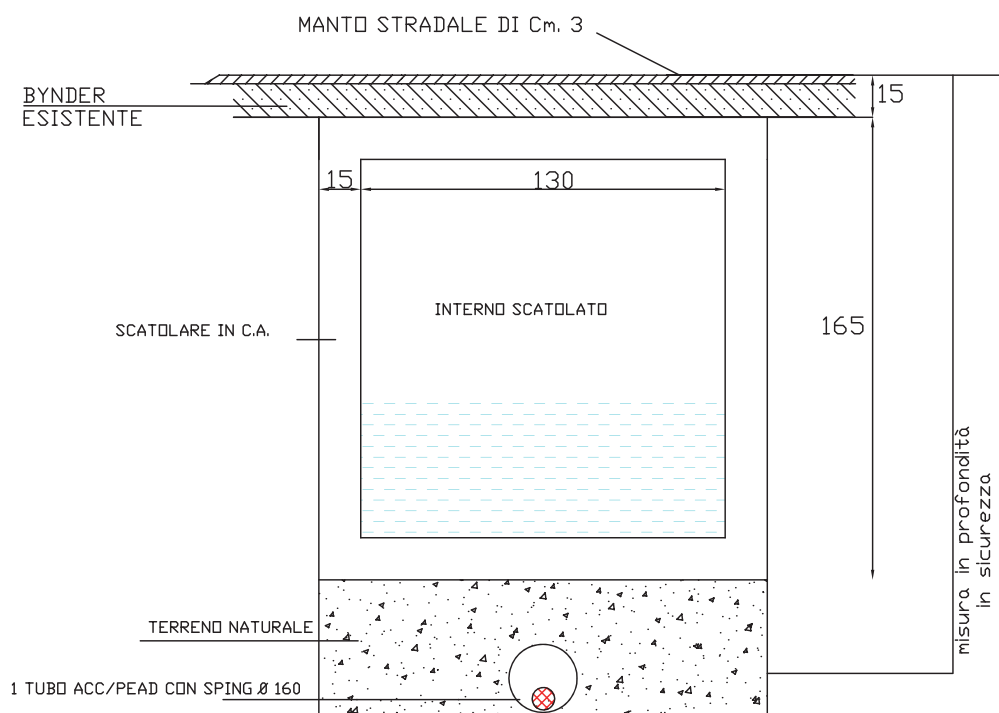
COMUNE DI SERAVEZZA

PLANIMETRIA GENERALE
INDICAZIONE DISTANZE DAL FOSSETTO DI COMPETENZA

Elaborato grafico
fuori scala

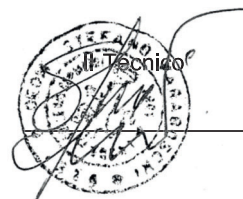


ESECUZIONE DI OPERE PER NUOVA LINEA MT
MEDIANTE POSA DI CAVIDOTTI CON
SISTEMA A MACCHINA MICROTUNNELING
SEZIONE CORSO D'ACQUA



PARTICOLARE DELLA POSA
CON MACCHINA MICROTUNNELING

Elaborato grafico
fuori scala



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14814 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fosso delle Schianze e da una sorgente in Loc. Capraia nel Comune di Talla, ad uso agricolo - Pratica SIDIT: 1671/2022 (Codice locale: CSU2022_00003). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016325

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 23/02/2016 n. 122, “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 938 del 13/09/2021 recante “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;

VISTA la domanda presentata in data 04/05/2022 dalla impresa individuale Cassi Francesco (P.I. 01208540516) per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d’acqua Fosso delle Schianze in Loc. Capraia Comune di Talla (AR) per una portata massima di 0,35 l/s e una portata media di 0,00317 l/s, con integrazione del prelievo di acqua da sorgente per una portata massima di 0,1 l/s ubicata al Fg. 20 P.IIa 79, per un fabbisogno annuo complessivo di circa 100 mc per uso agricolo, per l’irrigazione di circa 30.000 mq di terreno coltivato ad oliveto e castagneti da frutto distinto catastalmente al Fg. 20 Particelle 79-84-87-90, al Fg. 35 particella 61 al Fg. 34 particelle 89 e 98;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare è fissata in misura non superiore al fabbisogno annuo di 100 mc, corrispondenti alla portata media annua di 0,003 l/s per uso agricolo;
- in considerazione che il prelievo idrico è effettuato sia da sorgente che da acque superficiali, ai fini del calcolo del canone è considerato tutto come prelievo effettuato da acque sotterranee;
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1035/2019 e n. 938/2021, in € 76,04 (*euro*)

settantasei virgola zeroquattro centesimi);

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 18/07/2022 la somma complessiva di euro € 154,06 tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 di cui:

- € 76,04 a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto, somma che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo;
- € 38,02 a titolo di rateo (6/12) per canone di concessione di derivazione delle acque per l'annualità 2022;
- € 40,00 a titolo di contributo dovuto ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 sulla prima annualità del canone da versare ai sensi dell'art.14 bis del regolamento DPGR n.61/R/16.

DATO ATTO che il sig. Cassi Francesco, titolare dell'omonima impresa individuale, ha sottoscritto con modalità digitale certificata in data 18/07/2022 il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare di concessione è stata assolta mediante bonifico su C/C postale intestato a Regione Toscana IBAN IT89O0760102800001031575820 in data 18/07/2022;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa individuale Cassi Francesco (P.I. 01208540516), per la durata di anni quindici (15) decorrenti dalla data del presente decreto, la concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fosso delle Schianze e da una sorgente ubicata al Fg. 20 P.IIa 79, in Loc. Capraia nel Comune di Talla (AR), per l'irrigazione di circa 30.000 mq di terreno coltivato ad oliveto e castagneti da frutto distinto catastalmente al Fg. 20 Particelle 79-84-87-90, al Fg. 35 particella 61 al Fg. 34 particelle 89 e 98, per un quantitativo annuo di 100 mc corrispondenti ad una portata media di 0,003 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), sottoscritto in data 18/07/2022 dal titolare dell'impresa individuale Cassi Francesco, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1035/2019 e n. 938/2021, il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 76,04 (*euro settantasei virgola zeroquattro centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Talla;
6. di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

c2398856fc58a04a5b7dc422a6e10dd14a17e4fc9b9448ac212897aa006e205b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14819 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica n. 3226, Sidit 2248/2022.
Concessione per occupazione area demaniale per la realizzazione di uno scarico reflui domestici nel Fosso del Confine (Cod. TN39620) in località Cerasomma nel Comune di Lucca

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016509

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 n “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 45/R/2017;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017-Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica presentata dal Sig. Massimiliano Romani (i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), per l’adeguamento del sistema trattamento reflui di un fabbricato per civile abitazione in loc. Cerasomma nel Comune di Lucca con occupazione area demaniale per la realizzazione di uno scarico reflui domestici nel Fosso di Confine avente Cod. TN 39620 ed individuato al NCEU al Foglio 152 mappale 55 del Comune di Lucca, recepita al protocollo regionale al n. 0183733 del 05/05/22 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati, a firma del Geom. Daniele Salani iscritto al Collegio dei Geometri di Lucca al n.1100:

- Relazione;
- Documentazione Fotografica;
- Corografia;

- Estratto di mappa catastale;
- Tavola grafica

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico per lo scarico nel Fosso di Confine (Cod. TN 39620) in Via della Chiesa in loc. Cerasomma nel Comune di Lucca (FG. 152 mapp. 55);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica idraulica il n. 3226, Sidit 2248/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e visti (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati ;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Dovrà essere predisposta una protezione di sponda estesa per una superficie ragionevolmente sufficiente allo scopo di evitare fenomeni di erosione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente

autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le

opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, è determinato in € 230,00 (euro duecentotrenta/00);

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall'Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale; tale imposta regionale è stata istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per l'anno 2022 l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo;

CONSIDERATO che con nota Prot. 0239144 del 10/06/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 95,83 (Euro novantacinque/83) quale rateo 6/12 canone anno 2022, € 230,00 (euro duecentotrenta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone, degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 47,92 (euro quarantasette/92) quale imposta Regionale anno 2022, ed il pagamento degli obblighi ittiogenici da quantificarsi da parte del competente Settore regionale Attività Faunistico Venatoria e Pesca;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 05/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 95,83 (Euro novantacinque/83) quale rateo 6/12 canone anno 2022;
- € 230,00 (euro duecentotrenta/00) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 05/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT89O07601028000001031575820 di:

- € 47,92 (euro quarantasette/92) quale imposta Regionale anno 2022;

PRESO ATTO dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici ex art. 14 L.R. 7/2005 mediante versamento di € 0,34 (euro zero/34) come da ricevuta del 08/07/2022 pervenuta con nota prot. n. 0277091 del 11/07/2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta marca da bollo Id n. 01210582220769 del 11/07/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DECRETA

1. DI RILASCIARE al Sig. Massimiliano Romani (i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto), la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo, di un'area appartenente al demanio dello stato - ramo idrico, per lo scarico di acque reflue domestiche in via della Chiesa loc. Cerasomma (LU) ed individuato al NCEU al Foglio 152 mappale 55 del Comune di Lucca, come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, allegati alla pratica idraulica 3226 - Sidit 2248/2022;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione di uno scarico di acque reflue domestiche , così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica 3226 - Sidit 2248/2022;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
4. DI STABILIRE che la concessione avrà la durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 230,00 (euro duecentotrenta/00), da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione ed è soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla regione toscana;
5. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
6. IL CONCESSIONARIO è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
7. DI INVIARE il presente atto, tramite pec, alla società richiedente e al tecnico incaricato;
8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Dati anagrafici/fiscali richiedente
53788e58f881c53503cfae02bb69eee3f47478e21460073f40bc97aa495eb8e2

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14832 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 2317 (SIDIT n.306/2020). Rinnovo e subentro nella titolarità della concessione rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara, di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Frigido (Cod. TN 438129), nella frazione di Forno, nel comune di Massa (MS), occupata da una passerella.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016390

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”;

VISTA la L. R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1035/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti, il rilascio della concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

PREMESSO che la presente concessione demaniale viene rilasciata in seguito alla compilazione, da parte dei richiedenti, del questionario presente sul portale della Regione Toscana, ai sensi della L.R. 77/2016 e trattasi di un rinnovo e di un subentro nella titolarità della concessione (pratica A3/194) rilasciata il 28.11.2008 dal Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara a Tonarelli Carlo, Tonarelli Franco e Tonarelli Erminia;

DATO ATTO che oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area di m² 35,00 appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Frigido, nella frazione di Forno, nel comune di Massa (MS), occupata, in proiezione, da una passerella realizzata nei primi anni del 1900 e concessionata per la prima volta con decreto prefettizio (rep. 3437 del 22/04/1905);

PRESO ATTO che la passerella consente l'accesso all'area, di proprietà, identificata catastalmente al foglio 15 particella 877-878 ed è stata realizzata in struttura metallica con impalcato in travi di legno, ha una larghezza di 2.50 m e collega le due sponde del fiume distanti poco meno di 13 metri; la distanza tra piano di calpestio e intradosso inferiore è circa 1,00 m;

DATO ATTO che il subentro nella titolarità della concessione suddetta, richiesto da Tonarelli Carlo, Alberti Maria Grazia e Ceccarelli Maria Luisa, è ammesso ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il Settore competente ha valutato i presupposti per il rinnovo, ai sensi dell'art 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che con nota del 10.12.2020 (prot. n. 430850) è stato comunicato al sig. Tonarelli Carlo l'avvio del procedimento per il rilascio della nuova concessione e la richiesta della seguente documentazione:

- asseverazione da parte di tecnico abilitato che le opere non hanno subito modifiche rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Massa Carrara;

- relazione idraulica redatta con verifica della portata di deflusso della sezione per un tempo di ritorno duecentennale con idoneo franco, secondo quanto stabilito dalle NTC 2018 e dalla circolare esplicativa ministeriale n°7/2019;

DATO ATTO che con pec (prot. n.0060341 del 12/02/2021) l'ing. Tonarelli Simone, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Massa Carrara al n° 829, per conto dei richiedenti, ha inoltrato una asseverazione di non modifica dell'opera e la relazione idrologico idraulica e con pec protocollata con n. 0113390 il 15/03/2021 una stima dei costi di smontaggio della passerella e di ripristino dello stato dei luoghi;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso dell'area è stabilito in € 100,00 (euro cento/00), secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17;

CONSIDERATO che risultano regolarmente pagati i canoni fino all'anno 2021, come da controllo telematico;

PRESO ATTO che i richiedenti in data 08.02.2022 hanno provveduto, mediante bollettino postale, al versamento, a favore della Regione Toscana, di:

-€ 200,00 di imposta regionale (anni 2016 e 2021),

-€ 100,00 di deposito cauzionale, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate,

DATO ATTO che è stata prevista e chiesta ai richiedenti la costituzione di una garanzia finanziaria, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari di importo pari a euro 5.815,29 che è stata stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica è stato dato il n 2317 (SIDIT n.306/2020);

DATO ATTO che i concessionari sono tenuti ad osservare le condizioni stabilite nel disciplinare (allegato A), sottoscritto in data 18.07.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni generali di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;

- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata, nonché dell' opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che i concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora i concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione sono tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, decorrenti dal 01.01.2016, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, i concessionari sono obbligati a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora i concessionari non provvedano agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sui concessionari inadempienti ed inoltre, il Settore competente, può d'ufficio o su istanza dei concessionari valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dai concessionari medesimi, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore degli stessi;

DATO ATTO, inoltre, che i Concessionari:

- sono obbligati, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell' opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell' opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovranno provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare ai richiedenti Tonarelli Carlo, Alberti Maria Grazia e Ceccarelli Maria Luisa i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del

presente atto, il subentro nella titolarità della concessione demaniale (A3/194) rilasciata il 28.11.2008 dal Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara a Tonarelli Carlo, Tonarelli Franco e Tonarelli Erminia, di un'area di mq 35,00 appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fiume Frigido, nella frazione di Forno, nel comune di Massa (MS), occupata, in proiezione, da una passerella

2. di rinnovare la suddetta concessione per anni 9, a decorrere dal 01.01.2016;
3. di dare atto che il canone di concessione è pari a € 100,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17 e soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se i concessionari non vogliano o non possano fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di dare atto che i Concessionari dovranno inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
5. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa e nel disciplinare (allegato A), sottoscritto dai richiedenti in data 18.07.2022 e parte integrante e sostanziale del presente atto; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; i destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di concedere alla Provincia di Massa Carrara il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di euro 221,00 versato da Tonarelli Carlo, Tonarelli Franco e Tonarelli Erminia, per la concessione idraulica n. A3/194, in data 30.10.2008;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec dei richiedenti e alla Provincia di Massa Carrara per i provvedimenti di propria competenza;
9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

01ccab8fdc44b8930f707fcfff8b619a11451c31b6ad334132974e6c37428a39

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14834 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: D.P.G.R. 60/R/2016 -LR77/2016- Subentro e regolarizzazione ai sensi della LR 77/2016 concessione per occupazione area demaniale per scarico acque meteoriche nel T. iolo nel Comune di Prato.

Pratica 4004 (exC.390) n.SIDIT 2440/2022 - procedimento sidit n. 3740/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016562

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 2 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 68/2016 art. 17 comma 1 punto a), nel quale l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970, n. 281 è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico";

VISTA la L.R. 57 del 13/10/2017, art 12 comma 1, con il quale per gli anni 2017 e 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è stata ridotta del 100 per cento;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTE la L.R. 79/2012 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" e la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 con cui è stato individuato il reticolo idrografico e di gestione, aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79";

VISTO il decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015", e successive modifiche;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la D.G.R. n.1138 del 15/11/2016 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico - revoca D.G.R. 813/2016";

VISTA la D.G.R. n.35 del 24/01/2017 "Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo";

VISTA la D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017";

VISTA la L.R. n. 74/2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019", in particolare l'art. 5, con cui si conferma la riduzione del 100% dell'imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l'anno 2019;

VISTA la L.R. n.93 del 27/11/2020 art. 1 con cui si conferma la riduzione del 100% dell'imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l'anno 2020 e ne stabilisce l'aliquota per l'anno 2021 in misura pari al 100% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 art. 1, comma2, lettera a);

VISTA la D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e

per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la Dec. G.R.T. n. 4 del 07/01/2020 Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio - indirizzi agli uffici per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2 (imposta regionale);

VISTA l'istanza di subentro avanzata da “Condominio via lungo la Bardena 5”-rappresentatoa dal Sig. Luca Santi in qualità di legale rappresentante, così come identificato nell'allegato disciplinare parte integrante del presente atto, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 12/05/2022 al n.0193995, avente ad oggetto occupazione di area demaniale per scarico di acque meteoriche nel torrente Iolo (detto anche “Bardena”) presso il ponte che adduce in via C. Malaparte località Galcetello Comune di Prato (PO);

CONSIDERATO che l'istanza suddetta attiene ai casi previsti dalla L.R. 77/2016, in quanto il soggetto occupante il suolo demaniale, privo di titolo efficace, ha versato il corrispettivo dovuto alla Provincia di Prato nel periodo antecedente il 1/1/2016;

VISTA la documentazione allegata all'istanza presentata per PEC (prot. n.0193995 del 12/05/2022), nonché nella successiva integrazione anch'essa giunta per PEC (prot. n.0275653 del 8/7/2022) formata da:

- domanda mod. 2 bis;
- due marche da bollo da 16€ versate in modo telematico e attestazione del versamento degli oneri istruttori;
- copia documento di identità del Sig. Luca Santi in corso di validità;
- certificato di attribuzione cod. fiscale del Condominio;
- attestazione versamento imposta regionale 2016 e 2021;
- attestazione versamento canone 2017;
- attestazione versamento del deposito cauzionale;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento degli oneri istruttori di Euro 100 e corrisposto n. 2 marche da bollo virtuali per Euro 32,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Nannicini e che l'istruttoria della pratica è stata affidata al tecnico Alessandro Restivo;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero locale di pratica 4004 (ex C. 390), n. SIDIT2440 /2022, n. di procedimento SIDIT 3740/2022;

PRESO ATTO che la concessione concerne l'occupazione di area demaniale per scarico di acque piovane nel torrente Iolo (localmente conosciuto come Bardena), in destra idraulica immediatamente a valle del ponticello esistente su via C. Malaparte in località Galcetello nel Comune di PRATO, di cui al nulla osta del Genio Civile di Firenze n. 8431 del 19/04/1994 ed alla concessione dell'Ufficio del Registro di Prato n. 840 del 13/06/1995 come in atti all'ufficio;

DATO ATTO che il corpo idrico in questione appartiene al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 e nello stesso censito col codice MV25105;

DATO ATTO:

della regolarità dei pagamenti per:

- indennizzi dal 2011 al 2015 di competenza della Provincia di Prato e del versamento della maggiorazione pari al 20% riferita agli stessi anni, per Euro 182,04 di cui al l'art. 1 comma 9 della L.R. 77/2016, eseguito tramite bonifico bancario CRO0306929573130600480946509465IT in data 06/10/2016;
- del versamento del canone per l'annualità 2016 di Euro 270,00 effettuato in data 14/02/2017 (verificato su STRT);
- del versamento dell'imposta regionale 2016 al 50% di Euro 270 effettuato tramite bonifico in data 04/07/2022 TRN 0329602727758611480160021500IT;

- del versamento del canone per l'annualità 2017 di Euro 132 (calcolato ai sensi dell'art. 2 della LR 57/2017 - 30% di penalità sul canone e tasso moratori di 0,5% per anno di ritardato pagamento) effettuato con bonifico in data 04/07/2022 TRN 0329602725888012480160021500IT;
- del pagamento del canone 2018 pari ad Euro 100 in data 5/12/2018 (verificato su STRT);
- del pagamento del canone 2019 pari ad Euro 100 in data 17/12/2019 (verificato su STRT);
- del pagamento del canone 2020 pari ad Euro 100 in data 17/12/2020 (verificato su STRT);
- del pagamento del canone 2021 pari ad Euro 100 in data 15/12/2021 (verificato su STRT);
- del versamento dell'imposta regionale 2021 al 50% di Euro 100 effettuato tramite bonifico in data 04/07/2022 TRN 0329602725896102480160021500IT;

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2022, determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e s.m.i. è pari a 100,00 euro (uso 6.1. allegato A- Scarichi acque piovane- di cui all'allegato A della sopradetta D.G.R.T 888 e s.m.i) salvo aggiornamento annuale sulla base del tasso di inflazione programmato, ed è oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

DATO ATTO che nella gestione dei manufatti oggetto di concessione dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate

PRESCRIZIONI TECNICHE:

Il concessionario si impegna a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia della relativa area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque e la stabilità di arginature e sponde;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni comunque causati;
- non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso, fermo restando che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del R/60/2016 e s.m.i., rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, ivi compreso l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione dei manufatti in modo che essi non costituiscano criticità per l'efficienza idraulica, anche a seguito di eventi meteorici;
- per le attività di manutenzione straordinaria si deve presentare preventivamente specifica istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

le attività di manutenzione ordinaria sui manufatti in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;

durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;

dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

i lavori dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile, verificando costantemente le previsioni meteorologiche sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato;

tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee;

PRESCRIZIONI GENERALI:

le opere dovranno essere periodicamente ispezionate al fine di accertarsi che non influiscano negativamente sull'assetto dell'alveo;

ogni responsabilità ed onere circa la custodia e le modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza delle opere oggetto della presente concessione, sono di competenza e a carico del solo Concessionario;

la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'opera indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione inoltrata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione/concessione prima della loro esecuzione;

Il soggetto richiedente inoltre:

si assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative

vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, redatto secondo quanto disposto dalla citata D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dal richiedente in data 5/7/2022 (inoltrato con PEC prot. n. 0276604 del 11/07/2022 e contenente i dati identificativi del medesimo, che integra i diritti e gli obblighi, nonché la disciplina delle modalità di attuazione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria a suo tempo stabiliti nell'atto n. 7839/89 del 10/01/1990 rilasciato da Genio Civile di Firenze;

RILEVATO che è stato effettuato in data 16/09/2020, ai fini del rilascio della concessione, il pagamento della cauzione di Euro 100,00 (in conformità all'art. 31 del Regolamento 60/R/2016) con Bonifico Bancario TRN 0329602727784005480160021500IT;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a "Condominio via lungo la Bardena 5" la concessione per l'occupazione di area demaniale per scarico di acque meteoriche nel torrente Iolo in località Galcetello, Comune di Prato come meglio specificato in premessa, per la durata di nove anni a decorrere dal 01/01/2016 ai sensi della LR 77/2016 art. 1 comma 5 ;
2. di disporre che la custodia e utilizzo delle superfici demaniali occupate che si attribuisce al Concessionario e la gestione delle opere siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
3. di approvare l'allegato disciplinare di concessione conservato agli atti di questo Ufficio, parte integrante e sostanziale della presente concessione, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n 194 del 16/03/2016, contenente i dati identificativi del Concessionario e sottoscritto dal medesimo in modo telematico in data 08/07/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione (allegato "A");
4. di dare atto che gli obblighi derivanti dalla presente concessione (con particolare ma non esclusivo riferimento alla custodia delle superfici demaniali occupate) sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini dell'utilizzo del demanio idrico e di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

f37a469aac86db6af3a8cbc5fdda7e250af1df4547735f2da4ae51857e3b8a1b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14836 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 1051 (SIDIT n.260/2020). Rinnovo della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del torrente Carrione (Cod. TN24412), in località Stadio, nel comune di Carrara (MS), occupata da una difesa spondale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016571

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”;

VISTA la L. R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1035/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti, il rilascio della concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione idraulica A3/29 presentata dal sig. Andrei Andrea alla Provincia di Massa Carrara in data 28.05.2008, relativa ad un'area demaniale individuata nel vigente catasto al mappale 161 del f. 64, situata in destra idrografica del torrente Carrione nella frazione di Fossola, nel comune di Carrara, occupata da un manufatto consistente in n. 4 file di gabbioni di altezza di un metro appoggiate su un muro di c.a., data in concessione allo stesso dall'Intendenza di Finanza di Massa-Carrara con atto del 06.04.1993;

CONSIDERATO che ad oggi l'occupazione della suddetta area ha un titolo concessorio scaduto che è necessario disciplinare;

PRESO ATTO che nulla è cambiato rispetto a quanto concesso dalla Provincia di Massa-Carrara;

DATO ATTO che il Settore competente ha valutato i presupposti per il rinnovo, ai sensi dell'art 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso dell'area è stabilito in : 250,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17;

CONSIDERATO che risultano regolarmente pagati i canoni richiesti, come risulta da un controllo telematico;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di €
: 500,00 di deposito cauzionale, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate,
-: 16,00 di imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo che ha il n. id01210585791142 e la data del 21.07.2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica è stato dato il n 1051 (SIDIT n.260/2020);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel disciplinare (allegato A), sottoscritto in data 22.06.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni generali di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell'area demaniale interessata, nonché dell'opera ivi presente;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, decorrenti dal 01.01.2016, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente, può d'ufficio o su istanza dei concessionari valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dai concessionari medesimi, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore degli stessi;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito

all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare al sig. Andrei Andrea, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo della concessione demaniale (A3/29) rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Massa-Carrara con atto del 06.04.1993, relativa ad un'area demaniale individuata nel vigente catasto al mappale 161 del f. 64, situata in destra idrografica del torrente Carrione nella frazione di Fossola, nel comune di Carrara, occupata da un manufatto consistente in n. 4 file di gabbioni di altezza di un metro appoggiate su un muro di c.a.;

2. di stabilire che la concessione è accordata per anni 9, a decorrere dal 01.01.2016 e che il canone di concessione è pari a : 250,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17 e soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste nel preambolo e nel disciplinare (allegato A), sottoscritto dal richiedente in data 22.06.2022 e parte integrante e sostanziale del presente atto; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di trasmettere il presente provvedimento al richiedente, tramite il tecnico da lui incaricato;

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

55c4dd448f0b2eeef91a1399f0397571a0202be27833397f0d85aa3761f867bc

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14846 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: R.D.523/1904 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3092 - Sidit n. 2815/2022 DINIEGO di Concessione idraulica per condotta gas metano in attraversamento su manufatto esistente e parallelismo al Rio Summonti (Cod. TN32684) sito in Via delle Silerchie, loc. Silerchie nel Comune di Camaione (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016581

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la L.R. n.7 del 17 febbraio 2020 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018”.

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dalla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in via Alberico Albricci, 10 – 20122 Milano, codice fiscale/partita IVA 06724610966, per condotta gas metano in attraversamento su manufatto esistente e parallelismo al Rio Summonti (Cod. TN32684) sito in Via delle Silerchie, loc. Silerchie nel Comune di Camaiore (LU), acquisita agli atti di questo settore con protocollo AOOGR 0069655 del 22/02/2022 con la quale è stata trasmessa in allegato la seguente documentazione progettuale, a firma dell’Ing. Federica Faina, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n° A4199:

ELENCO ELABORATI:

- Relazione tecnica, comprensiva di compatibilità idraulica con dich. art. 3 comma 5 LR 41/2018;
- Tav.1/2 – estratti vari, documentazione fotografica, planimetria, sezioni e particolari;
- Tav.2/2 – inquadramento territoriale vincoli e particolare staffa di ancoraggio;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico, relativa ai lavori di posa in opera di condotta gas metano in attraversamento su manufatto esistente e parallelismo al Rio Summonti (Cod. TN32684) sito in Via delle Silerchie, loc. Silerchie nel Comune di Camaiore (LU) – individuato al NCEU sul Foglio 28, Part. 490 del Comune di Camaiore (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 116,00 (euro centosedici/00) del 09/02/2022 tramite bonifico su conto IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana, di cui € 100,00 (euro cento/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su domanda;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica Sidit n. 2815/2022, pratica idraulica n. 3092;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n.11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Federica Faina, prevede lavori di posa in opera di condotta gas metano in attraversamento su manufatto esistente e parallelismo al Rio Summonti (Cod. TN32684) sito in Via delle Silerchie, loc. Silerchie nel Comune di Camaiore (LU);

CONSIDERATO che:

- Il progetto prevede l'attraversamento del corso d'acqua tramite l'installazione di una tubazione in acciaio (DN 100 7^a specie), realizzata a valle dell'attraversamento e staffata allo stesso nello spessore della soletta esistente per una lunghezza di circa 4,30m;
- Nei tratti precedente e successivo al manufatto, la condotta verrà realizzata mediante posa interrata e sarà di tipo in polietilene ad alta densità PEAD (DE 125 7^a specie);
- In data 28/02/2022 con nota prot. AOOGRT/PD Prot. 0079653 sono state richieste integrazioni relative a miglior rappresentazione grafica dell'intervento proposto, a tuttoggi non pervenute;

DATO ATTO che con PEC prot. 0264544 del 01/07/2022, questo Settore ha comunicato al soggetto richiedente l'esito negativo dell'istruttoria ricordando che, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, potevano essere presentate, entro dieci giorni dal ricevimento della PEC eventuali osservazioni scritte;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni entro i tempi di legge;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

DECRETA

1. PER LE RAGIONI ESPRESSE in narrativa, di NON RILASCIARE alla Società 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in via Alberico Albricci, 10 – 20122 Milano, codice fiscale/partita IVA 06724610966, la Concessione Idraulica per lavori di posa in opera di condotta gas metano in attraversamento su manufatto esistente e parallelismo al Rio Summonti (Cod. TN32684) sito in Via delle Silerchie, loc. Silerchie nel Comune di Camaiore (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al tecnico incaricato Ing. Federica Faina tramite posta elettronica certificata;
3. di dare, altresì, atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14857 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 3198 - Sidit n. 2845/2022.
Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016728

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0161626 del 20/04/2022 (pratica 3198 – n. SIDIT 2845/2022), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Francesco Faltoni iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. 1416:

- Relazione Tecnica: PESCAGLIA-RT-GC-16;
- Corografia [1]: PESCAGLIA-PL-GC-16-COROGRAFIA;
- Particolari Costruttivi [2]:PESCAGLIA-PL-GC-16-PC;

- Sezioni tipo [3]: PESCAGLIA-PL-GC-16-SEZIONI TIPO;
- Planimetrie: [4] PESCAGLIA-PL-GC-16-27;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Pescaglia (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pescaglia (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente al corso d'acqua qui di seguito indicato:

Id.	Rif. Tavola	Corso d'acqua	Coordinate
1	27	Affluente Torrente Viniciola	43°55'29.2"N - 10°26'01.5"E

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini

aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari,

- ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- o a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - o a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - o a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - o a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
 - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
 - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
 - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a

compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Pescaglia (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente al corso d'acqua così come sopra indicato;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14865 - Data adozione: 25/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3249 (SIDIT n.2663/2019). Subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Rio Summonti (cod. TN32700), nel Comune di Camaiore (LU), occupata da uno scarico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016709

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1035/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

PREMESSO che l'Avv. Antonio De Stefano, in nome e per conto del Condominio “VERA” c.f. 91061000468, identificato al foglio 25, part. 1240 nel comune di Camaiore (LU), con pec protocollata da Regione Toscana con n. 0193211 del 11/05/2022, ha inoltrato istanza di subentro di titolarità nella concessione rilasciata da questo Settore con Decreto n. 12703 del 25/07/2019 ai signori Gustinucci Francesco e Gustinucci Elisabetta, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DATO ATTO che la suddetta concessione è relativa all'occupazione di suolo demaniale del Fosso Summonti (Reticolo TN 32700) nel Comune di Camaiore (LU) con uno scarico di acque piovane, mediante la raccolta delle stesse in un pozzetto appositamente creato ed il loro successivo invio al corpo idrico ricettore, per mezzo di una specifica tubazione;

DATO ATTO che il condominio “Vera”, di seguito denominato concessionario, ha ottemperato al pagamento:

- degli oneri istruttori di € 75,00 su c/c bancario IBAN n. IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana in data 19/04/2022

- dell'imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo € 16,00 su c/c bancario IBAN n. IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana in data 19/04/2022,

- dell'imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo da 16,00 euro che ha l'id n. 01201583264513 del 04/07/2022,

- del deposito cauzionale di € 100,00, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate ;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 3249 (SIDIT n.2663/2019);

RITENUTO ammissibile il subentro nella titolarità della concessione, ai sensi dell'art 36 c. 2 c) del Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R;

ACCERTATO l'adempimento da parte dei soggetti cedenti (Gustinucci Francesco e Gustinucci Elisabetta) degli obblighi di cui all'articolo 22 del suddetto regolamento nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto l'opera sopra descritta rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (6.1 Scarichi acque piovane) è determinato in € 100,00, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 ed è aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il subentro nella titolarità della concessione già rilasciata da questo Settore in data 25.07.2019 con decreto n.12703 fino al 24/07/2028, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente concessione riguarda esclusivamente l'opera indicata in narrativa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nella documentazione inoltrata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale concessione e autorizzazione, prima della loro esecuzione;

il concessionario:

- non può cedere né subconcedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'opera in oggetto;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- è tenuto alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria e a garantire la stabilità nel tempo dell'opera oggetto della presente autorizzazione e dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle medesime o al corso d'acqua in generale, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Idraulica, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera oggetto di concessione, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà garantire l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di ammettere il subentro del condominio “Vera” c.f. 91061000468, identificato al foglio 25, part. 1240 nel comune di Camaiore, nella titolarità della concessione di un’area demaniale occupata da uno scarico di acque piovane, rilasciata ai signori Gustinucci Francesco e Gustinucci Elisabetta, i cui dati identificativi sono presenti nell’allegato A (soggetti cedenti), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di confermare come data di scadenza della concessione il 24/07/2028, come riportato nel decreto n.12703 del 25.07.2019 di questo Settore;
3. di disporre che la concessione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di concedere al Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana il nulla osta alla restituzione della cauzione versata in data 15/06/19 dai signori Gustinucci Francesco e Gustinucci Elisabetta a favore della Regione Toscana con versamento sul CCP n.1031581018 di un importo pari a € 159,33 (centocinquantanove/33);
6. di notificare, per pec, il presente atto all’avv. Antonio De Stefano amministratore del Condominio “VERA e al Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana perché provveda alla restituzione della cauzione;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A dati identificativi dei soggetti cedenti la concessione
8f17500809c6eaeef4b09e38152289c0f0fbf33698ab756594c23c0e822e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14876 - Data adozione: 26/07/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 121310/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Squadre Basse individuato nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo - Richiedente: Swiss Olives SS.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016810

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 02/12/2021 n.468265 dalla Swiss Olives SS (C.F. 01651610535), con la quale viene chiesta la concessione da un pozzo ad uso agricolo, in Loc. Squadre Basse nel Comune di Grosseto - Pratica SIDIT n. 121310/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 24/06/2022 dal sig. Ladi Bucciolini Fabrizio, quale socio amministratore, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo, in Loc. Squadre Basse individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.82 particella n.351;
- il volume annuale per uso agricolo è di 25275 (venticinquemiladuecentosettantacinque) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 8 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,8 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Swiss Olives SS, C.F. 01651610535, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ad uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) Loc. Squadre Basse, su terreni contraddistinti al N.C.T. al Foglio n.82 particella n.351, Pratica SIDIT n. 121310/2020;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 8 (otto) litri al secondo e una portata media annua di 0,8 (zero virgola otto) litri al secondo per un volume di 25275 (venticinquemiladuecentosettantacinque) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

91b60545df9b780c2c7326c246670f3b5c3c5aab9f126843a9af3c09e41d7bc1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14965 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di alveo del fosso del Mandrocco (Id. MV16155), all'interno di area appartenente al Golf Club Poggio dei Medici nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), da occuparsi con n. 8 ponticelli pedonali in attraversamento e manufatti di parziale copertura. Pratica SiDIT 304/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016481

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 304/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prott. nn. 25687, 25689, 25692, 25694, 25697, 25700, 25701, 25705, 25706, 25707, 25708, 25709, 25710 del 24/01/2022, successivamente integrata con note prott. n. 8756 e n. 87862 del 04/03/2022 e con note prott. n. 246914 e n. 246923 del 16/06/2022, presentata da UnipolSai Investimenti SGR Spa, C.F. 06085650015, con sede legale in Comune di Torino in Via Carlo Marengo n. 25, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma del tecnico Ing. Paolo Bigagli:

- R1 – Elenco Elaborati
- R3 – Relazione Tecnico Descrittiva
- R4 – Estratto di mappa (scala 1:5000)
- R5 – Documentazione fotografica
- R6 – Relazione Geologica – Idrologica - Idraulica
- 00-Corografia
- SA-00-Stato attuale-Planimetria generale
- SA-01-Stato attuale-Planimetria Rio Mandrocco
- SA-02-Stato attuale-Profilo longitudinale-Quadro unione
- SA-02A-Stato attuale-Profilo longitudinale dalla S1 alla S13
- SA-02B-Stato attuale-Profilo longitudinale dalla S13 alla S41
- SA-03A-Stato attuale-Sezioni trasversali dall S1 alla S10
- SA-03B-Stato attuale-Sezioni trasversali dalla S11 alla S15
- SA-03C-Stato attuale-Sezioni trasversali dalla S16 alla S25
- SA-03D-Stato attuale-Sezioni trasversali dalla S26 alla S36
- SA-03E-Stato attuale-Sezioni trasversali dalla S37 alla S40
- SS-00-Stato sovrapposto-Planimetria generale
- SS-01-Stato sovrapposto-Planimetria Rio Mandrocco

- SS-02-Stato sovrapposto-Profilo longitudinale-Quadro unione
- SS-02A-Stato sovrapposto-Profilo longitudinale dalla S1 alla S13
- SS-02B-Stato sovrapposto-Profilo longitudinale dalla S13 alla S41
- SS-03A-Stato sovrapposto-Sezioni trasversali dall S1 alla S10
- SS-03B-Stato sovrapposto-Sezioni trasversali dalla S11 alla S15
- SS-03C-Stato sovrapposto-Sezioni trasversali dalla S16 alla S25
- SS-03D-Stato sovrapposto-Sezioni trasversali dalla S26 alla S36
- SS-03E-Stato sovrapposto-Sezioni trasversali dalla S37 alla S40
- SP-00-Stato di progetto-Planimetria generale
- SP-01-Stato di progetto-Planimetria Rio Mandrocco
- SP-02-Stato di progetto-Profilo longitudinale-Quadro unione
- SP-02A-Stato di progetto-Profilo longitudinale dalla S1 alla S13
- SP-02B-Stato di progetto-Profilo longitudinale dalla S13 alla S41
- SP-03A-Stato di progetto-Sezioni trasversali dall S1 alla S10
- SP-03B-Stato di progetto-Sezioni trasversali dalla S11 alla S15
- SP-03C-Stato di progetto-Sezioni trasversali dalla S16 alla S25
- SP-03D-Stato di progetto-Sezioni trasversali dalla S26 alla S36
- SP-03E-Stato di progetto-Sezioni trasversali dalla S37 alla S40
- SP-04-Stato di Progetto-Particolare immissione Rio Mandrocco nel Torrente Rimotoso
- SP-05-Stato di progetto-Particolari cosruttivi fosso
- SP-06-Stato di progetto-Particolare immissione canale fagatore nel Rio Mandrocco
- SP-07-Stato di Progetto-Schema tipo ponticello
- INTEGRAZIONI del 04/03/2022
 - R6.1 - Relazione Geologica-Idrologica-Idraulica
 - SP.00.1 - Stato di progetto-Planimetria generale
 - SP.01.1 - Stato di progetto-Planimetria Rio Mandrocco
 - SP.02.1 - Stato di progetto-Profilo longitudinale-Quadro unione
 - SP.02A.1 - Stato di progetto-Profilo longitudinale dalla S1 alla S13
 - SP.03A.1 - Stato di progetto-Sezioni trasversali dalla S1 alla S10
 - SP.06.1 - Stato di progetto-Particolare immissione canale fagatore nel Rio Mandrocco
 - SS.00.1 - Stato sovrapposto-Planimetria generale
 - SS.01.1 - Stato sovrapposto-Planimetria Rio Mandrocco
 - SS.02.1 - Stato sovrapposto-Profilo longitudinale-Quadro unione
 - SS.02A.1 - Stato sovrapposto-Profilo longitudinale dalla S1 alla S13
 - SS.03A.1 - Stato sovrapposto-Sezioni trasversali dalla S1 alla S10
- INTEGRAZIONI del 16/06/2022
 - SP.00.2 - Stato di progetto-Planimetria generale
 - SP.01.2 - Stato di progetto-Planimetria Rio Mandrocco
 - SP.03B.1 - Stato di progetto-Sezioni trasversali dalla S11 alla S15
 - SP.04.1 - Stato di Progetto-Particolare immissione Rio Mandrocco nel Torrente Rimotoso
 - SP.05.1 - Stato di progetto-Particolari cosruttivi fosso
 - SP.07.1 - Stato di Progetto-Schema tipo ponticello

- SS.00.2 - Stato sovrapposto-Planimetria generale
- SS.01.2 - Stato di progetto-Planimetria Rio Mandrocco
- SS.03B.1 - Stato sovrapposto-Sezioni trasversali dalla S11 alla S15

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

CONSIDERATO che nel corso degli studi idraulici per la regolarizzazione dell'invaso denominato Lago di Cignano, situato all'interno del Golf Club Poggio dei Medici nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), è emerso che il tratto del fosso del Mandrocco (Id. MV16155) a valle della diga fino alla confluenza, dopo un percorso di circa 900 m, con il torrente Rimotoso, ha perso la sua capacità di far defluire in alveo le piene provenienti dallo sfioratore e si è reso quindi necessario presentare un progetto di adeguamento idraulico del tratto considerato per contenere piene con tempo di ritorno pari a 200 anni;

PRESO ATTO che il progetto prevede un intervento di sistemazione del Fosso del Mandrocco (Id. MV16155) fino alla confluenza con il torrente Rimotoso, all'interno del Golf Club nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico del suddetto corso d'acqua, e precisamente:

- Porzioni di alveo del fosso del Mandrocco (Id. MV16155), all'interno di area appartenente al Golf Club Poggio dei Medici nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), da occuparsi con n. 8 ponticelli pedonali in attraversamento (opera 10399) e manufatto per parziale copertura del corso d'acqua per una lunghezza di circa 105 m. (opera 10749)

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 399/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto, in fase di registrazione, è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01161133714173 del 26/04/2017.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 16/05/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € € 2.681,80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € € 2.681,80 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2022, mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 1.340,90 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, alla richiedente UnipolSai Investimenti SGR Spa, C.F. 06085650015, con sede legale in Comune di Torino in Via Carlo Marengo n. 25, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con le seguenti opere:
 - porzioni di alveo del fosso del Mandrocco (Id. MV16155), all'interno di area appartenente al Golf Club Poggio dei Medici nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), da occuparsi con n. 8 ponticelli pedonali in attraversamento (opera 10399) e manufatto grigliato in acciaio alternato a tavolame in legno rimovibili per parziale copertura del corso d'acqua per una lunghezza di circa 105 m. (opera 10749);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a per € 2.681,80

(duemilaseicentottantuno/80), secondo quanto riportato ai p.ti 3.6 e 4.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1035/19, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec unipolsaisgr@pec.unipol.it e paolo.bigagli@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14972 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione Preferenziale di acqua pubblica ad uso POTABILE, IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO mediante 1 SORGENTE posta nel Comune di FIESOLE - Pratica Sidit n. 3928/21 (interna n. 1899) - Precisazioni

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016584

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 12764 in data 20/06/2022 è stata rilasciata concessione di acque pubbliche per uso civile (potabile, irrigazione verde privato) a favore della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, con sede legale a Firenze in via Bufalini n.6, con prelievo da sorgente in località Villa Peyron, insistente su terreno di proprietà della predetta Fondazione, individuato al N.C.T. del Comune di Fiesole al foglio di mappa n. 19 particella n. 75;

RILEVATO che nel disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della Fondazione in data 07/06/2022, laddove (art.2) sono precisati i dati catastali dei terreni da irrigare, è stato erroneamente indicato il comune di Firenze, anziché -come corretto- il comune di Fiesole;

DATO ATTO che trattasi di errore materiale e che tutti gli atti e documenti del procedimento riportano il dato territoriale esatto;

RITENUTO, nondimeno, doversi ad ogni buon fine precisare che le superfici da irrigare con le risorse idriche concesse con decreto dirigenziale n. 12764 in data 20/06/2022 ricadono nel comune di Fiesole, presso la località Villa Peyron, al NCT fgl. 26 prt. 127;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;"

DECRETA

1. di precisare che la concessione di acque pubbliche rilasciata con decreto dirigenziale n. 12764 in data 20/06/2022 a favore della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, con sede legale a Firenze in via Bufalini n.6 per uso civile è preordinata alla irrigazione di terreni posti in comune di Fiesole, censiti al NCT fgl. 26 prt. 127;
2. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14973 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Grosso, rio di Rigutino e Rio di Chio per lavori di intercettazione e convogliamento degli scarichi liberi censiti in loc. Rigutino, in Comune di Arezzo. Pratica SiDIT 946/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016587

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 946/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 105792 del 15-03-2022 presentata da Nuove Acque s.p.a., c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo - 52100, Località Poggio Cuculo - Fraz. Patrignone, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Romanelli Riccardo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- R.1_Relazione Tecnica.
- T.1_Particolari scarico nel Rio Grosso e staffaggio tubazione ponte
- T.2_Particolari attraversamento e parallelismo Rio di Rigutino
- T.3_Particolari parallelismo, sfioratore e scarico sul Rio di Chio
- T.4_Layout di Cantiere

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che:

- il progetto prevede i lavori per l'intercettazione e convogliamento degli scarichi liberi censiti in loc. Rigutino, in Comune di Arezzo (Agglomerato di Arezzo) al depuratore "La Colmata" – Lotto 1 – Rigutino" così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- saranno messi in opera circa 1600 metri di fognatura a gravità in PVC con diametro crescente da Ø200 mm a Ø315 mm; saranno realizzati tre sollevamenti che prevedono la posa di collettori in pressione in PEAD con diametro crescente da Ø110 a Ø315 mm per un totale di circa 1235 metri;
- nello specifico saranno interessati i seguenti corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico della Regione:
 - a) Rio Grosso (AV25980), per la realizzazione dell'opera n. 10759 attraversamento e scarico scolmatore in corrispondenza della p.lla n. 5 del foglio 92/B con contestuale ripristino della scogliera esistente;
 - b) Rio Rigutino (AV26046, AV26096, AV26138 e AV26365) per la realizzazione dell'opera n. 11459 attraversamento, scarico troppo pieno nel Rio Rigutino in corrispondenza della p.lla 879 del foglio 93/B e parallelismo in dx idraulica per circa 120 metri;
 - c) Rio di Chio (AV26279) per la realizzazione dell'opera n. 11460: parallelismo per il collettamento scarico

fognario S4AR-0079, realizzazione di pozzetto scolmatore in corrispondenza della p.lla 588 del foglio 94/B e posa in opera di scogliera a protezione dello scarico;

DATO ATTO che con nota prot.n. 186615 del 06/05/2022 la soc. Nuove Acque spa ha comunicato la modifica dell'interferenza con il Rio Grosso nel senso che le lavorazioni prevederanno l'attraversamento del corso d'acqua in subalveo e non mediante staffatura al ponticello;

TENUTO CONTO che :

- la Regione Toscana ha approvato la L.R. 36 del 1/10/2021 "Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla L.R. 5/2016 e alla L.R. 20/2006", con la quale è stato stabilito che entro il 30/11/2021 AIT aggiorni il Piano Stralcio (PS), relativo agli interventi in agglomerati ≥ 2.000 AE, e ≥ 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, non attualmente in infrazione comunitaria, nel quale le date ultime di conclusione degli interventi non dovranno superare il 22/12/2024;
- gli scarichi liberi facenti parte del presente progetto rientrano tra quelli inseriti da AIT nel Piano Stralcio e che pertanto devono essere collettati a depurazione entro e non oltre il 22/12/2024;
- la fognatura mista presente in località Rigutino ad oggi si trova posta all'interno dell'alveo del corso d'acqua Rio di Rigutino ed è stata regolarmente autorizzata dal Genio Civile di Arezzo con deliberazione G.R. n. 2557 del 15/5/1973;
- allo stato attuale non è possibile delocalizzare la tubazione in quanto sono presenti dei manufatti nelle pertinenze idrauliche sia in destra che in sinistra;
- è necessario tuttavia procedere al collettamento dello scarico libero S4AR-0077 mediante la realizzazione di uno sfioratore posto a circa 120 metri a nord dello scarico libero esistente e da esso realizzare una nuova fognatura nera fuori dall'alveo fluviale ed alla contestuale rimozione di tale tratto di fognatura esistente posto sotto l'alveo;
- la stessa società ha in progetto, una volta liberate le fasce di rispetto del Rio, la realizzazione dei due rami fognari paralleli al Rio di Rigutino posti nelle fasce di rispetto dello stesso così da andare a liberare l'alveo dalla presenza della condotta fognaria in CLS DN400 mm per tutto il tratto fino alla strada Regionale S.R.71;

RICORDATO che lo scrivente Settore si è espresso con parere favorevole con prescrizioni sul progetto del quo nell'ambito della CdS convocata da AIT con nota prot.n. 0334113 del 23/8/2021;

DATO ATTO che le prescrizioni sono state recepite nella redazione degli elaborati di cui al presente progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1714/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà

presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 23/2/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 15-07-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1092,96 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 546,48 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 6 dodicesimi del canone annuale di € 1092,96 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 273,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra

elencati;

2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Nuove Acque s.p.a., c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo - 52100, Località Cuculo - Fraz. Patrignone, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Grosso (AV25980), per la realizzazione dell'opera n. 10759 attraversamento e scarico scolmatore in corrispondenza della p.lla n. 5 del foglio 92/B con contestuale ripristino della scogliera esistente;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato rio di Rigutino, per la realizzazione dell'opera n. 11459 attraversamento e scarico troppo pieno in corrispondenza della p.lla n. 879 del foglio 93/B;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Chio, per la realizzazione dell'opera n. 11460: realizzazione di scolmatore in corrispondenza della p.lla 588 del foglio 94/B e posa in opera di scogliera a protezione dello scarico;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 1092,96, secondo quanto riportato al p.to 11 per 2 attraversamenti in subalveo e al p.to 6.4 per n. 3 scarichi di scolmatori, dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec direzione.technica@pec.nuoveacque.it .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14981 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: D.P.G.R.. 61/R/2016 art. 10 - Licenza d'uso annuale (anno 2022) di acque pubbliche per uso civile, (aggottamento di acque sotterranee d'infiltrazione e meteoriche) - prelievo ubicato nel Comune di Firenze (FI), N.C.T. foglio 75 particella n. 835 - Pratica sidit n. 586/2021 - cod loc. 882.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016583

IL DIRIGENTE

VISTO IL R.D. 14 agosto 192 n. 1285, "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche".
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";
VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";
VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
VISTI i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modifiche al D.P.G.R.51/R/2015";
VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";

PREMESSO che :

- la Società TSH FLORENCE BELFIORE PROPCO S.R.L. (P.IVA e C.F. 14303511001), con sede in Roma in via Ludovisi 45, ha richiesto licenza d'uso annuale per l'anno 2022 con nota del 29/12/2021 prot. n. 0503747, al fine di aggottare attraverso tre pompe, aventi ciascuna una portata di prelievo di 750 l/min, acque sotterranee e meteoriche ai fini della messa in sicurezza del cantiere ubicato nel Comune di Firenze, in viale Belfiore, e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 75 particella 835;

- il cantiere in questione è caratterizzato da uno scavo di rilevante entità, delimitato lateralmente da diaframmi in calcestruzzo armato e da un tappo di fondo in calcestruzzo;

- la falda freatica che circonda lo scavo tende a infiltrarsi attraverso le opere che lo delimitano, sommandosi alle acque meteoriche;

- la costante rimozione delle acque d'infiltrazione e meteoriche è indispensabile per evitare che si allaghi la zona di cantiere fino a che l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti non sarà completata;

- attualmente il prelievo è ad uso civile.

CONSIDERATO che

- il volume delle acque oggetto di rimozione risulta confinato da opere di sostegno/impermeabilizzazione;

- la rimozione delle acque è indispensabile per il mantenimento delle condizioni per cui furono progettate e realizzate le opere relative al cantiere;

- le acque prelevate sono successivamente scaricate in pubblica fognatura;

- si prevede il seguente piano di sfruttamento:

- a) per il punto di aggottamento denominato Pompa n. 1 è presente una pompa della potenza di 5,6 kW con una portata di prelievo di 45 mc/h ed un prelievo consistente in una portata istantanea massima

- di 12,5 l/s, per una portata massima giornaliera di 1.080,00 mc/giorno, un prelievo massimo annuo di 394.200,00 mc/anno e una portata media in concessione di 12,5 l/sec;
- b) per il punto di aggotamento denominato Pompa n. 2 è presente una pompa della potenza di 5,6 kW con una portata di prelievo di 45 mc/h ed un prelievo consistente in una portata istantanea massima di 12,5 l/s, per una portata massima giornaliera di 1.080,00 mc/giorno, un prelievo massimo annuo di 394.200,00 mc/anno e una portata media in concessione di 12,5 l/sec;
- c) per il punto di aggotamento denominato Pompa n. 3 è presente una pompa della potenza di 5,6 kW con una portata di prelievo di 45 mc/h ed un prelievo consistente in una portata istantanea massima di 12,5 l/s per una portata massima giornaliera di 1.080,00 mc/giorno, un prelievo massimo annuo di 394.200,00 mc/anno e una portata media in concessione di 12,5 l/sec;

- dalla somma dei singoli aggotamenti ne derivano i seguenti valori di prelievo :
portata istantanea massima : 37,5 l/s
portata massima giornaliera : 3.240 mc/giorno
prelievo massimo 1.182.600 mc/anno

DATO ATTO CHE TSH FLORENCE BELFIORE PROPCO S.R.L. ha provveduto a versare :

- il canone annuale 2022 pari a 8.197,20 euro in data 17/03/2022 (si veda prot. n. 0169851 del 126/04/2022);
- la restante quota di 70,00 euro quale integrazione degli oneri istruttori già versati ed allegati alla richiesta di Licenza D'uso presentata (si veda la "Richiesta Pagamento Canoni anno 2022" inviata dallo scrivente Settore con nota prot. 0098102 del 09/03/2022);
- l'imposta di bollo sul presente atto, mediante versamento di € 16,00 sul conto corrente n.IT890076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 10 del regolamento regionale D.P.G.R. 61/R/2016;

VALUTATA la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'istanza agli atti dell'Ufficio;

DECRETA

1. di rilasciare ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale 61/R/2016 licenza d'uso annuale (per l'anno 2022) per l'aggottamento di acque sotterranee d'infiltrazione e meteoriche (uso: civile) in favore della Società TSH FLORENCE BELFIORE PROPCO S.R.L. (P.IVA 4303511001), con sede in Roma, via Ludovisi 45, rappresentata dal sig. Macgregor Charles Douglas residente in Gran Bretagna e domiciliato per l'incarico nella sede legale di TSH FLORENCE BELFIORE PROPCO S.R.L. a Roma in via Ludovisi, 45, fatti salvi i diritti di terzi. La captazione avverrà a mezzo di tre punti di aggotamento (Pompa 1, Pompa 2, Pompa 3) in cantiere ubicato nel Comune di Firenze, in viale Belfiore, e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 75 particella 835;
2. di stabilire che la licenza ha durata fino al 31/12/2022;
3. di dare atto che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 1035/2019, la corresponsione del canone per l'anno 2022, che ammonta a complessivi € 8.197,20 euro subordina l'efficacia del presente provvedimento;
4. di precisare che l'aggottamento delle acque pubbliche in questione non riguarda aspetti attinenti alla qualità della risorsa idrica prelevata, né agli aspetti amministrativi e tecnici attinenti allo scarico in pubblica fognatura;
5. di obbligare il richiedente a comunicare per pec all'Ufficio scrivente entro il 31/01/2023, i consumi relativi ad ogni punto di aggotamento;
6. di trasmettere il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 436 del 25-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14982 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 2336/2022. Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato "Scolmatore Dell'Arno", nei comuni di Pisa (PI) e Collesalveti (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016643

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R 19 febbraio 2020 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione, fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022.-Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.G.R. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATA la richiesta di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica presentata dalla società A.S.A S.P.A.- Azienda Servizi Ambientali S.P.A., con sede legale nel comune di LIVORNO (LI), Via Del Gazometro n. 9 (P.IVA/C.F. :01177760491), per la realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato "Scolmatore Dell'Arno", nei Comuni di Pisa (PI) e Collesalveti (LI) pervenuta con le ultime integrazioni volontarie, atte a renderla accoglibile, il 28/04/2022, prot. n. 0173726;

DATO ATTO che il progetto consiste nella realizzazione di un attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato "Scolmatore dell'Arno" e delle aree afferenti al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, i cui i riferimenti catastali sono la Particella 42 Foglio 115 del Comune di Pisa e la Particella 8 Foglio 25 del Comune di Collesalveti;

CONSIDERATO che l'attraversamento sotterraneo è costituito da un tubo camicia in Pead PE100 RC De 900 PN10, di spessore 53.3 mm e da una tubazione adduttrice in Pead PE100 De 630 PN16, di spessore 57.2 mm, che sarà posto in opera con sistema di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) e che si svilupperà per una lunghezza di 223 m;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile - Area Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO CHE, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.0113751_2022_20220222_A01_Relazione;
- Prot.0113751_2022_20220222_B01_Inquadramento;
- Prot.0113751_2022_20220222_B02_Profilo-Sez;
- Prot.0113751_2022_20220222_B03_Plan_Interferenze;
- Prot.0173726_2022_A02_Profilo_Longitudinale;
- Prot.0173726_2022_A03_Relazione_geologico-tecnica;
- Prot.0173726_2022_B04_Planimetria_camerette_ispezione;
- Prot.0229536_2022_integrazione riferimenti catastali;

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATA la verifica di compatibilità idraulica, rilasciata in data 06/06/2022 dall'Ufficiale Idraulico competente, nel tronco di riferimento del corso d'acqua classificato in seconda categoria e oggetto della seguente concessione, conclusasi con parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO il rapporto istruttorio, redatto dal Funzionario Tecnico, che recepiva anche gli esiti della compatibilità idraulica di cui sopra;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficiale Idraulico in data 06/06/202 all'esito della verifica di compatibilità idraulica:
 - ASA spa dovrà comunicare, con congruo anticipo, a questa Amministrazione l'inizio dei lavori;
 - durante l'esecuzione dei lavori, ogni fatto da essi causato che dovesse riguardare il regime idraulico e/o le opere idrauliche dello Scolmatore e sue pertinenze dovrà essere comunicato con tempestività a questa Amministrazione
 - al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dal cantiere o da occupazioni temporanee, comprensive di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi, sia lungo le golene che sulle viabilità di accesso;
 - la fine lavori dovrà essere comunicata a questa Amministrazione
 - per tutta la durata della concessione il richiedente dovrà tempestivamente comunicare a questa Amministrazione ogni fatto o incidente, causato dall'attraversamento in oggetto, che può nuocere al regime idraulico e/o alle opere idrauliche dello Scolmatore concordando gli interventi da adottare;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:**a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;
- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie.
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;
- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

-con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO :

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il concessionario si obbliga a:

- a propria cura e spese ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione.
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del

Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od

indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento ;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n. 0258720 del 28/06/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 243,00 (euro duecentoquarantatre/00) a titolo di acconto canone 2022 dovuto per l'attraversamento sotterraneo oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 486,00 (euro quattrocentottantasei/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con apposita D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della

D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale dovuto per l'attraversamento sotterraneo oggetto del presente provvedimento, calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ALLEGATO A, punto 11 e considerata la riduzione del canone nella misura del 20% ,spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 486,00 (euro quattrocentottantasei/00) di cui il concessionario ha corrisposto l'importo di € 243,00 (euro duecentoquarantatre/00) equivalenti a quanto dovuto per le 6 mensilità spettanti per l'anno 2022 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da aprile a dicembre dell'anno in corso, 2022);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al Concessionario;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone dovuto annualmente;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. 0258720 del 28/06/2022 richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 30/06/2022, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2022, l'importo di € 121,50 (euro centoventuno/50);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che in data 01/07/2022 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedi-

mento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. rilascio alla Società ASA S.P.A.-Azienda Servizi Ambientali S.P.A., con sede legale nel comune di LIVORNO (LI), Via Del Gazometro n. 9 (P.IVA/C.F. :01177760491) della concessione per occupazione di area demaniale mediante la realizzazione di un nuovo attraversamento sotterraneo del corso d'acqua denominato Scolmatore dell'Arno e delle aree afferenti al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, di cui i riferimenti catastali sono la Particella 42 Foglio 115 Comune di Pisa e Particella 8 Foglio 25 Comune di Collesalveti, per una lunghezza complessiva di 223 m;
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali, individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/r/2016 e ss.mm.ii.;

8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14985 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - voltura concessione di derivazione acqua dal sottosuolo in loc. Arancio nel Comune di Lucca, prat. Sidit n. 179934/2020 ex prat. n. 2282.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016777

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;

Vista l’istanza acquisita al protocollo in data 24/05/2022 con il n. 213208, presentata da Croce Verde di Lucca P.A. ODV, C.F.: 80000090466, con sede a Lucca Viale Castracani n. 469/D, con la quale è stato chiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Lucca loc. Arancio, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 411 del 23/10/2007 (prat. 2282), intestata a Unicoop Firenze S.C., C.F.: 00407780485, a seguito di atto d’acquisto Notaio Gaetano Raspini del 22/12/2021; gli oneri istruttori di Euro 75,00 sono stati versati in data 23/05/2022 sul conto IBAN: IT8900760102800001031575820;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo n. 411 del 23/10/2007, con la quale veniva concesso a Unicoop Firenze S.C., via Santa Reparata n. 43 - Firenze, il subentro ed il rinnovo della concessione di utilizzazione di l/s 0,5 di acqua sotterranea

nel Comune di Lucca loc. Arancio, ad uso igienico ed antincendio; la durata della concessione veniva stabilita per un periodo di anni 20 (venti) successivi, continui decorrenti dalla data del 25/10/2006, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 3482 sottoscritto il 21/05/1996 e dietro il pagamento del canone annuo;

Vista la nota prot. n. 215632 del 25/05/2022, con la quale, in riferimento all'istanza (protocollata il 24/05/2022 con il n. 213208) di voltura concessione (DD Provincia di Lucca n. 411 del 23/10/2007), veniva chiesto a Croce Verde di Lucca P.A. ODV, C.F.: 80000090466, con sede a Lucca Viale Castracani n. 469/D, di effettuare il versamento del nuovo deposito cauzionale di Euro 330,00 sul conto IBAN: IT41X0760102800001031581018, inviando la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 24/05/2022 prot. n. 213208, sopra descritta e volturare quindi, a far data dal presente decreto, a Croce Verde di Lucca P.A. ODV, C.F.: 80000090466, con sede a Lucca Viale Castracani n. 469/D, la concessione di derivazione acqua dal sottosuolo in loc. Arancio nel Comune di Lucca, nella misura di medi litri/secondo 0,5 ad uso civile, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo n. 411 del 23/10/2007, prat. Sidit n. 179934/2020 ex prat. n. 2282, con la seguente prescrizione:

- Croce Verde di Lucca P.A. ODV deve versare, entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 330,00 utilizzando il conto IBAN IT41X0760102800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca;

- la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000, versato alla Cassa Depositi e Prestiti con quietanza n. 44 del 14/02/1995;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto, a Croce Verde di Lucca P.A. ODV, C.F.: 80000090466, con sede a Lucca Viale Castracani n. 469/D, la concessione di derivazione acqua dal sottosuolo in loc. Arancio nel Comune di Lucca, nella misura di medi litri/secondo 0,5 ad uso civile, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo n. 411 del 23/10/2007, prat. Sidit n. 179934/2020 ex prat. n. 2282, con la seguente prescrizione:
 - Croce Verde di Lucca P.A. ODV deve versare, entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 161,50, utilizzando il conto IBAN IT41X0760102800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca;
 - la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;
2. di dare atto che le spese istruttorie di Euro 75,00 sono state versate in data 23/05/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

3. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000, versato alla Cassa Depositi e Prestiti con quietanza n. 44 del 14/02/1995;
4. di trasmettere il presente atto a Croce Verde di Lucca P.A. ODV e a Unicoop Firenze S.C.;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14993 - Data adozione: 27/07/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Vallecchia, ad uso produzione di beni e servizi (prat. SIDIT n. 193767/2020 ex prat. n. 5192).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD016771

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata alla Provincia di Lucca in data 22/05/2006 prot. n. 91525 da Naccarini Graniti s.r.l. con sede a Pietrasanta (LU) loc. Vallecchia via di Pescarella snc, intesa ad ottenere la

concessione di derivazione di 1,5 l/s di acqua sotterranea in loc. Vallecchia nel Comune di Pietrasanta (LU) ad uso industriale;

Dato atto che l'istanza del 22/05/2006 prot. n. 91525, era stata contraddistinta con il n. Prat. 5192;

Vista l'istanza prot. n. 374293 del 09/10/2019 con la quale Naccarini Graniti s.r.l. chiede la variante non sostanziale a quanto chiesto con istanza 22/05/2006 prot. n. 91525, dichiarando la volontà di rinunciare alla stessa domanda per cessione attività, a favore di DM s.r.l., C.F.: 01844070464, con sede a Pietrasanta (LU) loc. Vallecchia via Pescarella n. 67/A;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Vista la pec del 15/04/2020 prot. n. 139422 con la quale è stato chiesto a DM s.r.l. i versamenti necessari per ottenere la concessione: canoni pregressi, deposito cauzionale; imposta di bollo; la Società è stata contestualmente invitata alla firma del disciplinare;

Vista la pec del 08/03/2022 prot. n. 94235 con la quale viene comunicato a DM s.r.l., ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 44 del regolamento regionale n. 61/R/2016, l'improcedibilità dell'istruttoria del procedimento concessorio per mancata sottoscrizione del disciplinare e viene dato il termine di 10 giorni dal ricevimento per la presentazione di osservazioni eventualmente corredate da documentazione;

Dato atto che, in ottemperanza di quanto chiesto con nota del 15/04/2020 prot. n. 139422, sono stati versati in data 30/06/2022:

- complessivi Euro 7.433,70 canoni anni 2015/2019, codice IBAN IT70J0760102800000011899580,
- complessivi Euro 528,10 imposte anni 2016/2018, codice IBAN IT70J0760102800000011899580,
- deposito cauzionale di Euro 1.894,47, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

e, in data 04/07/2022, è stato effettuato il versamento di complessivi Euro 3.788,94 per canoni anni 2020 e 2021;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 193767/2020 ex prat. n. 5192;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a DM s.r.l., C.F.: 01844070464, con sede a Pietrasanta loc. Vallecchia via Pescarella n. 67/A, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU) FG 1 Mappale 455 loc. Vallecchia, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo precedente dal 22/05/2006; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,50 l/s, il prelievo è assentito tutto l'anno, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.500,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,08 l/s (prat. SIDIT n. 193767/2020 ex prat. n. 5192);

Preso atto che il legale rappresentate di DM s.r.l., ha sottoscritto in data 01/07/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 01/07/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto,

contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2022 di Euro 1.894,47 salvo conguaglio, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione entro la scadenza annuale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere DM s.r.l., C.F.: 01844070464, con sede a Pietrasanta loc. Vallecchia via Pescarella n. 67/A, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Pietrasanta (LU) FG 1 Mappale 455 loc. Vallecchia, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo precedente dal 22/05/2006; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,50 l/s, il prelievo è assentito tutto l'anno, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.500,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,08 l/s (prat. SIDIT n. 193767/2020 ex prat. n. 5192);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di DM s.r.l. in data 01/07/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la Società ha effettuato i versamenti di cui al 8° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2022 di Euro 1.894,47 salvo conguaglio, il cui importo esatto sarà comunicato dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione entro la scadenza annuale;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

355f8e1290862aafb71bb255f8ecf8fafa7ba0dc26c837f36e3a6e91ee78f624

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**